



DISEGNO DI LEGGE

**presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri (MELONI)
e dal Ministro dell'economia e delle finanze (GIORGETTI)
di concerto con il Ministro per lo sport e i giovani (ABODI)
con il Ministro della giustizia (NORDIO)
con il Ministro dell'università e della ricerca (BERNINI)
con il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione
e il PNRR (FITTO)
con il Ministro dell'istruzione e del merito (VALDITARA)
con il Ministro per la protezione civile e le politiche del mare (MUSUMECI)
con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali (CALDERONE)
con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale (TAJANI)
con il Ministro della cultura (SANGIULIANO)
con il Ministro delle imprese e del *made in Italy* (URSO)
con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica (PICHETTO FRATIN)
con il Ministro del turismo (GARNERO SANTANCHÈ)
con il Ministro per la pubblica amministrazione (ZANGRILLO)
e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (SALVINI)**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 AGOSTO 2024

Conversione in legge del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, recante misure urgenti di carattere fiscale, proroghe di termini normativi ed interventi di carattere economico

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Relazione tecnica	»	24
Disegno di legge	»	51
Testo del decreto-legge	»	52

ONOREVOLI SENATORI. – Il presente disegno di legge è volto alla conversione in legge del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, recante misure urgenti di carattere fiscale, proroghe di termini normativi ed interventi di carattere economico, come di seguito si illustra.

Art. 1 (Disposizioni in materia di credito d'imposta per investimenti nella Zona economica speciale per il Mezzogiorno - ZES unica)

I **commi da 1 a 5** sono volti a incrementare lo stanziamento di cui all'articolo 16, comma 1, del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, nella misura di 1,6 miliardi e apportare modifiche alla disciplina applicativa dello stesso.

Al **comma 6**, si interviene sulla disposizione relativa alla istituzione del Registro delle tecnologie per il fotovoltaico, tenuto da ENEA - e delle sue varie componenti - volto a catalogare gli impianti fotovoltaici e le celle ai fini della incentivazione del credito di imposta transizione 5.0. In particolare, con la riscrittura della lettera *b*) dell'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 febbraio 2024, n. 11, si intende chiarire che sia gli impianti fotovoltaici che le relative celle devono essere prodotte negli Stati membri dell'UE (non solo gli impianti fotovoltaici, come previsto dalla disposizione vigente).

ART. 2 (Misure in materia di imposta sostitutiva sui redditi prodotti all'estero realizzati da persone fisiche che trasferiscono la propria residenza fiscale in Italia)

Il **comma 1** è volto a modificare in aumento (da 100.000 a 200.000 euro) l'importo previsto per l'applicazione dell'imposta sostitutiva sui redditi prodotti all'estero realizzati da persone fisiche che trasferiscono la propria residenza fiscale in Italia di cui all'articolo 1, comma 2, primo periodo, dell'articolo 24-*bis* del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

Al **comma 2** si precisa che le disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai soggetti che hanno trasferito nel territorio dello Stato la residenza ai fini dell'articolo 43 del codice civile successivamente alla data di entrata in vigore del decreto-legge.

Art. 3 (Disposizioni in materia di associazioni e società sportive dilettantistiche)

La norma ha lo scopo di chiarire che, ai fini IVA, le associazioni e le società sportive dilettantistiche possono continuare ad applicare fino alla data di entrata in vigore dell'articolo 5, comma 15-*quater*, del decreto-legge 21 ottobre 2012, n. 146, le disposizioni di cui all'articolo 4, quarto comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, che pone dette prestazioni fuori dal campo di applicazione dell'IVA.

La norma prevede, inoltre, che sono fatti salvi i comportamenti adottati dai contribuenti prima della data di entrata in vigore del decreto-legge in esame.

Resta, altresì, inteso che la modifica normativa non è applicabile alle prestazioni effettuate prima della sua entrata in vigore e già assoggettate al regime di esenzione IVA previsto dall'articolo 36-*bis* del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112.

Inoltre, per effetto della modifica, il richiamato articolo 36-*bis*, il quale prevede che "Le prestazioni di servizi strettamente connessi con la pratica dello sport, compresi quelli didattici e formativi, rese



didattici e formativi, rese nei confronti delle persone che esercitano lo sport o l'educazione fisica da parte di organismi senza fine di lucro, compresi gli enti sportivi dilettantistici di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, sono esenti dall'imposta sul valore aggiunto", deve applicarsi alle sole prestazioni rese dalle associazioni sportive dilettantistiche e società sportive dilettantistiche diverse da quelle riconducibili all'articolo 4, quarto comma, del d.P.R. n. 633 del 1972, che resta pertanto in vigore, nell'attuale formulazione, fino al 31 dicembre 2024, per effetto del combinato disposto dell'articolo 5, comma 15-*quater*, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146 e dell'articolo 3, del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215.

Ne consegue che fino a tale data possono essere considerate fuori campo IVA, ai sensi del citato articolo 4, quarto comma, le prestazioni ivi previste rese dalle associazioni sportive dilettantistiche e dalle società sportive dilettantistiche nei confronti dei soggetti individuati dallo stesso quarto comma del richiamato articolo 4, del d.P.R. n. 633 del 1972.

A partire dal 1° gennaio 2025, data di entrata in vigore dell'articolo 5, comma 15-*quater*, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, verrà meno la previsione del "fuori campo IVA" e le prestazioni rese dalle associazioni e dalle società sportive in esame saranno esenti da Iva a condizione che gli statuti prevedano che non siano distribuibili utili, condizione questa che qualifica gli enti come soggetti non lucrativi.

Art. 4 (Credito di imposta per investimenti pubblicitari in favore di leghe e società sportive professionistiche e di società e associazioni sportive dilettantistiche)

La disposizione introduce misure finalizzate a incentivare gli operatori del settore sportivo che promuovono la propria immagine, ovvero i propri prodotti e servizi, tramite campagne pubblicitarie. Come specificato al **comma 2**, la disciplina si applica, fra l'altro, alle società sportive professionistiche e società e associazioni sportive dilettantistiche che svolgono attività sportiva giovanile e rispettano determinati limiti dimensionali (con norme specifiche per le società e associazioni sportive costituite a partire dall'anno 2023). Tali soggetti, infatti, operano in un settore, come quello sportivo e in particolare locale, caratterizzato da un'alta visibilità e da una significativa funzione sociale, e che è attraversato da difficoltà finanziarie tali da poter metterne in discussione la continuità aziendale. L'estensione, prevista dal **comma 1**, al periodo compreso tra la data di entrata in vigore del decreto e il 15 novembre 2024 dell'incentivo agli investimenti in campagne pubblicitarie, in analogia con quanto già previsto in passato, è volta ad innescare un circolo virtuoso in cui l'attività di promozione e sponsorizzazione possa contribuire al sostegno degli operatori sportivi, promuovendo lo sviluppo dell'attività di *advertising* resa da tali soggetti anche in funzione del rispettivo *brand*, a livello locale e su scala più ampia. L'incentivo è previsto mediante il meccanismo del credito d'imposta.

Il **comma 3** prevede che, in caso di insufficienza delle risorse disponibili rispetto alle richieste ammesse, si procede alla ripartizione tra i beneficiari in misura proporzionale al credito d'imposta spettante calcolato ai sensi dell'articolo in esame, con un limite individuale per soggetto pari al 5 per cento del totale delle risorse annue. Sono esclusi dalla disposizione di cui all'articolo in esame gli investimenti in campagne pubblicitarie, incluse le sponsorizzazioni, nei confronti di soggetti che aderiscono al regime previsto dalla legge 16 dicembre 1991, n. 398.

Il **comma 4** stabilisce che il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, previa istanza diretta al Dipartimento dello sport della Presidenza del Consiglio dei ministri. Si applica, nei limiti di compatibilità, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 dicembre 2020, n. 196 concernente "Regolamento recante modalità per la concessione di un contributo, sotto forma di credito di imposta, sugli investimenti pubblicitari in favore di leghe e società sportive professionistiche e di società e associazioni sportive dilettantistiche". Sul sito web del Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri, è pubblicato con efficacia di pubblicità notizia apposito avviso di



fissazione dei termini per la presentazione delle domande secondo quanto già previsto dall'articolo 3, comma 1, del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 dicembre 2020, n. 196.

Il **comma 5** precisa che le agevolazioni di cui all'articolo in esame sono concesse ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*», del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*» nel settore agricolo, e del regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*» nel settore della pesca e dell'acquacoltura.

Il **comma 6** stabilisce che il corrispettivo sostenuto per le spese di cui al comma 1 costituisce, per il soggetto erogante, spesa di pubblicità, volta alla promozione dell'immagine, dei prodotti o servizi del soggetto erogante mediante una specifica attività della controparte. L'incentivo spetta a condizione che i pagamenti siano effettuati con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall'articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

La disposizione prevede, infine, al **comma 7**, che il Dipartimento dello sport della Presidenza del Consiglio dei ministri trasmetta mensilmente al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, le informazioni relative ai contributi riconosciuti, sotto forma di crediti d'imposta, in attuazione del comma 1, al fine di consentire la verifica dell'andamento della spesa complessiva.

Art. 5 (Modifiche alla disciplina in materia IVA)

La presente disposizione, ai commi da 1 a 3, intende precisare il regime IVA applicabile all'erogazione di corsi relativi all'attività sportiva invernale, prevedendo l'applicazione per queste prestazioni dell'aliquota IVA ridotta del 5%.

La disposizione è in linea con quanto previsto dal numero 13) dell'Allegato III della direttiva 2006/112/CE, come modificato dalla direttiva (UE) del 22 aprile 2022, n. 542, in base al quale possono essere assoggettati all'aliquota ridotta non inferiore al 5 per cento anche i corsi di attività sportiva o fisica.

Ciò premesso, il **comma 1** della disposizione in commento inserisce nella Tabella A, parte II-*bis*, allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, il numero 1-*septies*, al fine di prevedere l'applicazione dell'aliquota del 5% alle prestazioni di servizi consistenti in corsi di attività sportiva invernale. La norma precisa che l'aliquota ridotta si applica sempreché le prestazioni non siano esenti da IVA, come nel caso delle prestazioni di insegnamento sportivo impartite da enti senza fini di lucro.

La disposizione delimita inoltre il proprio ambito di applicazione ponendo specifici requisiti oggettivi e soggettivi.

Sotto il profilo oggettivo, la norma individua l'attività sportiva invernale i cui corsi sono assoggettati all'aliquota del 5% rinviando alle discipline gestite dalle Federazioni nazionali di sport invernali riconosciute dal Coni, quali lo sci, lo snowboard, lo slittino, ecc. Sotto il profilo soggettivo, l'applicazione dell'aliquota IVA del 5% è riservata ai soli i corsi impartiti, anche in forma organizzata, dagli iscritti in appositi albi regionali o nazionale, quali quelli previsti per i maestri di sci.

Il **comma 2** dell'articolo in commento, per rendere certo l'ambito applicativo della nuova disposizione, precisa che fino all'entrata in vigore dell'articolo 5, comma 15-*quater*, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, l'aliquota IVA del 5% si applica sempreché le prestazioni non rientrino tra quelle di cui all'articolo 4, comma 4, del d.P.R. n. 633 del 1972, tenendo conto anche di quanto previsto dall'articolo 90, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 che estende le disposizioni tributarie riguardanti le associazioni sportive dilettantistiche anche alle società sportive dilettantistiche costituite in società di capitali senza fine di lucro. Detto articolo 4, quarto comma,



che pone fuori campo di applicazione dell'IVA le prestazioni rese dalle associazioni sportive dilettantistiche nel contesto dei rapporti associativi, troverà applicazione fino alla entrata in vigore dell'articolo 5, comma 15-*quater*, del decreto-legge n. 146 del 2021, fissata al 1° gennaio 2025 (come previsto dall'articolo 1, comma 683, della legge n. 234 del 2021). A partire da tale data le suddette prestazioni rientrano nel campo di applicazione dell'imposta, seppure in regime di esenzione, al fine di superare la procedura d'infrazione 2008/2010.

Il **comma 3** chiarisce il trattamento IVA dei corsi di attività sportiva o fisica invernali erogati prima dell'entrata in vigore del decreto in esame, specificando che si considerano esenti ovvero rientranti nell'articolo 4, quarto comma, del d.P.R. n. 633 del 1972, tenendo conto anche di quanto previsto dall'articolo 90, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289. Il medesimo comma precisa che sono fatti salvi i comportamenti adottati prima della data di entrata in vigore del decreto-legge in esame. Il nuovo numero 1-*septies* implementa, pertanto, il quadro normativo nazionale recante il regime IVA applicabile alle prestazioni connesse con la pratica dello sport, prevedendo, per quanto riguarda gli sport invernali, che il relativo insegnamento è assoggettato all'aliquota IVA del 5% nella misura in cui le stesse prestazioni non siano comprese nel regime di esenzione o, fintanto che è applicabile, nel regime di esclusione dall'imposta ai sensi dell'articolo 4, quarto comma, del d.P.R. n. 633 del 1972.

Il **comma 4** prevede l'applicazione dell'aliquota IVA del 5% alle cessioni di cavalli destinati a finalità diverse da quelle alimentari, che hanno luogo entro diciotto mesi dalla nascita dei puledri stessi.

Il **comma 5**, infine, reca la copertura finanziaria del minor gettito derivante dall'applicazione della disposizione di cui al comma 4.

Art. 6 (Tassazione dei redditi di talune categorie di lavoratori frontalieri)

L'Accordo tra l'Italia e la Svizzera relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri del 23 dicembre 2020, ratificato dall'Italia con legge 23 giugno 2023, n. 83 ed entrato in vigore il 17 luglio 2023, si applica dal 1° gennaio 2024.

L'articolo 2 del citato Accordo prevede, tra l'altro, l'individuazione dei comuni compresi nella zona di 20 km dal confine tra i due Stati. L'attuazione di tale previsione dell'Accordo è stata effettuata con la procedura amichevole del 22 dicembre 2023, pubblicata sul sito del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle Finanze, a cui è allegato (Allegato B) l'elenco dei comuni italiani compresi nella zona di 20 km dal confine con la Svizzera.

L'elenco dei comuni compresi nella zona di 20 km dal confine con la Svizzera rileva ai fini dell'applicazione dell'Accordo del 23 dicembre 2020, che decorre dal 1° gennaio 2024.

Il previgente Accordo sui lavoratori frontalieri del 3 ottobre 1974 non prevedeva alcun elenco dei comuni frontalieri. La Svizzera ha applicato le relative disposizioni sulla base degli elenchi predisposti dai cantoni dei Grigioni, del Ticino e del Vallese.

Ciò premesso, l'elenco dei comuni italiani redatto dall'Istituto Geografico Militare ha fatto emergere un numero di 72 comuni compresi nella fascia di 20 km dal confine con la Svizzera che non erano stati precedentemente inclusi negli elenchi predisposti dai citati cantoni svizzeri.

Si è pertanto posta l'esigenza di evitare possibili discriminazioni tra il trattamento tributario delle retribuzioni percepite dai lavoratori frontalieri residenti nei predetti 72 comuni non inclusi negli elenchi dei cantoni svizzeri, e la disciplina fiscale applicabile ai soggetti rientranti nel regime transitorio di cui all'articolo 9 dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Confederazione Svizzera relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri, fatto a Roma il 23 dicembre 2020 e ratificato ai sensi della legge 13 giugno 2023, n. 83, che prevede l'imposizione esclusiva in Svizzera,

A tal fine, la disposizione istituisce l'opzione per un regime di imposizione sostitutiva dell'IRPEF e delle addizionali regionali e comunali per i redditi di lavoro dipendente percepiti in Svizzera dai lavoratori frontalieri residenti nei citati comuni.



La finalità di tale regime sostitutivo è quella di assicurare ai predetti lavoratori un carico fiscale corrispondente a quello che avrebbero subito se fossero rientrati nel regime transitorio sopra illustrato.

A tal fine, torna utile rilevare che i redditi percepiti da tali lavoratori, in base all'art. 3 dell'accordo del 2020, sono assoggettati a tassazione in Svizzera nella misura dell'80 per cento dell'imposta applicata, invece, per intero agli analoghi redditi dei lavoratori rientranti nel regime transitorio di cui all'art. 9 dello stesso accordo. Pertanto, per assicurare lo stesso trattamento fiscale alle due categorie di lavoratori l'imposta sostitutiva è fissata nella misura del 25 per cento delle imposte applicate in Svizzera sui redditi in questione, corrispondente al risparmio fiscale che la Svizzera riconosce ai lavoratori assoggettati al regime di imposizione concorrente.

In particolare, al **comma 1** si prevede che i lavoratori dipendenti residenti nei comuni di cui all'Allegato 1 possono optare per l'applicazione, sui redditi da lavoro dipendente percepiti in Svizzera, di una imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle addizionali pari al 25 per cento delle imposte applicate in Svizzera, nella misura dell'80 per cento, sugli stessi redditi. Le imposte applicate in Svizzera risultano già determinate in base alla situazione concreta del singolo lavoratore frontaliere per quanto concerne i carichi di famiglia. Trattasi dei lavoratori dipendenti residenti nei comuni italiani il cui territorio si trova, totalmente o parzialmente, nella zona di 20 km dal confine con la Svizzera elencati nell'Allegato B alla procedura amichevole del 22 dicembre 2023 pubblicata sul sito del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle Finanze al fine dell'applicazione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri del 23 dicembre 2020, ma che non risultavano già inclusi negli elenchi dei cantoni dei Grigioni, del Ticino e del Vallese al fine dell'applicazione del previgente Accordo tra l'Italia e la Svizzera relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri del 3 ottobre 1974.

L'opzione è esercitabile se sussistono le seguenti condizioni:

- a) il lavoratore si qualifica come frontaliere ai sensi dell'articolo 2 dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera fatto a Roma il 23 dicembre 2020;
- b) il lavoratore, alla data di entrata in vigore del predetto Accordo, svolgeva, oppure tra il 31 dicembre 2018 e la predetta data aveva svolto, un'attività di lavoro dipendente in Svizzera nei cantoni dei Grigioni, del Ticino e del Vallese per un datore di lavoro residente in Svizzera o avente una stabile organizzazione o una base fissa in Svizzera;
- c) i redditi sono assoggettati a tassazione in Svizzera secondo i criteri di imposizione concorrente indicati nell'articolo 3 del citato Accordo.

Al **comma 2** si prevede che, in deroga a quanto previsto dall'articolo 11, comma 4, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, qualora il lavoratore opti per l'imposizione sostitutiva, le imposte pagate in Svizzera non sono ammesse in detrazione.

Al **comma 3** si prevede che l'opzione per l'imposizione sostitutiva va esercitata nella dichiarazione dei redditi ed il versamento dell'imposta sostitutiva è effettuato entro il termine per il versamento a saldo delle imposte sui redditi.

Al **comma 4** si prevede che l'ammontare delle imposte applicate in Svizzera di cui al comma 1 è convertito in euro sulla base del cambio medio annuale del periodo d'imposta in cui i redditi sono percepiti. Inoltre, per l'accertamento, la riscossione, le sanzioni e il contenzioso, si applicano, in quanto compatibili, le ordinarie disposizioni in materia di imposte dirette.

Il **comma 5** disciplina il caso particolare dei lavoratori frontalieri residenti nei comuni delle province di Brescia e di Sondrio. A differenza dei comuni a cui fa riferimento il comma 1, che non risultavano inclusi negli elenchi dei cantoni dei Grigioni, del Ticino e del Vallese, i comuni della provincia di Brescia erano invece precedentemente inclusi, salvo un comune, nell'elenco del cantone dei Grigioni. Analogamente, i comuni della provincia di Sondrio erano precedentemente inclusi, salvo due comuni, nell'elenco del cantone dei Grigioni. Per chiarezza, l'allegato 2 a cui fa riferimento il comma



5 elenca i comuni delle province di Brescia e di Sondrio inclusi nell'Allegato B alla procedura amichevole del 22 dicembre 2023 pubblicata sul sito del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle Finanze.

Tali lavoratori, qualora alla data di entrata in vigore (17 luglio 2023) dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera del 23 dicembre 2020, svolgevano, oppure tra il 31 dicembre 2018 e la predetta data di entrata in vigore avevano svolto, un'attività di lavoro dipendente in Svizzera nel cantone dei Grigioni per un datore di lavoro residente in Svizzera, rientrano nel regime transitorio di cui all'articolo 9 del predetto Accordo del 23 dicembre 2020 e quindi sono assoggettati ad un'imposizione esclusiva in Svizzera.

Al contrario, per i lavoratori che, nel medesimo periodo temporale, svolgevano o avevano svolto un'attività di lavoro dipendente nei cantoni del Ticino e del Vallese al comma 5 si prevede la possibilità di optare per l'imposta sostitutiva di cui al comma 1.

Al **comma 6** si stabilisce che, considerata la loro equiparazione ai frontalieri rientranti nel regime transitorio, i lavoratori destinatari del regime di favore di cui ai commi 1 e 5 sono tenuti al pagamento del contributo previsto dall'articolo 1, commi da 237 a 239, della legge 30 dicembre 2023, n. 213.

Nel contempo, al **comma 7** si prevede che, in deroga a quanto previsto dall'art. 10, comma 1, lettera e), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, tale contributo è detraibile dall'imposta sostitutiva nella misura del 20 per cento.

Infine, il **comma 8** prevede che il nuovo regime fiscale sostitutivo si applica per i redditi prodotti a decorrere dal periodo d'imposta 2024.

Art. 7 (Proroghe di termini in materia fiscale e per gli agenti della riscossione)

L'articolo 1, commi da 78 a 84, della legge n. 213 del 30 dicembre 2023, riconosce agli esercenti attività d'impresa che non adottano i principi contabili internazionali nella redazione del bilancio la facoltà, relativamente al periodo d'imposta in corso al 30 settembre 2023, di adeguare le esistenze iniziali dei beni di cui all'articolo 92 del TUIR attraverso l'eliminazione di esistenze iniziali di quantità e valori superiori a quelli effettivi e di iscrizione delle esistenze iniziali in precedenza omesse di quantità e valori. In particolare, il comma 82 del citato articolo 1 della legge n. 213 del 2023 prevede che l'imposta sostitutiva dovuta per l'adeguamento delle esistenze iniziali relative al periodo d'imposta in corso al 30 settembre 2023 deve essere versata in due rate, di cui la prima entro i termini previsti per il versamento del saldo delle imposte sui redditi relative al medesimo periodo d'imposta, la seconda entro i termini per il versamento della seconda o unica rata dell'acconto relativa al periodo successivo.

In considerazione delle complessità operative connesse al reperimento delle informazioni necessarie per la determinazione dei coefficienti di maggiorazione contenuti nel decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 24 giugno 2024 e al fine di consentire ai soggetti interessati dalla misura di avere più tempo a disposizione per le opportune valutazioni in merito all'accesso alla summenzionata disciplina dell'adeguamento del magazzino, il **comma 1** della disposizione in commento differisce il suddetto termine di versamento al 30 settembre 2024 per i soggetti per i quali il termine per il versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo di imposta in corso al 30 settembre 2023 viene a scadere entro il 29 settembre 2024. In sostanza, il differimento del versamento rileva per i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno civile (differimento di tre mesi) e per i soggetti con periodo d'imposta non coincidente con l'anno civile per i quali la scadenza del termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo di imposta in corso al 30 settembre 2023 è antecedente alla data del 30 settembre 2024.

Parimenti, il **comma 2** della medesima disposizione consente, in deroga alle disposizioni del codice civile e dei principi contabili nazionali (OIC), di adeguare le esistenze iniziali entro il 30 settembre 2024 per i soggetti per i quali l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in corso al 30 settembre



2023 scade entro la data del 29 settembre 2024. In tali casi, l'adeguamento può essere effettuato nell'esercizio successivo a quello in corso al 30 settembre 2023 (2024 per i soggetti con esercizio coincidente con l'anno civile) senza, pertanto, incidere sui bilanci eventualmente già approvati. La fruizione di tale facoltà di iscrizione delle rettifiche relative al magazzino non determina alcun effetto sui termini di versamento dell'imposta sostitutiva, così come differiti (al 30 settembre 2024) con le disposizioni di cui al comma 1.

Restano fermi gli originari termini di versamento se la scadenza del termine di versamento della prima rata è successiva alla data del 29 settembre 2024, nonché quelli relativi alla seconda rata. Tuttavia, qualora il "nuovo" termine di versamento della prima rata dovesse scadere successivamente a quello previsto per l'originario versamento della seconda rata, anche il termine di versamento della seconda rata è differito al 30 settembre 2024: in sostanza, in tale circostanza il versamento è effettuato in unica soluzione (si pensi al caso di soggetti con esercizio non coincidente con l'anno civile 1/10/2022-30/09/2023 che avrebbero la scadenza del termine di versamento della seconda rata entro il 31/08/2024).

Il **comma 3**, inoltre, è finalizzato a prorogare, dal 30 giugno 2024 al 30 novembre 2024, i termini di versamento dell'imposta sostitutiva e di redazione della perizia giurata di stima, previsti dall'articolo 1, comma 52, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, in materia di rideterminazione dei valori di acquisto delle partecipazioni negoziate e non negoziate in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione e dei terreni edificabili e con destinazione agricola, posseduti alla data del 1° gennaio 2024.

Il **comma 4**, infine, è diretto a consentire ai soggetti che alla data del 1° gennaio 2020 erano già iscritti nell'albo di cui all'articolo 53 del d.lgs. n. 446 del 1997, di adeguare il proprio capitale sociale in tempi più lunghi, vale a dire entro il 31 dicembre 2025, rispetto a quelli che si iscrivono per la prima volta nell'albo stesso. Tale ulteriore proroga si fonda sulla circostanza che la legge di delega n. 111 del 2023 prevede, all'art. 14, comma 1, lett. f), la revisione del sistema della riscossione delle entrate degli enti locali che deve riguardare, tra l'altro, anche il sistema di vigilanza sui soggetti abilitati ad effettuare l'attività di accertamento e di riscossione delle entrate degli enti locali, nonché sui soggetti che svolgono esclusivamente le relative funzioni e attività di supporto propedeutiche all'accertamento e alla riscossione delle entrate degli enti locali e delle società da essi partecipate. Pertanto, la proroga dell'adeguamento appare necessaria proprio in virtù dei tempi richiesti per l'emanazione del decreto delegato concernente i tributi locali.

Il **comma 5** reca la copertura finanziaria delle minori entrate derivanti dal comma 3.

Art. 8 (Misure in materia di Piano nazionale complementare)

Il **comma 1** stabilisce che le risorse di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, oggetto della informativa presentata al Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS) in data 9 luglio 2024, per gli importi di indicati nell'allegato 3 al decreto-legge, sono accantonate e rese indisponibili, nei rispettivi stati di previsione della spesa sino alla data del 30 settembre 2024. Viene precisato che, qualora le Amministrazioni dimostrino la sussistenza di obbligazioni giuridicamente vincolanti alla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame, anche sulla base dei sistemi di monitoraggio del Ministero dell'economia e delle finanze e in quelli ad essi collegati, le suddette somme, in misura pari all'importo necessario ad assicurare la conclusione dei relativi interventi, sono disaccantonate e rese nuovamente disponibili. Inoltre, si prevede che una quota fino a 750 milioni di euro per l'anno 2024 delle risorse di cui al primo periodo è destinata alla copertura degli eventuali oneri derivanti del credito d'imposta ZES di cui all'articolo 1 del decreto-legge in esame.

Il **comma 2** stabilisce che per le risorse del Piano nazionale complementare diverse da quelle di cui al comma 1, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge n. 19 del 2024, conseguente alla informativa presentata in data 9 luglio 2024, fermo



restando quanto previsto dai commi 2 e 3 del citato articolo 1 del decreto-legge n. 19 del 2024, può essere adottato entro il 15 novembre 2024.

Art. 9 (Estensione della tutela assicurativa degli studenti e del personale del sistema nazionale di istruzione e formazione, della formazione terziaria professionalizzante e della formazione superiore per l'anno scolastico e accademico 2024-2025 e misure urgenti per l'avvio dell'anno scolastico 2024-2025)

L'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, ha previsto che «Allo scopo di valutare l'impatto dell'estensione della tutela assicurativa degli studenti e degli insegnanti, esclusivamente per l'anno scolastico e per l'anno accademico 2023-2024, l'obbligo di assicurazione di cui all'articolo 1, terzo comma, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 si applica anche allo svolgimento delle attività di insegnamento-apprendimento nell'ambito del sistema nazionale di istruzione e formazione, della formazione terziaria professionalizzante e della formazione superiore.».

Il **comma 1** della disposizione in esame prevede l'estensione della tutela in esame anche all'anno scolastico e accademico 2024-2025, in particolare per il periodo 1° settembre 2024 - 31 agosto 2025.

Il **comma 2** reca la quantificazione degli oneri, per gli anni 2024 e 2025, derivanti dall'attuazione del comma 1 e individua le relative coperture finanziarie. Inoltre, così come già previsto al comma 3 dell'articolo 18 del decreto-legge n. 48 del 2023, si prevede che le risorse relative ai rimborsi da corrispondere all'INAIL, riferite all'anno scolastico e accademico 2024-2025, non utilizzate alla chiusura dell'esercizio, sono conservate nel conto dei residui per essere utilizzate nell'esercizio successivo fino alla rendicontazione dell'effettiva spesa.

I **commi 3 e 4** recano misure urgenti per l'efficiente utilizzo di risorse per l'anno scolastico 2024/2025.

Nello specifico, il **comma 3** mira a svincolare le risorse di cui all'articolo 20, comma 4, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66 dall'originario vincolo di destinazione per essere utilizzate per differenti finalità, per un migliore impiego delle risorse, secondo le necessità registrate dalle istituzioni scolastiche per dare copertura ai numerosi istituti contrattuali/compensi/indennità gravanti sul Fondo del Miglioramento dell'Offerta Formativa (MOF). La disposizione è urgente e necessaria posto che l'utilizzo di dette risorse è indispensabile per poter avviare la contrattazione integrativa per l'anno scolastico 2024/2025.

Analogamente, il **comma 4** mira a recuperare risorse da destinare all'avvio dell'anno scolastico 2024/2025. In particolare, si interviene sulla legge di bilancio del 2021, sostituendo il comma 623, al fine di destinare la dotazione di 20 milioni di euro per ridurre il fenomeno del divario digitale e rafforzare l'istituzione della filiera tecnologico-professionale. Si rappresenta che la dotazione, inizialmente finalizzata a ridurre il fenomeno del divario digitale e favorire la didattica digitale integrata nel periodo pandemico, non è stata impiegata per tale finalità, in quanto sono stati adottati ulteriori decreti che hanno soddisfatto integralmente tale esigenza. Pertanto, si ritiene di poter destinare tali risorse per continuare a ridurre il fenomeno del divario digitale e accompagnare la sperimentazione relativa all'istituzione della filiera tecnologico-professionale, di cui al D.M. 7 dicembre 2023, n. 240, attesa la prossima approvazione in via definitiva del disegno di legge di istituzione della stessa. La disposizione è contraddistinta da necessità e urgenza in quanto tali risorse intendono supportare e rafforzare la sperimentazione afferente all'istituzione della filiera tecnologico-professionale, il cui avvio è previsto a decorrere dall'anno scolastico 2024/2025.

Art. 10 (Disposizioni in materia di società a controllo pubblico e di attuazione delle misure del PNRR)

Con riferimento al **comma 1**, si rappresenta che, in linea con la disciplina dettata dal decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (c.d. TUF), a tutela del corretto funzionamento del mercato dei



capitali e degli investitori, si rende necessario meglio chiarire la portata dell'articolo 2, comma 1, lett. p), del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (in seguito "TUSP"), che definisce le società quotate come «le società a partecipazione pubblica che emettono azioni quotate in mercati regolamentati; le società che hanno emesso, alla data del 31 dicembre 2015, strumenti finanziari, diversi dalle azioni, quotati in mercati regolamentati», tenuto conto che per talune società che hanno emesso tali strumenti finanziari, i medesimi strumenti di finanziamento sono giunti a scadenza.

La disposizione in esame è rilevante al fine di fornire certezza giuridica del regime applicabile, a tali società e alle proprie controllate, in quanto per espressa previsione dell'articolo 1, comma 5, del TUSP, si applicano le disposizioni del Testo unico "solo se espressamente previsto".

Con particolare riferimento alle società che hanno emesso strumenti finanziari, diversi dalle azioni, quotati in mercati regolamentati, l'articolo 26, comma 5, aggiunge: «Nei dodici mesi successivi alla sua entrata in vigore, il presente decreto non si applica alle società in partecipazione pubblica che, entro la data del 30 giugno 2016, abbiano adottato atti volti all'emissione di strumenti finanziari, diversi dalle azioni, quotati in mercati regolamentati. I suddetti atti sono comunicati alla Corte dei conti entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Ove entro il suddetto termine di dodici mesi il procedimento di quotazione si sia concluso, il presente decreto continua a non applicarsi alla stessa società. Sono comunque fatti salvi, anche in deroga all'articolo 7, gli effetti degli atti volti all'emissione di strumenti finanziari, diversi dalle azioni, quotati in mercati regolamentati, adottati prima della data di entrata in vigore del presente decreto».

Come si evince dal quadro normativo sopra delineato, le società emittenti strumenti finanziari, diversi dalle azioni, quotati in mercati regolamentati, sono escluse dall'applicazione del TUSP se l'emissione è avvenuta: (i) entro la data del 31 dicembre 2015 in base al richiamato art. 2, comma 1, lett. p), del TUSP (termine spostato al 31 dicembre 2021 per le società del comparto energetico ai sensi dell'art. 52, comma 1-bis, del D.L. n. 50/2022); (ii) oppure all'esito di un procedimento avviato entro la data del 30 giugno 2016 e concluso entro il termine di dodici mesi dall'entrata in vigore del Testo unico, come prescritto dall'articolo 26, comma 5, del TUSP.

Considerato il tempo intercorso rispetto alle date prese a riferimento dalla sopra citata normativa e la durata media e la tipologia degli strumenti finanziari in argomento, è necessario chiarire che lo *status* di "quotata" permane in caso di una nuova emissione in sostanziale continuità con la precedente, considerata la finalità di fornire un quadro operativo idoneo a consentire la prosecuzione delle attività gestionali in un contesto di *level playing field* con il mercato.

Con riferimento al **comma 2**, si rappresenta che l'articolo 8, comma 2-*quater*, della legge n. 287/1990, recante "Norme per la tutela della concorrenza e del mercato", introdotto nel 2001 dall'articolo 11, comma 3, della legge n. 57, ha posto un obbligo legale a contrarre in capo alle imprese pubbliche che esercitano servizi di interesse economico generale (SIEG) ovvero che operano in regime di monopolio sul mercato (di seguito, per semplicità, gli "incumbent").

Qualora dette imprese rendano disponibili a società da esse partecipate o controllate - operanti in mercati diversi da quelli di riferimento - determinati beni o servizi di cui abbiano la disponibilità esclusiva, queste sono tenute a renderli accessibili, a condizioni equivalenti, anche alle altre imprese direttamente concorrenti.

Tale obbligo - introdotto in un periodo in cui la disciplina dell'accesso nei mercati regolati, all'epoca largamente in regime di monopolio legale, non aveva un grado di perfezionamento paragonabile a quello attuale - appare sproporzionato rispetto al fine, che è quello di offrire alle imprese concorrenti pari condizioni rispetto alle imprese partecipate o controllate dall'incumbent, ossia da quell'impresa che, ad esempio, ha nella propria disponibilità, per effetto di disposizione di legge e in regime di proprietà o concessione, beni o servizi di cui i concorrenti, potenziali "nuovi entranti" nel mercato in questione, non possono disporre.

Gli effetti dell'articolo 8, comma 2-*quater*, sono stati ampiamente assorbiti dalle specifiche discipline di settore, di derivazione europea, che regolano l'accesso nei settori dell'energia elettrica, del gas naturale, delle telecomunicazioni, del servizio postale, tutte basate sulla necessità che, per poter accedere ai beni dell'incumbent, i nuovi entranti debbano, ad esempio, dimostrare che tali beni sono



non replicabili e non sostituibili (e quindi non vi è alternativa valida), rivolgere all'incumbent richieste ragionevoli d'accesso e pagare un canone proporzionato.

Tali limitazioni al diritto d'accesso dei nuovi entranti - ormai pacifiche nell'ordinamento dei settori regolati e rimesse, quanto agli aspetti regolatori, alla competenza delle autorità di settore - non sono invece previste dal comma 2-quater che si configura, come detto, quale "obbligo legale a contrarre", senza che, per concedere l'accesso, l'ordinamento appronti adeguati presidi.

L'applicazione di tale obbligo, così come attualmente previsto dall'articolo 8 della legge n. 287/1990, può avere conseguenze estremamente negative.

Tra queste, a mero titolo esemplificativo, si segnalano le seguenti: i nuovi entranti, assistiti dall'obbligo a contrarre posto in capo all'incumbent, potrebbero essere fortemente disincentivati ad esplorare valide alternative pur presenti nel mercato di riferimento, con effetti regressivi per lo sviluppo del mercato stesso e dell'offerta; i nuovi entranti potrebbero porre in essere strategie "di disturbo" nei confronti dell'incumbent, senza in realtà essere realmente interessati al confronto competitivo (e alle positive conseguenze che questo comporta) nel medio-lungo periodo; è peraltro attualmente impossibile per l'incumbent opporre un rifiuto a richieste irragionevoli o insostenibili dal punto di vista economico-finanziario; in alcuni mercati, i concorrenti sono più forti delle imprese partecipate o controllate dall'incumbent (perché, ad esempio, hanno maggiori quote di mercato), per cui l'applicazione del comma 2-quater può finire, paradossalmente, per favorire il concorrente più forte a scapito di quello più debole; i concorrenti potrebbe utilizzare i beni dell'incumbent, gravati da oneri di servizio pubblico (e quindi gravati sia dal punto di vista economico, sia dal punto di vista delle condizioni di offerta universale e presenza territoriale capillare anche in zone a fallimento di mercato) per porre in essere strategie di c.d. "cherry picking", scegliendo liberamente presso quali aree - di certo le più profittevoli - offrire i propri beni o servizi, tralasciando quelle in cui, comunque, l'incumbent è tenuto a mantenere la propria rete fisica, sopportando i costi non coperti dal finanziamento pubblico del servizio universale.

Gli operatori su cui grava l'obbligo sarebbero costretti a dare accesso alla propria rete ad un numero potenzialmente infinito di altri operatori di mercato, anche se dotati di elevato fatturato e di una propria rete infrastrutturale. Ciò in modo del tutto contrario alle finalità di cui alla legge antitrust (ossia, tra l'altro, il favor ai piccoli operatori), finendo paradossalmente con il favorire operatori di grandi dimensioni.

In definitiva, l'applicazione del comma 2-quater potrebbe avere effetti persino radicalmente contrari a quelli che la disposizione si propone di realizzare.

Pertanto, la disposizione abroga il suddetto 2-quater ed elimina, per ragioni di mero coordinamento, il riferimento al comma 2-quater (perché appunto soppresso) dal comma 2-quinquies, relativo ai poteri esercitabili dall'AGCM.

I **commi da 3 a 13** sono volti a disciplinare gli adempimenti relativi alla fase pilota di cui al milestone M1C1-118 della riforma 1.15, che prevede la elaborazione degli schemi di bilancio *accrual*, con riferimento all'esercizio 2025.

La finalità della Riforma 1.15 del PNRR è quello di implementare un sistema di contabilità basato sul principio *accrual* unico per il settore pubblico, in attuazione della Direttiva n. 85/2011 del Consiglio dell'Unione Europea relativa ai requisiti per i quadri di bilancio degli Stati membri, così come modificata dalla Direttiva EU 1265/2024, e in linea con il percorso delineato a livello internazionale (IPSAS Board) ed europeo (EC EUROSTAT) per la definizione di principi e standard contabili nelle pubbliche amministrazioni (IPSAS/EPSAS).

Tale finalità si realizza attraverso le tappe (traguardi e obiettivi) illustrate nella tabella, come modificate con le Decisioni del Consiglio della UE n. 1651/23 del 5 dicembre 2023 e n. 9399/24 del 7 maggio 2024.

Milestone M1C1-108 - Prevede, entro il secondo trimestre 2024, il completamento e l'approvazione di:

- un quadro concettuale di riferimento



- un unico set di standard contabili, denominati ITAS (Italian public sector Accounting Standards) basati sul principio *accrual* e ispirati agli IPSAS (International Public Sector Accounting Standards) e agli elaborandi EPSAS (European Public Sector Accounting Standards), in coerenza con le indicazioni del gruppo di lavoro Eurostat impegnato nella definizione degli EPSAS;
- un Piano dei Conti Multidimensionale.

“Target M1C1-117 - Prevede la conclusione, entro il primo trimestre 2026, del primo ciclo di formazione per la transizione al nuovo sistema contabile *accrual* per i rappresentanti delle amministrazioni pubbliche che coprano almeno il 90% della spesa pubblica primaria;

“Milestone M1C1-118” - Dispone che, entro il secondo trimestre 2026:

- siano predisposti, in via sperimentale (*pilot*) schemi di bilancio *accrual* coerenti con i principi e le regole contabili del nuovo sistema, riferiti all’esercizio 2025, da parte di un numero di amministrazioni pubbliche che coprano almeno il 90 % della spesa pubblica primaria.
- sia adottato un atto legislativo che disciplini l'introduzione del nuovo sistema di contabilità per competenza economica, a partire dal 2027, accompagnato da un piano formativo e dalla predisposizione dei manuali operativi;

Per la definizione di un sistema di contabilità *accrual* unico per le pubbliche amministrazioni è stata istituita, con Determina del Ragioniere Generale dello Stato n. 35518 del 5 marzo 2020, una specifica Struttura di *governance*; successivamente, il decreto-legge n. 152/2021 del 6 novembre 2021, convertito con modificazioni dalla legge n. 233 del 29 dicembre 2021, ha affidato alla predetta Struttura le attività connesse alla realizzazione della Riforma 1.15 del PNRR. La Struttura di *governance* è composta da:

- lo *Standard Setter Board*, organo tecnico indipendente, i cui componenti operano senza vincolo di rappresentanza e di mandato;
- il Comitato Direttivo, con compiti decisionali, di iniziativa e di indirizzo delle attività della Struttura di *governance*;
- il Gruppo di consultazione, con funzione consultiva interna;
- la Segreteria tecnica, incardinata presso il Servizio Studi Dipartimentale della RGS, con funzione di supporto all’operatività della Struttura di *governance*.

Con la stessa Determina del Ragioniere Generale dello Stato n. 17648 del 2 febbraio 2022 è stato definito il procedimento di statuizione (*due process*) degli standard contabili a base *accrual* (ITAS) ed è stato previsto un procedimento di programmazione triennale delle attività, con aggiornamento annuale.

E’ stato aperto il sito web dedicato alla contabilità *accrual* (<https://accrual.rgs.mef.gov.it/it/>), che costituisce un punto di accesso istituzionale alle attività connesse alla Riforma 1.15 del PNRR, nel quale sono messe a disposizione tutte le informazioni e la documentazione prodotta nell’ambito dei lavori della Struttura di *governance* per la realizzazione della Riforma stessa; è stato aperto, all’interno dello stesso sito, il Portale della formazione *accrual*, dedicato alle amministrazioni incluse nel perimetro di attuazione della Riforma 1.15.

Il 26 giugno 2024, con l’approvazione degli ultimi standard in lavorazione, il Comitato Direttivo ha completato il set di *standard* contabili previsto dalla Riforma 1.15, raggiungendo in tal modo l’obiettivo della prima *Milestone* della Riforma 1.15 (M1C1-108). Ai fini della rendicontazione della predetta *milestone*, con Determina del Ragioniere Generale dello Stato n. 176775 del 27 giugno 2024 sono stati formalmente recepiti: il Quadro concettuale, i diciotto standard contabili ITAS e il Piano dei Conti multidimensionale.



Il 27 giugno 2024 è stata firmata la Convenzione n. 176832 tra la Scuola Nazionale dell'Amministrazione (SNA) e il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato (RGS) avente per oggetto la validazione e certificazione dei corsi multimediali costituenti il programma formativo di base previsto dal *Target* M1C1-117

Successivamente al raggiungimento del Milestone M1C1-108, si è reso necessario adottare una disposizione normativa per disciplinare gli adempimenti relativi all'elaborazione degli schemi di bilancio *accrual*, con riferimento all'esercizio 2025, da parte di un numero di amministrazioni che coprano almeno il 90% della spesa pubblica primaria (*milestone* M1C1-118); ciò come fase preparatoria e propedeutica alla adozione, entro il secondo trimestre 2026, del provvedimento legislativo che disciplinerà l'introduzione della riforma stessa a partire dal 2027. La norma disciplina, tra l'altro, il completamento della formazione di base per le amministrazioni assoggettate alla fase pilota (*milestone* M1C1-117).

Il **comma 3** contiene l'indicazione delle amministrazioni pubbliche assoggettate agli adempimenti della fase pilota, di cui al milestone M1C1-118 della Riforma 1.15; più specificamente:

- elenca le amministrazioni che dovranno produrre gli schemi di bilancio *accrual* per la fase pilota, con riferimento all'esercizio 2025.

Nella lettera *a*) è specificato che le amministrazioni centrali incluse nel Bilancio dello Stato (i ministeri) sono considerati parte di una unica *reporting entity*; sono, invece, considerate come distinte *reporting entities* la Presidenza del Consiglio dei ministri e le Agenzie fiscali.

Nelle lettere da *b*) a *l*), le amministrazioni sono suddivise per comparti o gruppi omogenei, individuati in coerenza con l'attuale normativa amministrativa e contabile e con l'articolazione dell'elenco delle amministrazioni predisposto annualmente dall'Istituto Nazionale di Statistica (elenco Istat);

Nella lettera *m*) sono inclusi, in via residuale, gli enti e le amministrazioni pubbliche non facenti parte dei gruppi specificamente elencati nelle lettere precedenti.

Il **comma 4** esclude dagli adempimenti di cui alla fase pilota: le società e gli enti indicati, in via residuale, alla lettera *m*) del comma 3, se di limitate dimensioni; le dimensioni sono individuate in base a due parametri analoghi a quelli utilizzati dal codice civile per individuare le società che redigono un bilancio di esercizio semplificato (numero dipendenti inferiore a 50 e volume entrate inferiore a 8,8 milioni annui). Lo stesso comma esclude dai medesimi adempimenti: a) gli istituti scolastici di ogni ordine e grado, b) gli istituti di alta formazione artistica, coreutica e musicale (AFAM), c) i musei, le soprintendenze e gli istituti autonomi della cultura che, nell'elenco Istat, sono considerati come unità locali, rispettivamente, del Ministero dell'istruzione e del merito, del Ministero della cultura e del Ministero dell'università e della ricerca. Sono escluse le amministrazioni assoggettate a procedure di liquidazione. Restano, altresì, esclusi dalla predisposizione degli schemi di bilancio gli organi costituzionali e a rilevanza costituzionale.

Il **comma 5** rinvia ad un elenco puntuale delle amministrazioni soggette agli adempimenti della fase pilota, che sarà adottato con determina del Ragioniere Generale dello Stato, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del decreto-legge in esame. e che sarà pubblicato sul sito web della Riforma 1.15 del PNRR.

Il **comma 6** stabilisce quali sono gli schemi da elaborare per la fase pilota e il significato di tale elaborazione rispetto alla Riforma 1.15 del PNRR; in particolare precisa che gli schemi che le amministrazioni soggette alla fase pilota dovranno elaborare devono essere coerenti con quelli disciplinati dagli standard contabili ITAS (in particolare ITAS 1) e devono comprendere, almeno, il Conto Economico 2025 e lo Stato Patrimoniale al 31/12/2025;

Il **comma 7** specifica che, nelle more dell'adozione del sistema di contabilità economico-patrimoniale unico di cui alla milestone M1C1-118 della riforma 1.15 del PNRR, gli schemi di bilancio per l'esercizio 2025 sono predisposti, esclusivamente, per finalità di sperimentazione nell'ambito della fase pilota di cui al medesima milestone e, pertanto, non sostituiscono gli schemi di bilancio e di rendiconto prodotti, per lo stesso esercizio, in applicazione delle disposizioni e dei regolamenti contabili vigenti.



Il **comma 8** stabilisce che, sulla base dei requisiti generali individuati con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze da adottare entro il 31 marzo 2025, le amministrazioni di cui al comma 3 provvedono alla realizzazione di una analisi degli interventi di adeguamento dei propri sistemi informativi per il recepimento degli standard contabili di cui alla milestone M1C1-108.

Il **comma 9** specifica che, per la fase pilota, in attesa del completamento degli interventi di adeguamento dei sistemi informativi e della adozione della norma di riforma, entro il secondo trimestre del 2026, le amministrazioni possono produrre i nuovi schemi di bilancio per il 2025 riclassificando i propri saldi contabili alla fine del 2025 secondo il piano dei conti multidimensionale e apportando a tali saldi le integrazioni e le rettifiche necessarie per l'applicazione dei principi contabili ITAS.

Il **comma 10** stabilisce l'obbligo del completamento della formazione di base (primo ciclo di formazione) da parte dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, della legge n. 196 del 2009, con esclusione delle società, puntualizzando che tali soggetti dovranno concorrere al raggiungimento del target M1C1-117 del PNRR (completamento del ciclo di formazione di base sui principi e le regole del sistema contabile entro il primo trimestre 2026). La formazione di base verrà erogata mediante il portale della formazione, accessibile tramite il sito web della riforma *accrual*.

Il **comma 11** rinvia ad uno o più decreti del Ministero dell'economia e delle finanze le istruzioni di natura procedurale e tecnico contabile in relazione: all'utilizzo dei modelli di raccordo fra il piano dei conti di cui al milestone M1C1-108 e le voci dei principali piani dei conti e modelli contabili vigenti, alle modalità di erogazione del primo ciclo di formazione di base e alle modalità di trasmissione telematica degli schemi di bilancio alla Ragioneria Generale dello Stato.

Il **comma 12**, inoltre, specifica che per gli adempimenti per la fase pilota della riforma 1.15 del PNRR le amministrazioni si avvalgono delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il **comma 13** prevede la non applicazione alla società Autostrade Alto Adriatico S.p.a., in considerazione delle sue particolari caratteristiche, di disposizioni in materia di contenimento della spesa, sino alla durata dello stato di emergenza (nel settore del traffico e della mobilità nell'autostrada A4, nella tratta Quarto d'Altino-Trieste e nel raccordo autostradale Villesse-Gorizia) e comunque non oltre il 31 dicembre 2024.

Art. 11 (Rifinanziamento di Fondi e interventi in materia di ricerca, assistenza e cura)

La disposizione, al **comma 1**, destina le risorse affluite al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri per fronteggiare le straordinarie esigenze connesse allo stato di emergenza da COVID-19, dichiarato con la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 e provvedimenti conseguenti, nell'ambito del predetto bilancio autonomo, per un importo pari a 150 milioni di euro per l'anno 2024, all'incremento del Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, per le finalità generali di cui agli articoli 23, 24 e 29 del citato decreto legislativo.

Il **comma 2** stabilisce che la dotazione del Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, è incrementata di 50 milioni di euro per l'anno 2024.

Il **comma 3** stabilisce che la dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è incrementata di 23 milioni di euro per l'anno 2024 e di 7,8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026.

Il **comma 4** prevede l'assegnazione, nell'anno 2024, di un contributo di 11 milioni di euro per la fondazione Santa Lucia IRCCS di Roma.

Il **comma 5** reca la copertura finanziaria degli oneri derivanti dai commi 2, 3 e 4.



Art. 12 (Disposizioni urgenti in materia di promozione dell'attività di ricerca svolta dalle università)

La disposizione, al **comma 1**, mira a svincolare per l'anno 2024 le risorse del fondo per la ricerca e competitività che ora sono destinati dall'articolo 238, comma 5, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 alla promozione di "attività di ricerca svolta dalle università e valorizzare il contributo del sistema universitario alla competitività del paese". In particolare, l'importo di 50 milioni di euro è destinato alla presentazione e valutazione dei progetti della programmazione triennale del decreto ministeriale n. 773 del 2024 relativi alle linee B (Promuovere le reti della ricerca e valorizzare la competitività del Paese) ed E (Valorizzare il personale delle università, anche attraverso gli incentivi alla mobilità). Alla valutazione di tali progetti B ed E resteranno destinati 100 milioni del biennio 2025-2026, invece che gli attuali 150 milioni di euro.

Il **comma 2**, alla **lettera a)**, intende stabilire un termine per la presa di servizio dei professori di seconda fascia che saranno reclutati attraverso le progressioni di carriera dei ricercatori a tempo indeterminato con ASN, mentre l'attuale formulazione del comma 1-*bis* dell'articolo 15 del decreto-legge n. 71 del 2024, fissa un termine solo per l'adozione dei bandi; alla **lettera b)**, consente di utilizzare le risorse dei piani straordinari di cui all'articolo 15 del decreto-legge n. 71 del 2024, come modificato dalla legge di conversione n. 106 del 2024, con termini più ampi e prestabiliti, ossia entro, rispettivamente il 31 dicembre 2026 (invece che il 31 ottobre 2024) per il personale docente e non docente reclutato con le risorse assegnate con il decreto ministeriale n. 445/2022 (300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023) e il 31 dicembre 2027 (invece che 31 ottobre 2025) per il personale docente e non docente reclutato con le risorse assegnate con il decreto ministeriale n. 795/2023 (340 milioni di euro a decorrere dal 2024). In entrambi i casi la platea dei soggetti destinatari resta immutata e predefinita entro il limite delle risorse finanziarie stanziata. Viene tuttavia stabilito un termine certo e adeguato in relazione al quale può essere dispiegato il piano straordinario di reclutamento, tenuto conto delle conseguenze stabilite dalla norma stessa in caso di mancato reclutamento. Con riferimento alle progressioni di carriera dei ricercatori a tempo indeterminato (comma 1-*bis*) decorso il termine stabilito dalla norma, le risorse non utilizzate vengono riassegnate a tutti gli Atenei a copertura degli oneri stipendiali del personale delle Università. Con riferimento ai piani straordinari di reclutamento in itinere del personale docente e non docente (comma 1-*quinquies*), le università possono decidere di non utilizzare le risorse assegnate per il reclutamento di ulteriore personale, ma per fare fronte all'incremento degli oneri stipendiali del personale in servizio; in particolare decorso i termini indicati dalla norma le risorse resteranno comunque assegnate ai medesimi Atenei e potranno essere destinate agli oneri stipendiali del personale. Peraltro, qualora, decorso il termine indicato, le università intendessero utilizzare le risorse assegnate per il reclutamento di ulteriore personale, tale reclutamento sarà possibile esclusivamente entro i limiti delle facoltà assunzionali alle stesse assegnate.

L'articolo 15 del citato decreto-legge n. 71 del 2024, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 106 del 2024 disciplina la possibilità per le università di bandire procedure per la chiamata di professori universitari di seconda fascia riservate ai ricercatori universitari a tempo indeterminato, in possesso di abilitazione scientifica nazionale, con un vincolo di almeno un quinto, per le chiamate di cui all'articolo 18, comma 4, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, ossia coloro che nell'ultimo triennio non hanno prestato servizio quale professore ordinario di ruolo, professore associato di ruolo, ricercatore a tempo indeterminato, ricercatore a tempo determinato di cui all'articolo 24, comma 3, lettere a) e b) della citata legge n. 240 del 2010, o non sono stati titolari di assegni di ricerca ovvero iscritti a corsi universitari nell'università stessa ovvero per la chiamata di cui all'articolo 7, comma 5-*bis*, della sopra riportata legge n. 240 del 2010.

Questo nuovo piano straordinario di reclutamento del personale universitario riprogramma le risorse delle tre tipologie di piani straordinari precedenti.



Art. 13 (Misure economiche urgenti in materia di collegi di merito)

La disposizione, al **comma 1**, autorizza la spesa di 1 milione di euro, per l'anno 2024, per i collegi di merito accreditati di cui al decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68.

Il **comma 2** stabilisce che possono accedere al contributo di cui al comma 1 solo gli enti che erogano un numero di borse di studio o agevolazioni a favore degli studenti del Collegio di merito per un importo globale superiore a un terzo della sommatoria delle rette per l'anno accademico di riferimento. In sede di verifica dei requisiti di accredito di cui all'articolo 6, comma 1, del Decreto Ministeriale 8 settembre 2016 n. 673, il Ministero verifica il rispetto di cui al precedente periodo per l'accesso al contributo.

Il **comma 3** reca la copertura finanziaria degli oneri derivanti dalla disposizione.

Art. 14 (Misure urgenti in materia di finanziamento di attività culturali)

L'articolo dispone misure necessarie e urgenti in materia di finanziamento di attività culturali.

Il **comma 1** dispone l'istituzione del Comitato nazionale "Neapolis 2500" al fine di celebrare la storia, la cultura e l'arte della città di Napoli e il suo contributo allo sviluppo del patrimonio storico e artistico della Nazione, nonché alla formazione dell'identità italiana, nella ricorrenza del venticinquesimo centenario della fondazione dell'antica Neapolis da parte dei Cumani, avvenuta, secondo la tradizione, il 21 dicembre dell'anno 475 a.C. Il Comitato è nominato con decreto del Ministro della cultura, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge in commento. Lo stesso decreto di nomina determina, altresì, i compiti le modalità di funzionamento e di scioglimento del Comitato. Si prevede la gratuità dell'incarico di componente del Comitato e il diritto al solo rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per le attività strettamente connesse al funzionamento del Comitato, secondo la normativa vigente. A favore del Comitato è disposto un contributo pari a 1 milione di euro per l'anno 2024. Inoltre, al Comitato possono essere destinati contributi di enti pubblici e privati, lasciti, donazioni e liberalità di ogni altro tipo.

Il **comma 2** dispone uno stanziamento in favore del Comune di Gorizia pari a 3 milioni di euro per il 2024 al fine di sostenere la realizzazione degli eventi culturali nell'ambito delle iniziative per la capitale europea della cultura 2025.

Il **comma 3**, in analogia a quanto disposto all'articolo 7, comma 6-*quater*, del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18, reca una disposizione normativa che ha il fine di agevolare la gestione contabile delle risorse erogate in favore degli istituti e luoghi della cultura afferenti alle Direzioni regionali Musei divenute Uffici dotati di autonomia speciale, anche mediante accorpamento a Uffici già esistenti, ai sensi dell'articolo 24 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 marzo 2024, n. 57, assicurando la continuità dell'operatività delle contabilità ordinarie a esse intestate, seppur temporaneamente, fino al 31 dicembre 2024. In particolare, si prevede che le Direzioni regionali Musei trasformate in uffici dotati di autonomia speciale, anche mediante accorpamento a uffici già esistenti, ai sensi dell'articolo 24 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 marzo 2024, n. 57, possono esaurire le disponibilità iscritte nelle contabilità ordinarie loro intestate entro il 31 dicembre 2024. Le suddette risorse sono legate all'esistenza di obbligazioni giuridiche assunte anche a valere su finanziamenti già approvati a favore di interventi di tutela del patrimonio culturale nazionale. Infatti, con il nuovo regolamento di organizzazione del Ministero della cultura (DPCM 57/2024), le Direzioni regionali Musei (ridenominate Direzioni regionali Musei nazionali) Piemonte, Emilia-Romagna, Abruzzo, Puglia, Basilicata e la Direzione Musei statali della città di Roma, attualmente uffici di livello dirigenziale non generale periferici della Direzione generale Musei, vengono unite a musei già dotati di autonomia speciale. Le Direzioni regionali Musei della Calabria, della Campania, del Lazio, della Lombardia, della Toscana, del Veneto e della Sardegna, attualmente uffici di livello dirigenziale non generale periferici della Direzione generale Musei, sono trasformate in istituti dotati di autonomia speciale con la nuova denominazione di Direzioni regionali Musei nazionali. L'analogia norma di cui



all'articolo 7, comma 6-quater, del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215 è stata richiesta da RGS a seguito della mini riorganizzazione attuata con DPCM 17 ottobre 2023, n. 167 che aveva già conferito l'autonomia speciale ad alcune Direzioni regionali Musei accorpandole ad istituti già dotati di autonomia speciale. L'ultimo periodo reca la clausola di invarianza finanziaria.

Il **comma 4** elimina la limitazione temporale di cui all'articolo 90, comma 12, lett. b), della legge n. 289/2002 concernente la concessione della garanzia relativa ai grandi eventi sportivi internazionali, al fine di consentire la concessione della richiamata garanzia anche per eventi che si svolgeranno successivamente a tale data.

Il **comma 5** reca la copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'articolo in commento.

Art. 15 (Misure urgenti a favore degli investimenti nei Paesi esteri)

Il **comma 1** è finalizzato a esentare dalla prestazione della garanzia, su domanda dell'impresa richiedente, le domande di finanziamento agevolato a valere sul fondo di cui all'articolo 2, primo comma, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394 (di seguito, "Fondo 394/81"), relative

- (i) al nuovo specifico strumento finanziario introdotto dall'articolo 10, commi da 1 a 3, del decreto-legge 29 giugno 2024, n. 89, per la concessione di finanziamenti agevolati alle imprese che stabilmente sono presenti, esportano o si approvvigionano nel continente africano, ovvero che sono stabilmente fornitrici delle predette imprese, nonché
- (ii) agli strumenti ordinari del Fondo 394/81 disciplinati dal decreto interministeriale del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale di concerto con il Ministro delle imprese e del made in Italy e del Ministro dell'economia e delle finanze del 1° giugno 2023, che riguardano il Continente africano e presentate fino alla data del 31 dicembre 2025.

In particolare, tale seconda fattispecie si riferisce alle ipotesi in cui le domande di finanziamento agevolato a valere sugli strumenti ordinari del Fondo 394/81 (disciplinati dal sopra citato decreto interministeriale) - con esclusione dell'intervento "Transizione digitale o ecologica" che non è interessato dalla presente misura - siano caratterizzate dalle seguenti finalità:

- (i) "Inserimento mercati" finalizzato al finanziamento di una struttura promozionale (negozi, ufficio, showroom o corner commerciale) o il potenziamento della stessa in un Paese africano;
- (ii) "fiere ed eventi", per l'ipotesi in cui il finanziamento sia finalizzato alla partecipazione ad uno o più eventi fieristici in un paese africano ovvero partecipazione in Italia ad un evento fieristico con carattere internazionale e focus su internazionalizzazione in Africa;
- (iii) "e-commerce", finalizzato al finanziamento di una piattaforma e-commerce propria o di terzi, con dominio di primo o secondo livello della piattaforma localizzato in uno o più paesi del Continente africano;
- (iv) "certificazioni e consulenze" finalizzato al finanziamento di certificazioni e consulenze connesse ad un programma di internazionalizzazione in uno o più paesi africani; e
- (v) "Temporary manager" finalizzato al finanziamento di un temporary manager per lo sviluppo di progettualità aziendali connesse ad un programma di internazionalizzazione in uno o più paesi africani.

Tali fattispecie sono puntualmente disciplinate nella normativa di dettaglio relativa ai singoli strumenti adottata dal Comitato interministeriale di cui all'articolo 1, comma 270, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

Con riferimento al **comma 2**, si rappresenta che il Fondo 394/81 - amministrato dal Comitato interministeriale di cui all'articolo 1, comma 270, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e gestito da SIMEST S.p.A. ai sensi dell'articolo 25 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, in forza di una convenzione stipulata con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale - è finalizzato all'erogazione di finanziamenti agevolati a sostegno dell'internazionalizzazione delle



imprese, nei limiti e alle condizioni previsti dalla vigente normativa europea in materia di aiuti di importanza minore "de minimis".

La misura di cui all'articolo 10, commi da 1 a 3, del decreto-legge 29 giugno 2024, n. 89, opera nel limite di 200 milioni di euro, individuato dalla legge, fino a esaurimento, e non riferito a una specifica annualità. Pertanto, anche l'esenzione dalla prestazione della garanzia opera entro i suddetti limiti. Per le domande di finanziamento agevolato relative agli strumenti ordinari del Fondo 394/81 disciplinate dal sopra indicato decreto interministeriale del 1° giugno 2023 che riguardano il Continente africano, l'esenzione dalla prestazione della garanzia opera esclusivamente per le domande presentate entro e non oltre il 31 dicembre 2025.

Tale disposizione si inserisce nell'ambito della più ampia strategia nazionale finalizzata a rafforzare la presenza economica del Sistema Italia nei Paesi del Continente africano, in linea con c.d. "il Piano Mattei" di cui al decreto-legge 15 novembre 2023, n. 161, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 gennaio 2024, n. 2, che individua la promozione delle esportazioni e degli investimenti tra gli ambiti di intervento e le priorità di azione.

La presente disposizione è finalizzata al trasferimento di risorse finanziarie al fondo rotativo per operazioni di venture capital di cui all'articolo 1, comma 932, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (di seguito "FVC") per euro 100 milioni.

L'art. 10, comma 12, del decreto-legge 29 giugno 2024, n. 89, ha recentemente disposto il trasferimento di euro 50 milioni al FVC, con una disposizione di analoga formulazione. Per garantire la continuità operativa del FVC e per sostenere l'incremento degli interventi attesi del FVC occorre un ulteriore trasferimento di risorse finanziarie al FVC per euro 100 milioni. Con la presente disposizione, pertanto, si incrementa il trasferimento al FVC a complessivi euro 150 milioni.

Il trasferimento è disposto mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato, effettuato da Simest S.p.A., e successiva riassegnazione al FVC da effettuarsi mediante decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, delle disponibilità del conto corrente di tesoreria n. 22044 intestato a Simest S.p.A., a valere sulle risorse ivi confluite in base all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 49, lettera b), della legge 30 dicembre 2021, n. 234, con il quale è stato rifinanziato il fondo per la promozione integrata di cui all'articolo 72, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, per le finalità di cui alla lettera d) del medesimo comma.

Il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dall'effettivo versamento effettuato da Simest S.p.A. disposto dal primo periodo, con cui l'importo ivi previsto è successivamente riassegnato al FVC, deve essere adottato il 31 dicembre 2024, per rispettare il principio di annualità del bilancio.

Il FVC è gestito da SIMEST S.p.A. per conto del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

L'intervento del FVC si sostanzia in investimenti, temporanei e di minoranza, per finalità di internazionalizzazione delle imprese italiane, mediante acquisizione di partecipazioni e sottoscrizione di strumenti finanziari o partecipativi, aggiuntivi alla partecipazione diretta di SIMEST S.p.A. ai sensi della legge 24 aprile 1990, n. 100 e s.m.i., o di Finest S.p.A. ai sensi della legge 9 gennaio 1991, n. 91, in società costituite da imprese nazionali all'estero.

A partire dalla sua costituzione, il FVC ha assunto un ruolo strategico di supporto ai processi di internazionalizzazione delle imprese italiane in tutte le geografie estere e nei principali settori del Made in Italy (es. automazione, agroalimentare) e recentemente nei settori innovativi (es. energie rinnovabili).

Oggi il FVC è uno strumento centrale nel sostegno alle imprese, nel contesto delle attuali difficoltà di accesso al credito, per lo sviluppo di progetti di investimento all'estero, supportando operazioni strategiche (es. operazioni di M&A o investimenti con benefici per le filiere produttive) e progettualità sostenibili e a elevato contenuto innovativo.

L'operatività del FVC, disciplinata dall'articolo 18-quater, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, è stata ampliata ai sensi



dell'articolo 1, comma 714, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, per interventi anche in start up, ivi incluse quelle innovative di cui all'articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e in PMI innovative di cui all'articolo 4 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33, nonché in quote o azioni di uno o più Fondi per il Venture Capital, come definiti dall'articolo 31, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, o di uno o più fondi che investono in Fondi per il Venture Capital, gestiti dalla società che gestisce anche le risorse di cui all'articolo 1, comma 116, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, in ogni caso allo scopo di favorire il processo di internazionalizzazione delle imprese italiane oggetto di investimento e anche senza il coinvestimento di SIMEST S.p.A. o Finest S.p.A.

Alla data del 31 maggio 2024, il FVC, al netto degli impegni già assunti e della riserva stabilita per gli interventi di cui all'articolo 1, comma 714, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, non ha disponibilità residue per la sua operatività ordinaria di investimenti in finanziamenti partecipativi. Tale trasferimento di risorse finanziarie si rende pertanto necessario per garantire la continuità operativa del FVC e per sostenere l'incremento degli interventi attesi del FVC, in considerazione dell'importanza assunta dallo strumento a supporto delle piccole e medie imprese italiane, che necessitano di sostegno finanziario per i loro processi di internazionalizzazione.

Art. 16 (Utilizzo delle somme dell'organo commissariale di ILVA S.p.A.)

La disposizione introduce la possibilità per l'organo commissariale di ILVA S.p.A. di impiegare le risorse di cui all'articolo 3, comma 1, decimo periodo, del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 20, anche per le finalità di cui all'articolo 208, comma 11, lettera g), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché di quanto previsto dall'articolo 29-sexies, comma 9-septies, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

In particolare, l'articolo 208, comma 11, lettera g), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dispone infatti che l'autorizzazione all'esercizio delle attività di gestione dei rifiuti deve contenere anche l'obbligo di prestare le garanzie finanziarie volte ad assicurare la copertura da eventuali danni alla salute dei cittadini e/o all'ambiente derivanti dall'esercizio di tali impianti.

Inoltre, le installazioni soggette ad autorizzazione integrata ambientale hanno anche l'obbligo di prestare le garanzie di cui all'articolo 29-sexies, comma 9-septies, del decreto legislativo 152/2006, previste a garanzia degli obblighi di cui alla lettera c) del comma 9-quinquies del medesimo articolo ("Relazione di riferimento"). Conseguentemente, per garantire la continuità dell'esercizio delle installazioni soggette ad autorizzazione integrata ambientale devono essere prestate le garanzie finanziarie previste dalle sopra citate disposizioni normative.

Art. 17 (Disposizioni in materia di incasso da parte dei concessionari della riscossione delle entrate degli enti locali)

La disciplina concernente la riscossione delle entrate degli enti locali prevede che il versamento delle entrate dei comuni e degli altri enti locali deve essere effettuato direttamente sul conto corrente di tesoreria dell'ente impositore ovvero sui conti correnti postali ad esso intestati, o mediante il sistema dei versamenti unitari di cui all'art. 17 del d.lgs. n. 241 del 1997, o attraverso gli strumenti di pagamento elettronici resi disponibili dagli enti impositori o attraverso la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice dell'amministrazione digitale di cui al d.lgs. n. 82 del 2005, o utilizzando le altre modalità previste dallo stesso codice. Tale previsione risulta scolpita sia nell'art. 53, comma 1, del d.lgs. n. 446 del 1997, sia nell'art. 2-bis del d.l. n. 193 del 2016, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 225 del 2016, il quale precisa, altresì, che restano, comunque, ferme le disposizioni in materia di imposta municipale propria (IMU), in virtù delle quali il versamento dell'imposta deve essere obbligatoriamente effettuato mediante il sistema dei versamenti unitari di cui al menzionato art. 17 del d.lgs. n. 241 del 1997.



L'art. 1, comma 790, della legge n. 160 del 2019 ha conseguentemente previsto che gli enti locali, al solo fine di consentire ai soggetti affidatari del servizio di riscossione delle entrate la verifica e la rendicontazione dei versamenti dei contribuenti, garantiscono l'accesso ai conti correnti ad essi intestati e dedicati alla riscossione delle entrate oggetto degli affidamenti, nonché l'accesso agli ulteriori canali di pagamento disponibili. La procedura per attuare detta disposizione è stata illustrata nella circolare n. 3/DF del 27 ottobre 2020.

Ciò nonostante, diversi enti locali non hanno attuato il dettato normativo, determinando, di fatto, la continuazione del precedente regime di riscossione delle entrate in questione, in base al quale il soggetto affidatario era legittimato a riscuotere le entrate locali sul proprio conto corrente e successivamente a riversarle sul conto corrente dell'ente impositore.

Ciò premesso va ulteriormente evidenziato che l'art. 53, comma 1, del d.lgs. n. 53 del 1997, così come modificato dalla legge n. 160 del 2020, stabilisce che "sono escluse le attività di incasso diretto da parte dei soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), numeri 1), 2) e 4)".

In attuazione di tale disposto normativo, l'art. 14 del decreto ministeriale n. 101 del 2022, prevede la cancellazione dall'albo anche per "il mancato rispetto dell'obbligo di cui all'articolo 53, comma 1, del decreto legislativo n. 446 del 1997".

In caso di incasso diretto, quindi, i concessionari - ai sensi del successivo comma 3 del medesimo articolo 14 del decreto ministeriale n. 101 del 2022 - decadono da tutte le gestioni.

Al fine di regolare tale situazione, foriera di pesanti conseguenze per i concessionari che procedono all'incasso diretto, anche perché gli enti locali non hanno provveduto ad aprire il conto dedicato, il **comma 1** prevede un periodo di tempo (fino al 31 dicembre 2025) entro cui gli enti locali devono attuare le sopra citate norme in materia di versamento diretto, procedendo all'apertura di conti dedicati alla riscossione locale. Il medesimo comma 1 stabilisce, inoltre, che ai soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lett. b), numeri 1), 2) e 4), del d.lgs. n. 446 del 1997, che hanno incassato le somme relative alle entrate degli enti locali loro affidate non si applicano le disposizioni in materia di cancellazione dall'albo per l'accertamento e la riscossione delle entrate degli enti locali e di decadenza da tutte le gestioni, di cui all'art. 14, comma 2, lett. i), e comma 3, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 13 aprile 2022, n. 101 se i soggetti di cui all'art. 52, comma 5, lett. b), numeri 1), 2), e 4), del decreto legislativo n. 446 del 1997 riversano le somme incassate all'ente impositore entro 10 giorni.

Il **comma 2**, per rendere la reazione dell'ordinamento al mancato rispetto del divieto di incasso diretto più rispettosa del principio di proporzionalità, prevede, inoltre, che se, entro la data indicata al comma 1:

- viene aperto il conto corrente dedicato e i soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), numeri 1), 2) e 4), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, continuano ad incassare direttamente le somme di cui al medesimo comma 1, gli stessi decadono di diritto dalle singole gestioni in relazione alle quali tale incasso diretto viene protratto;
- gli enti locali non aprono i conti correnti dedicati, i rapporti di affidamento dei servizi di accertamento e di riscossione dei tributi e delle entrate in essere al 1° gennaio 2026 restano sospesi di diritto sino all'effettivo adempimento del predetto obbligo.

Tale ultima previsione, quindi, non introduce nuove conseguenze negative per i concessionari che incassano direttamente le somme spettanti all'ente locale ma semplicemente limita quelle già previste dal citato regolamento.

ART. 18 (Interpretazione autentica in materia di rinegoziazione dei mutui da parte degli enti territoriali)

La norma di interpretazione autentica ha l'obiettivo di porre sullo stesso piano, dal punto di vista della utilizzabilità dei risparmi conseguiti, le rinegoziazioni dei mutui e dei prestiti obbligazionari con le rinegoziazioni delle operazioni di finanziamento previste dall'articolo 2, comma 46, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e dagli articoli 2 e 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n.64.



Tale interpretazione è coerente con l'utilizzazione dei risparmi già effettuata dagli enti territoriali ed è volta a precisare il perimetro applicativo e a scongiurare ogni dubbio anche nelle sedi di controllo.

Art. 19 (Misure in materia di revisione della spesa in favore delle Regioni)

L'articolo in esame al comma 1 stabilisce le modalità con cui le Regioni a statuto ordinario devono realizzare il conseguimento del contributo alla finanza pubblica di 305 milioni di euro per l'anno 2024, ai sensi dell'articolo 1, comma 527, della legge n. 213 del 2023.

In particolare, le Regioni a statuto ordinario che sono in disavanzo di amministrazione al 31 dicembre 2023, compreso il disavanzo da debito autorizzato e non contratto, con legge regionale autorizzano, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della norma, l'iscrizione di un fondo nella parte corrente del primo esercizio del bilancio di previsione 2024-2026, di importo pari a quelli indicati nella tabella 1, fermo restando il rispetto dell'equilibrio di bilancio di parte corrente di cui all'articolo 40 del decreto legislativo n. 118 del 2011. Alla fine dell'esercizio 2024, tale fondo, su cui non è possibile disporre impegni, costituisce un'economia che concorre al ripiano del disavanzo di amministrazione, da effettuare per un importo pari a quello previsto nel bilancio di previsione per l'esercizio 2024 incrementato dal suddetto fondo.

Art. 20 (Sostegno al turismo nei comuni ubicati all'interno di comprensori e delle aree sciistiche della dorsale appenninica)

La disposizione, al **comma 1**, stabilisce che, al fine di contrastare la crisi derivante dalla scarsità di precipitazioni nevose e dalla conseguente diminuzione delle presenze turistiche, nel periodo dal 1° novembre 2023 al 31 marzo 2024, nei comuni montani degli Appennini, è riconosciuto, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, un contributo a fondo perduto in favore degli esercenti attività di impianti di risalita a fune e di innevamento artificiale, nonché di preparazione delle piste da sci, dei noleggiatori di attrezzature per sport invernali, dei maestri di sci, iscritti negli appositi albi professionali, e delle scuole di sci presso le quali i medesimi maestri di sci risultano operanti, delle agenzie di viaggio, dei tour operator, dei gestori di stabilimenti termali, delle imprese turistico-ricettive e delle imprese di ristorazione, che svolgono la propria attività nei comuni ubicati all'interno dei comprensori e delle aree sciistiche della dorsale appenninica. Si autorizza, a tale fine, la spesa di euro 13.000.000 per l'anno 2024.

Il **comma 2** reca la copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1.

Il **comma 3** stabilisce che, ai fini del rilascio del contributo di cui al comma 1, possono presentare istanza al Ministero del turismo i soggetti indicati al medesimo comma che, nel periodo dal 1° novembre 2023 al 31 marzo 2024, hanno subito una riduzione dei ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non inferiore al 30% rispetto a quelli conseguiti nel periodo dal 1° novembre 2021 al 31 marzo 2022.

Il **comma 4** stabilisce, inoltre, che il contributo non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi, non rileva altresì ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e non concorre alla formazione del valore della produzione netta, di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

Il **comma 5** prevede che con decreto del Ministro del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e sentita l'Autorità politica delegata in materia di sport, da adottare entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuati i comuni interessati dalla misura e definiti i criteri per la quantificazione del sostegno nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, le procedure di erogazione, le modalità di ripartizione e di assegnazione, che consentano il rispetto del limite di spesa di cui al comma 1 e l'erogazione delle risorse entro e non oltre il 31 dicembre 2024, nonché le procedure di verifica, di controllo e di revoca connesse all'utilizzo delle risorse di cui al comma 1.



ART. 21 (Misure urgenti di sostegno ai nuclei familiari del complesso edilizio denominato "Le Vele" dell'area di Scampia)

La disposizione, al **comma 1**, riconosce un contributo di autonoma sistemazione in favore dei nuclei familiari, risultanti dagli elenchi dei soggetti censiti dall'U.O. tutela patrimonio della polizia locale del comune di Napoli oggetto di recepimento da parte della regione Campania nel Decreto Dirigenziale n. 112 del 4 giugno 2024 della Direzione Generale Governo del Territorio, detentori delle unità immobiliari facenti parte del complesso edilizio denominato "Le Vele", Vela Celeste B, dell'area di Scampia, oggetto di provvedimenti di sgombero per inagibilità adottati in conseguenza del crollo verificatosi il 22 luglio 2024.

Il contributo è riconosciuto nella misura massima, rispettivamente, di € 400,00 mensili per i nuclei monofamiliari, di € 500,00 mensili per i nuclei familiari composti da due persone, di € 700,00 mensili per quelli composti da tre persone, di € 800,00 mensili per quelli composti da quattro persone, fino ad un massimo di € 900,00 mensili per i nuclei familiari composti da cinque o più unità. Qualora nel nucleo familiare siano presenti persone di età superiore a 65 anni o persone con disabilità con una percentuale di invalidità non inferiore al 67%, è concesso un contributo aggiuntivo di € 200,00 mensili per ognuno dei soggetti sopra indicati, anche oltre il limite massimo di € 900,00 mensili previsti per il nucleo familiare.

Il **comma 2** prevede che il contributo è erogato a decorrere dalla data di esecuzione del provvedimento di sgombero dell'immobile e sino a che le esigenze abitative siano state soddisfatte in modo stabile. In ogni caso i contributi non possono essere erogati oltre il 31 dicembre 2025 e, comunque, non spettano qualora l'esigenza abitativa sia stata temporaneamente soddisfatta a titolo gratuito da una pubblica amministrazione.

Il **comma 3** statuisce che dalla data di erogazione dei contributi di cui al presente articolo, cessa l'erogazione di altre forme di supporto temporaneo a favore dei soggetti beneficiari eventualmente concesse con oneri a carico delle amministrazioni competenti, anche se rimborsate dallo Stato.

Il **comma 4** prevede che, ai fini del ristoro in favore del comune di Napoli, entro il limite massimo di cui al comma 5, il Ministero dell'interno procede all'erogazione delle relative risorse, previa specifica attestazione da parte del comune stesso, dei contributi erogati ai sensi del comma 1.

Il **comma 5** reca la copertura degli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo in esame.

Art. 22 (Entrata in vigore)

La disposizione reca l'entrata in vigore del provvedimento.



ART. 1 (Disposizioni in materia di credito d'imposta per investimenti nella Zona economica speciale per il Mezzogiorno - ZES unica)

La disposizione integra la disciplina del credito d'imposta di cui all'articolo 16 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124. Al **comma 1** si prevede, che, a pena di decadenza dall'agevolazione, gli operatori economici che hanno presentato la comunicazione prenotativa prevista dall'articolo 5, comma 1, del decreto del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR 17 maggio 2024, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 117 del 21 maggio 2024, inviano dal 18 novembre 2024 al 2 dicembre 2024 all'Agenzia delle entrate, una comunicazione integrativa relativa agli investimenti effettivamente realizzati entro il termine finale previsto, recante l'indicazione dell'ammontare del credito di imposta teorico maturato in relazione alla spesa sostenuta in rapporto alle percentuali di aiuto ammissibili, le relative fatture elettroniche e certificazione prevista dall'articolo 7, comma 14, del decreto ministeriale attuativo dell'art. 16 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124. Il medesimo comma prevede l'adozione, entro 30 giorni dall'entrata in vigore del provvedimento, di un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate recante il modello di comunicazione integrativa e le modalità della trasmissione

Il **comma 2** dispone che l'ammontare massimo del credito d'imposta fruibile da ciascun beneficiario è pari all'importo del credito d'imposta indicato nelle comunicazioni integrative previste al comma 1, moltiplicato per la percentuale resa nota con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro dieci giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle comunicazioni integrative, che viene ottenuta rapportando il limite di spesa previsto all'articolo 16, comma 6, del decreto-legge 124/2023 all'ammontare complessivo dei crediti di imposta richiesti. Tuttavia, qualora il credito di imposta fruibile, come determinato ai sensi del primo periodo, risulti inferiore alla misura definita ai sensi del comma 1 del suddetto articolo 16, l'autorizzazione di spesa di cui al comma 6 del medesimo articolo può essere incrementata, ferma restando la predetta soglia, nel limite massimo complessivo di 1.600 milioni di euro per l'anno 2024, mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato e successiva riassegnazione in spesa, nel seguente ordine, delle risorse di cui:

- a) all'articolo 8 del presente decreto nel limite massimo di 750 milioni di euro per l'anno 2024, attingendo in modo proporzionale alle relative autorizzazioni di spesa;
- b) all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, con imputazione alla quota afferente alle amministrazioni centrali ai sensi dell'articolo 1, comma 178, lettera b), numero 1), della medesima legge n. 178 del 2020, nel limite massimo di 560 milioni di euro per l'anno 2024.
- c) all'articolo 26, comma 7, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, nel limite massimo di 290 milioni di euro per l'anno 2024.

Il **comma 3** prevede che i versamenti all'entrata di cui al comma 2 possono essere disposti direttamente alla contabilità speciale n. 1778 intestata all'Agenzia delle entrate.

Il **comma 4** integra i contenuti del provvedimento di cui al comma 2, prescrivendo l'indicazione del numero delle comunicazioni inviate entro i termini indicati al comma 2, della tipologia di investimenti realizzati entro la data del 15 novembre 2024 e dell'ammontare complessivo del credito di imposta complessivamente richiesto. Tali



contenuti sono ripartiti per ciascuna regione della Zona economica speciale per il Mezzogiorno - ZES Unica ed in modo distinto per ciascuna delle categorie di microimprese, di piccole imprese, di medie imprese e di grandi imprese come definite dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027.

Il **comma 5** disciplina l'ipotesi in cui il credito di imposta riconosciuto alle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna e Molise ed alle zone assistite della regione Abruzzo con il provvedimento di cui ai commi 2 e 4 sia inferiore a quello massimo riconoscibile. Sotto tale ipotesi, il Ministero delle imprese e del made in Italy e le regioni delle ZES Unica per il Mezzogiorno manifestano entro il 15 gennaio 2025, mediante apposita comunicazione inviata al Dipartimento per le politiche di coesione e il Sud della Presidenza del Consiglio dei ministri, la volontà di agevolare i medesimi investimenti a valere sulle risorse dei programmi della politica di coesione europea relativi al periodo di programmazione 2021-2027 di loro titolarità, nel rispetto della disciplina europea e nazionale di riferimento, indicando l'entità delle risorse finanziarie disponibili per il finanziamento della misura. Tali iniziative sono definite con provvedimenti delle Amministrazioni di riferimento, mediante l'indicazione delle modalità di riconoscimento dell'agevolazione e gli adempimenti richiesti agli operatori economici, nel rispetto della disciplina di cui all'articolo 16 del decreto-legge n. 124 del 2023 e del decreto del Ministro per gli affari europei, il sud, le politiche di coesione e il PNRR 17 maggio 2024. Facendo assegnamento su risorse già disponibili nell'ambito dei programmi cofinanziati dall'Unione europea, alla previsione di cui al presente comma non si ascrivono effetti per la finanza pubblica.

Il **comma 6** interviene sulla disposizione relativa alla istituzione del Registro delle tecnologie per il fotovoltaico, tenuto da ENEA - e delle sue varie componenti - volto a catalogare gli impianti fotovoltaici e le celle ai fini della incentivazione del credito di imposta transizione 5.0. In particolare, la riscrittura della lettera b) chiarisce che sia gli impianti fotovoltaici che le relative celle devono essere prodotte negli Stati membri dell'UE. La disposizione ha carattere ordinamentale, trattandosi di una mera precisazione, e non comporta oneri per la finanza pubblica.

ART. 2 (Misure in materia di imposta sostitutiva sui redditi prodotti all'estero realizzati da persone fisiche che trasferiscono la propria residenza fiscale in Italia)

La disposizione interviene a modificare il comma 2, primo periodo dell'articolo 24-bis del D.P.R. del 22 dicembre 1986, n. 917 T.U.I.R, innalzando da 100.000 a 200.000 euro la misura dell'imposta sostitutiva sui redditi delle persone fisiche, relativamente ai redditi prodotti all'estero che il contribuente è chiamato a versare per ciascun periodo d'imposta nel caso in cui opti per il regime fiscale speciale e forfetario. Tale beneficio è concesso ai soggetti che trasferiranno la residenza ai fini dell'articolo 43 c.c. nel territorio dello Stato successivamente alla data di entrata in vigore del provvedimento in oggetto.

In coerenza con quanto espresso nella relazione tecnica corredata alla norma originaria introdotta con la Legge di Bilancio per l'anno finanziario 2017, Legge n. 232/2016, articolo 1 commi da 152 a 159 che dettavano le modalità di definizione e fruizione del regime speciale per talune categorie di nuovi residenti, dal punto di vista strettamente finanziario, pur ritenendo che dalla disposizione potrebbero derivare effetti positivi per il bilancio dello Stato, alla stessa, prudenzialmente, non si ascrivono sostanziali effetti, tanto più che la novella si applicherà solo e soltanto ai soggetti che decideranno di trasferire la residenza fiscale in Italia in un periodo successivo all'entrata in vigore del provvedimento in oggetto, rimanendo invariate le entrate derivanti dai soggetti che si sono già trasferiti precedentemente.



Art. 3 (Disposizioni in materia di associazioni e società sportive dilettantistiche)

La disposizione chiarisce che fino alla data di entrata in vigore delle disposizioni dell'articolo 5, comma 15-quater, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146 possono essere considerate fuori campo IVA, ai sensi dell'articolo 4, quarto comma, del D.P.R. n. 633 del 1972, le prestazioni rese dalle associazioni sportive dilettantistiche e dalle società sportive dilettantistiche nei confronti dei soggetti individuati dallo stesso quarto comma del citato articolo 4. Il comma 15-quater dell'articolo 5 del DL 146/2021, al fine di rendere l'ordinamento interno conforme ai rilievi mossi con la procedura d'infrazione n. 2008/2010, è intervenuto sull'articolo 10 del DPR 633/72, inserendo i commi quarto, quinto e sesto, al fine di integrare l'elenco delle operazioni esenti da IVA e stabilendo le condizioni necessarie affinché le nuove ipotesi di esenzione siano conformi agli articoli 132, 133 e 134 della Direttiva IVA.

Dal punto di vista strettamente finanziario, la norma non produce sostanziali effetti data la sua natura interpretativa volta a chiarire il quadro normativo da applicare alle fattispecie in esame (peraltro la relazione tecnica del DL 146/2021 non stimava effetti in relazione all'introduzione della norma di cui all'articolo 5, comma 15-quater).

Inoltre, dal monitoraggio delle banche dati in possesso dell'Agenzia delle entrate non si ha evidenza, ad oggi, di attività di controllo in corso, né di contenziosi pendenti sui quali le predette modifiche potrebbero interferire.

Art. 4 (Credito di imposta per investimenti pubblicitari in favore di leghe e società sportive professionistiche e di società e associazioni sportive dilettantistiche)

La disposizione prevede il riconoscimento di un contributo, sotto forma di credito d'imposta, pari al 50% degli investimenti effettuati in campagne pubblicitarie, incluse le sponsorizzazioni, nei confronti di leghe che organizzano campionati nazionali a squadre nell'ambito delle discipline olimpiche e paralimpiche ovvero società sportive professionistiche e società ed associazioni sportive dilettantistiche iscritte al registro CONI operanti in discipline ammesse ai Giochi olimpici e paralimpici e che svolgono attività sportiva giovanile.

La disposizione determina un onere corrispondente al limite di spesa previsto normativamente pari a 7 milioni di euro per l'anno 2024. Ai suddetti oneri, pari a 7 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri a valere sulle risorse affluite sul suo bilancio autonomo per effetto dell'articolo 10, comma 3, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106.

Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto derivanti dall'attuazione del primo periodo, pari a 7 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.

Art. 5 (Modifiche alla disciplina in materia di IVA)

Il **comma 1** della presente disposizione prevede l'applicazione dell'aliquota IVA al 5% per i corsi di attività sportiva e fisica invernali, qualora le stesse prestazioni non siano comprese in un regime di esenzione ovvero, fin quando applicabile, in un regime di esclusione dall'imposta (quale quello previsto fino al 31 dicembre 2024 per le prestazioni svolte dalle associazioni sportive dilettantistiche senza scopo di lucro, a favore di propri associati). In proposito, si fa presente che sotto il profilo soggettivo, i corsi devono essere impartiti dai soggetti iscritti in appositi albi nazionali e regionali disciplinati da apposite disposizioni. Il riferimento agli albi è stato utilizzato per meglio delimitare tale ambito soggettivo. Sotto il profilo oggettivo, invece, la norma individua l'attività sportiva invernale i cui corsi sono assoggettati all'aliquota del 5% rinviando alle discipline gestite dalle Federazioni nazionali



di sport invernali riconosciute dal Coni, quali lo sci, lo snowboard, lo slittino, ecc. Infine, il riferimento alla forma "organizzata" va intesa come formula residuale nella quale sono inquadrabili anche i soggetti che operano in forma associata con scopo di lucro. In tal modo la norma che prevede l'imponibilità ad aliquota ridotta si applica sia agli individui sia ai soggetti, come associazioni e società, che operano con finalità lucrative.

Poiché, prima dell'entrata in vigore dal 1° gennaio 2025 dell'articolo 5, comma 15 quater e seguenti del Decreto legge 146 del 2021, la quasi totalità delle prestazioni delle scuole di sci (disciplina sportiva principalmente interessata dalla modifica) erano rese in regime di esenzione, la misura non determina effetti finanziari.

La riduzione dell'aliquota IVA potrebbe essere produttiva di effetti solamente in relazione alle attività di insegnamento degli sport invernali svolte dai singoli maestri di sci in forma autonoma, che non siano associati tra di loro. Rispetto a questi ultimi, inoltre, gli eventuali effetti si avrebbero solamente per i pochi soggetti che non hanno aderito al regime agevolativo dei forfaitari, che non prevede adempimenti IVA.

Pertanto, le casistiche interessate sarebbero più teoriche che pratiche, tanto da non avere impatti sul tendenziale delle entrate relative all'IVA.

Il **comma 2** rappresenta una norma di coordinamento con la legislazione vigente (DPR n. 633/1972 art. 4 e L. n. 289/2002 art. 90, comma 1) definendo il trattamento IVA dei corsi di attività sportiva o fisica invernale, erogati prima dell'entrata in vigore della presente disposizione. Per tali ragioni, tenuto conto di quanto evidenziato in relazione al comma 1, non vi si ascrivono effetti finanziarie.

Il **comma 3** prevede che saranno considerate fuori campo IVA, le prestazioni di cui al comma 1 rese dalle associazioni sportive dilettantistiche nel contesto dei rapporti associativi fino alla data di entrata in vigore dell'art. 5, comma 15-quater del DL n. 146/2021. Successivamente rientreranno nel campo di applicazione dell'imposta seppure in regime di esenzione, allo scopo di superare la procedura d'infrazione 2008/2010. Trattandosi di una norma di coordinamento con la legislazione vigente, finalizzata a rendere certo l'ambito applicativo della nuova disposizione di cui al comma 1, alla disposizione non si ascrivono effetti finanziari, anche tenuto conto che non sono emerse attività di accertamento in corso né, dal monitoraggio delle banche dati relative al contenzioso, la specifica questione risulta codificata tra quelle maggiormente ricorrenti, né, infine, da un controllo a campione, sono state intercettate controversie pendenti in materia.

Infine, il **comma 4** prevede l'applicazione dell'aliquota IVA agevolata del 5% alle cessioni di cavalli vivi destinati a finalità diverse da quelle alimentari per cessioni che avvengono entro 18 mesi dalla nascita. Al fine di valutare gli effetti dell'accoglimento della modifica sono state analizzate le dichiarazioni IVA per l'anno di imposta 2022 relativamente ai codici di attività 01.43.00 (allevamento di cavalli e altri equini) e sono stati estratti i dati relativi all'imponibile delle operazioni al 22%, nonché è stata operata la ripartizione tra operazioni verso consumatori finali e verso le partite IVA del quadro VT della dichiarazione. È stato, inoltre, tenuto conto della ripartizione tra regime IVA normale e regime IVA speciale ed è stato applicato il differenziale di 17 punti percentuali al solo regime speciale.

Da tali elaborazioni è stata stimata una perdita di gettito pari a 0,69 milioni di euro relativa alla parte di contribuenti che applicano il regime IVA speciale; per la parte relativa ai contribuenti che applicano il regime IVA normale, invece, si è tenuto conto delle sole cessioni fatte nei confronti dei consumatori finali (stimata in ragione del 41,97%) e si è applicato il differenziale di 17 punti percentuali al valore così determinato ottenendo una perdita di gettito pari a 2,39 milioni di euro.

Nel complesso, pertanto, sul comma 4 si conferma che in riferimento alla modifica normativa in esame, si stima una perdita di gettito annua di 3,08 milioni di euro dal 2025, mentre si è stimata in 1,54 milioni di euro la perdita per l'anno 2024 prevedendo l'entrata in vigore del provvedimento in corso d'anno.



Al minor gettito derivante dal comma 4, valutato in 1,54 milioni di euro per l'anno 2024 e in 3,08 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle Finanze che presenta la necessaria disponibilità

Art. 6 (Tassazione dei redditi di talune categorie di lavoratori frontalieri)

L'Accordo tra l'Italia e la Svizzera relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri del 23 dicembre 2020, ratificato dall'Italia con legge 23 giugno 2023, n. 83 ed entrato in vigore il 17 luglio 2023, individua, tra l'altro, i comuni compresi nella zona di 20 km dal confine tra i due Stati.

Ai fini dell'applicazione dell'Accordo del 23 dicembre 2020, che decorre dal 1° gennaio 2024, rileva l'elenco dei comuni compresi nella zona di 20 km dal confine con la Svizzera. L'Accordo previgente sui lavoratori frontalieri del 3 ottobre 1974 non prevedeva invece alcun elenco dei comuni frontalieri, tenuto conto della circostanza che la Svizzera ha applicato le disposizioni dell'Accordo sulla base degli elenchi predisposti dai cantoni dei Grigioni, del Ticino e del Vallese.

Alla procedura amichevole del 22 dicembre 2023 pubblicata sul sito del Ministero dell'Economia e delle Finanze (Dipartimento delle Finanze) è allegato (Allegato B) l'elenco dei comuni italiani redatto dall'Istituto Geografico Militare che ha fatto emergere un numero di 72 comuni compresi nella fascia di 20 km dal confine con la Svizzera che non erano stati precedentemente inclusi negli elenchi predisposti dai citati cantoni svizzeri.

L'allegato 1 alla presente norma elenca pertanto tali comuni.

È inoltre emerso il caso particolare dei lavoratori frontalieri residenti nei comuni delle province di Brescia e di Sondrio. In particolare, a differenza dei comuni dell'allegato 1, che non risultavano inclusi negli elenchi dei cantoni dei Grigioni, del Ticino e del Vallese, i comuni della provincia di Brescia erano invece precedentemente inclusi, salvo un comune, nell'elenco del cantone dei Grigioni. Analogamente, i comuni della provincia di Sondrio erano precedentemente inclusi, salvo due comuni, nell'elenco del cantone dei Grigioni. L'allegato 2 elenca i comuni delle province di Brescia e di Sondrio inclusi nell'Allegato B alla procedura amichevole del 22 dicembre 2023 pubblicata sul sito del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle Finanze.

La misura prevede che i suddetti lavoratori possono optare per l'applicazione, sui redditi da lavoro dipendente percepiti in Svizzera, di una imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali, pari al 25 per cento delle imposte applicate in Svizzera sugli stessi redditi.

La disposizione prevede di convertire l'ammontare delle imposte pagate in Svizzera sulla base del cambio medio annuo del franco svizzero.

Sotto il profilo strettamente finanziario la disposizione non determina effetti negativi in termini di gettito, in quanto nelle stime degli effetti derivanti dall'introduzione del nuovo



Accordo e nelle attuali previsioni di Bilancio non sono stati scontati effetti in termini di recupero di gettito dalla tassazione sui lavoratori che sono residenti nei suddetti comuni.

In particolare, ai fini della stima degli effetti di recupero Irpef in sede di valutazione del nuovo Accordo sono stati considerati i flussi dei nuovi frontalieri che si stima saranno assoggettati al nuovo regime di tassazione. I predetti soggetti, viceversa, non sono stati presi in considerazione in quanto considerati vecchi frontalieri, rientranti nel regime transitorio.

Pertanto, nelle attuali previsioni in Bilancio relativamente a tali soggetti non è scontato alcun gettito, in quanto il recupero di gettito Irpef ascritto a seguito del nuovo Accordo non li considerava, né vi sono scontati effettivi versamenti effettuati dai soggetti interessati dall'intervento, in quanto gli stessi hanno sempre agito da frontalieri, versando le imposte solo in Svizzera, e l'eventuale nuova tassazione (tassazione ordinaria con riconoscimento del credito di imposta per le imposte pagate all'estero) riguarderebbe il periodo d'imposta 2024 e successive annualità (dichiarazione da presentare e versamenti da effettuare a decorrere dal 2025).

Ne deriva che la disposizione non determina effetti negativi, considerando anzi il potenziale gettito derivante dall'imposta sostitutiva aggiuntivo rispetto a quanto scontato nelle previsioni di Bilancio.

Art. 7 (Proroghe di termini in materia fiscale e per gli agenti della riscossione)

La disposizione si inserisce nell'ambito della facoltà, consentita dall'articolo 1, commi da 78 a 84 della L. 213/2023 agli esercenti attività d'impresa che non adottano i principi contabili internazionali nella redazione del bilancio, di procedere, relativamente al periodo d'imposta in corso al 30 settembre 2023, all'adeguamento delle esistenze iniziali dei beni di cui all'articolo 92 del TUIR.

In particolare, il **comma 1** prevede il differimento al 30 settembre 2024 del termine di versamento della prima rata, di cui all'articolo 1, comma 82 della L. 213/2023, delle imposte dovute ai fini dell'adeguamento suddetto, per i soggetti per i quali tale termine scade entro la data di entrata in vigore del presente decreto. Il successivo comma 2 consente, per i soggetti per i quali il termine di approvazione del bilancio relativo all'esercizio in corso al 30 settembre 2023 scade entro la data del 29 settembre 2024, di effettuare l'adeguamento delle esistenze iniziali entro il 30 settembre 2024 nelle scritture contabili relative all'esercizio successivo.

Alla misura non si ascrivono effetti trattandosi di un differimento infrannuale, peraltro relativo ad una misura per la quale non erano stati previsti effetti sul gettito già nella legge di bilancio.

La disposizione al **comma 3** proroga dal 30 giugno 2024 al 30 novembre 2024 i termini di versamento e di redazione della perizia di stima, relativi alla disciplina della rideterminazione dei valori di acquisto di terreni e delle partecipazioni negoziate e non negoziate nei mercati regolamentati (di cui all'art. 1, co. 52, L. n. 213/2023).

La legge di Bilancio 2024 (Legge n. 213/2023) ha previsto la misura per i terreni e le partecipazioni posseduti al primo gennaio 2024, con una scadenza per il versamento dell'unica rata ovvero della prima di tre rate entro il 30 giugno 2024.



La misura in esame, di fatto, riapre il termine di versamento per coloro che eventualmente non sono riusciti entro il 30 giugno a redigere la perizia e ad effettuare il versamento, dando la possibilità di aderire alla misura entro il 30 novembre 2024.

Dai dati di versamento rilevati a luglio 2024 riferibili alla misura prevista dalla Legge di Bilancio 2024, si evidenziano maggiori importi rispetto a quanto stimato originariamente. Pertanto, considerando che la proposta normativa estende i termini di versamento dal 30 giugno 2024 al 30 novembre 2024, si ipotizza quindi, tenuto conto degli ultimi dati disponibili relativi proprio al versamento del 30 giugno scorso, un ulteriore incremento pari al 10% dello stesso importo.

Si riportano di seguito gli effetti finanziari conseguenti alla normativa proposta, secondo le medesime ipotesi della relazione tecnica originaria:

	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Imposta sostitutiva	103,2	27,0	27,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Effetti II.DD.	-19,2	-19,2	-19,2	-19,2	-19,2	-19,2	-19,2	-19,2	-19,2	-19,2
Totale	84,0	7,8	7,8	-19,2	-19,2	-19,2	-19,2	-19,2	-19,2	-19,2

in milioni di
euro

La norma di cui al **comma 4** differisce di un anno il termine ultimo per l'adeguamento del capitale sociale per i soggetti iscritti alla gestione separata che svolgono esclusivamente le funzioni e le attività di supporto propedeutiche all'accertamento e alla riscossione delle entrate degli enti locali e delle società da essi partecipate, limitandosi a coloro che erano già iscritti alla data del 1° gennaio 2020 all'albo degli enti privati abilitati ad effettuare tale attività, di cui all'art. 53 del D. Lgs. n. 446 del 1997.

Sotto il profilo finanziario alla disposizione non si ascrivono effetti trattandosi di modifiche di ordine procedurale.

Il **comma 5** individua la copertura delle minori entrate derivanti dal comma 3, valutate in 19,2 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2033 alle quali si provvede per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026 mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dal comma 3 e per ciascuno degli anni dal 2027 al 2033, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

ART. 8 (Misure in materia di Piano nazionale complementare)

La disposizione prevede, al comma 1, l'accantonamento, per un importo complessivo di 756.695.621 euro dettagliato di cui all'allegato 3, di risorse disponibili per l'anno 2024 relative ad alcune autorizzazioni di spesa del Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR, oggetto dell'informativa presentata al CIPESS ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge n.19 del 2024. Si prevede altresì che entro il 30 settembre 2024 si provveda al disaccantonamento in misura pari all'importo necessario ad assicurare



la conclusione degli interventi per i quali sia dimostrata la sussistenza di obbligazioni giuridicamente vincolanti e la destinazione per le finalità dell'articolo 1 di una quota delle risorse disponibili, nel limite di 750 milioni di euro per l'anno 2024.

La disposizione non comporta effetti finanziari negativi, avendo in parte contenuto procedurale e tenuto conto che l'eventuale destinazione per le finalità di cui all'articolo 1 opera in relazione a risorse per le quali sia verificata l'assenza di obbligazioni giuridicamente vincolanti.

Il comma 2 prevede che il dPCm previsto dall'articolo 1 comma 3 del decreto legge 19 del 2024 sia adottato entro il 15 novembre 2024. Avendo natura procedurale, la disposizione non determina effetti finanziari negativi.

Art. 9 (Estensione della tutela assicurativa degli studenti e del personale del sistema nazionale di istruzione e formazione, della formazione terziaria professionalizzante e della formazione superiore per l'anno scolastico e accademico 2024-2025 e misure urgenti per l'avvio dell'anno scolastico 2024-2025)

Commi 1 e 2. Per quanto concerne i commi 1 e 2 che riguardano l'estensione della tutela assicurativa di cui all'art. 18 del decreto-legge n. 48 del 2023 anche all'anno scolastico e accademico 2024-2025 (1° settembre 2024-31 agosto 2025), l'onere è stato quantificato in euro 17,49 milioni per il 2024 e in euro 29,98 milioni per il 2025.

Tenuto conto dell'evoluzione del quadro normativo del sistema nazionale di istruzione e formazione, l'estensione della assicurazione obbligatoria oltre i limiti tracciati dall'art. 4, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 (T.U.) consentirebbe di ammettere all'indennizzo non solo gli infortuni occorsi in occasione di esperienze tecnico-scientifiche, esercitazioni pratiche o esercitazioni di lavoro, ma anche gli infortuni occorsi ai docenti e alunni/studenti delle scuole di ogni ordine e grado (comprese le scuole dell'infanzia) in occasione delle lavorazioni rischiose previste dall'art. 1 del T.U..

Tale copertura si configura come "rischio in aula".

Nella stima dell'onere complessivo della copertura assicurativa (copertura vigente ed estensione della tutela) non sono state effettuate valutazioni aggiuntive per i "percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento" (PCTO), introdotti con la legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio 2019), in sostituzione dei percorsi di alternanza scuola-lavoro, nell'ipotesi che i PCTO attualmente possano essere considerati pienamente attuati e quindi con le eventuali relative prestazioni già presenti tra gli oneri vigenti.

Per le scuole non statali gli oneri assicurativi per il maggior premio legati all'estensione della tutela gravano direttamente sugli istituti scolastici senza oneri sulla finanza pubblica e pertanto non sono presi in considerazione dalla presente relazione.

La gestione assicurativa della scuola statale

I docenti e gli alunni/studenti della scuola statale sono assicurati contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali mediante il sistema della Gestione per Conto dello Stato di cui agli artt. 127 e 190 del T.U., con le modalità previste dal D.M. 10 ottobre 1985.

Gli Enti che assicurano i propri dipendenti attraverso la Gestione per Conto dello Stato non pagano un premio assicurativo all'Inail, ma rimborsano all'Istituto le prestazioni da quest'ultimo erogate, le spese per accertamenti medico-legali e per prestazioni integrative, oltre ad una somma a copertura delle spese generali di amministrazione.

La platea degli assicurati, comprensiva degli alunni della scuola dell'infanzia, è costituita da circa 10,1 milioni di persone[1].

Tabella 1 - Numero medio degli assicurati per tipologia (dati arrotondati)



Tipologia di assicurato	Numero medio assicurati
Insegnanti ⁽¹⁾	1.078.600
Alunni e studenti ⁽²⁾	8.186.500
Alunni scuola infanzia	822.000
Totale	10.087.100

(1) Dalla scuola materna all'università

(2) Dalla scuola primaria all'università

Il "rischio in aula" per i docenti della scuola statale

La stima della maggiore spesa per il "rischio in aula" è stata effettuata facendo riferimento ai rischi corsi dagli assicurati della gestione "Industria, Commercio e Servizi" del settore terziario inquadrati nella voce tariffaria relativa all'istruzione (dalle scuole dell'infanzia all'università), voce di lavorazione 0611 del settore terziario. Nell'effettuare la valutazione si è tenuto conto dell'assenza di copertura assicurativa da parte dell'Istituto per gli eventi lesivi con esito di inabilità temporanea della Gestione per Conto dello Stato.

Le valutazioni sono state effettuate ipotizzando una retribuzione annua pari a 24.548 euro (retribuzione media annua del grande gruppo tariffario 0 per l'anno 2021, riportata al 2022 con l'ipotesi di crescita delle retribuzioni unitarie dell'industria) e abbattendo l'esposizione annua al rischio del 10% per tenere conto delle attività già coperte da assicurazione (palestra, laboratori, ecc.).

La maggiore spesa per la copertura del rischio in aula, nel primo anno di applicazione, è stimata in circa 4,3 milioni di euro.

Dall'entrata in vigore dell'estensione della tutela assicurativa (anno 2023), l'importo delle rendite in pagamento è inizialmente riferito alle sole rate di rendita della prima generazione di inabili e superstiti e poi aumenterà di anno in anno con l'ingresso nel portafoglio delle rendite delle generazioni successive. Si stima che l'aumento annuo di tutte le prestazioni (una tantum e rendite) nei primi due anni di applicazione sia mediamente pari a circa 530.000 euro, sia per effetto dell'ingresso delle nuove rendite di ogni generazione che per la rivalutazione annua delle prestazioni.

Per i docenti la proposta prevede anche la copertura assicurativa del rischio di infortunio in itinere, garantendo fondamento normativo all'estensione della tutela assicurativa dei docenti, sinora affermata solo in via interpretativa.

La maggiore spesa nel primo anno di applicazione della copertura in itinere è stimata, sempre con riferimento alla voce tariffaria relativa all'istruzione della gestione "Industria, Commercio e Servizi" del settore terziario, in circa 6,9 milioni di euro. Come nel caso della copertura per "rischio in aula", l'importo è destinato ad incrementarsi di anno in anno, mediamente di circa 550.000 euro (primi due anni di applicazione).

Nel complesso la maggiore spesa per la copertura del "rischio in aula" e del rischio di infortunio in itinere è stata valutata in circa 11,2 milioni di euro. Si stima che tale importo si incrementerà, in media, di circa un milione di euro (primi due anni di applicazione).

Il "rischio in aula" per gli alunni/studenti della scuola statale dalla scuola dell'infanzia all'università

La stima del maggiore onere per il "rischio in aula", come per i docenti, è stata effettuata facendo riferimento ai rischi corsi dagli assicurati della gestione "Industria, Commercio e Servizi" del settore terziario inquadrati nella voce tariffaria relativa all'istruzione.

Si precisa che per la valutazione non si è tenuto conto della copertura assicurativa da parte dell'Istituto per gli eventi lesivi con esito di inabilità temporanea e che la copertura delle quote integrative delle rendite dirette e quella delle rendite a superstiti è stata ipotizzata soltanto su una quota di studenti universitari pari al 10%.



Le valutazioni sono state effettuate ipotizzando una retribuzione annua di riferimento pari a 17.780,70 euro (minimale di rendita in vigore dal 1 luglio 2022), rivalutato negli anni.

Per gli alunni/studenti dalla scuola primaria all'università, l'esposizione al rischio, ipotizzata per 9 mesi l'anno, è stata abbattuta del 10% per tenere conto delle attività già coperte da assicurazione (palestra, laboratori, ecc.). Per gli alunni della scuola dell'infanzia l'esposizione al rischio è stata ipotizzata per 11 mesi l'anno.

Nel complesso, la maggiore spesa per la copertura del "rischio in aula" degli alunni/studenti dalla scuola d'infanzia all'università, nel primo anno di applicazione, è stimata pari a circa 19,9 milioni di euro.

L'importo è destinato ad incrementarsi in media di anno in anno di circa 2,2 milioni di euro (primi due anni di applicazione), sia per effetto dell'ingresso delle nuove rendite di ogni generazione che per la rivalutazione annua delle prestazioni.

Le spese di amministrazione, per accertamenti medico-legali e per prestazioni integrative. Per le spese di amministrazione e per quelle relative agli accertamenti medico-legali e alle prestazioni integrative è stata effettuata la valutazione ipotizzando una frequenza di denunce di eventi lesivi analoga a quella rilevata per la voce tariffaria relativa all'istruzione della gestione "Industria, Commercio e Servizi" del settore terziario.

Nel caso dei docenti, la frequenza è stata calcolata comprendendo gli infortuni in itinere e abbattendo del 10% l'esposizione al rischio di infortunio, per i soli casi in occasione di lavoro, per tenere conto di una stima delle ore di lezione già coperte da assicurazione (es. laboratori e palestra).

Alla frequenza delle denunce per gli alunni/studenti dalla primaria all'università è stato applicato un abbattimento per tenere conto della minore esposizione al rischio in termini temporali (9 mesi su 12) e delle ore di lezione già coperte da assicurazione (es. laboratori e palestra), ipotizzate in media pari al 10%. Alla frequenza delle denunce per gli alunni della scuola di infanzia è stato applicato un abbattimento per tenere conto della sola minore esposizione al rischio in termini temporali (11 mesi su 12).

Sulla base del costo unitario applicato a ciascuna denuncia[2] è stato valutato l'onere, separatamente per docenti e alunni/studenti, che si ritiene possa essere addebitato per tutte le denunce di eventi lesivi, comprese quelle che vengono già presentate all'Istituto.

All'onere così ottenuto, per tutta la platea assicurata, ad eccezione degli alunni della scuola dell'infanzia, è stato sottratto l'importo attualmente addebitato alla gestione per il complesso delle denunce presentate in media ogni anno.

Nel caso dei docenti si stima che l'onere aggiuntivo, dovuto alle denunce presentate in seguito all'ampliamento delle coperture, sia pari a circa 4 milioni di euro.

Nel caso degli alunni/studenti dalla scuola dell'infanzia all'università, invece l'onere aggiuntivo per le spese connesse alle denunce di infortunio è stimato pari a 12,6 milioni di euro.

Non si è ritenuto opportuno assegnare i maggiori costi di amministrazione per la gestione delle nuove rendite in portafoglio, dovute alla revisione normativa, in quanto queste ultime verranno costituite gradualmente nel corso degli anni.

Riepilogo degli oneri per le coperture assicurative di docenti e alunni/studenti della scuola statale.

In conclusione, tenendo conto della copertura assicurativa per "rischio in aula" per alunni/studenti e docenti e della copertura degli infortuni in itinere solo per i docenti, l'onere complessivo, comprensivo anche delle coperture attualmente vigenti, è valutato in circa 188,5 milioni di euro (tabella 2). La spesa aggiuntiva a carico della gestione, nel primo anno di applicazione delle nuove coperture, che decorre dal 2023, è stimata in circa 47,7 milioni di euro, come riportato in tabella 2.

Tabella 2 - Oneri vigenti e maggiore spesa per estensione della copertura assicurativa nel primo anno di applicazione distinta per tipologia di assicurato - Importi in milioni di euro



Importi in milioni di euro

Tipologia di assicurato	Oneri medi annui secondo le coperture assicurative vigenti	Stima della maggiore spesa nel primo anno di applicazione dell'estensione della tutela assicurativa				Totale oneri
		Rischio in aula	Infortuni in itinere	Spese di amministrazione, per accertamenti medico-legali, ecc.	Totale coperture aggiuntive	
		A	B	C	D	
Docenti ⁽¹⁾	28,76	4,30	6,89	4,01	15,20	43,96
Alunni e studenti ⁽²⁾	112,04	19,94	-	12,56	32,50	144,54
Totale	140,80	24,24	6,89	16,57	47,70	188,50

(1) Livello scolastico: scuola d'infanzia, scuola primaria, scuola secondaria di primo grado, scuola secondaria di secondo grado, università e AFAM (compresi ricercatori e titolari di contratti o assegni di ricerca)

(2) Livello scolastico: scuola d'infanzia, scuola primaria, scuola secondaria di primo grado, scuola secondaria di secondo grado, università e AFAM (compresi corsi post laurea)

Lo sviluppo della spesa aggiuntiva, dopo il primo anno di applicazione, è stato effettuato facendo riferimento alla stima della variazione dell'inflazione e delle retribuzioni unitarie dell'industria.

Nel secondo anno di applicazione dell'ampliamento delle coperture assicurative (anno 2024), si stima un onere aggiuntivo per rischio in aula di docenti e alunni/studenti e infortuni in itinere solo per i docenti, quantificato in 52,47 milioni di euro.

Tabella 3 - Maggiore spesa annua per l'estensione della tutela assicurativa distinta per tipologia di assicurato e di copertura - Importi in milioni di euro

Importi in milioni di euro

Coperture assicurative	Maggiore spesa per l'estensione della tutela assicurativa	
	2023	2024
Docenti	15,20	16,67
Rischio in aula	4,30	4,88
Infortuni in itinere	6,89	7,54
Spese di amministrazione	4,01	4,25
Alunni/studenti (*)	32,50	35,80
Rischio in aula	19,94	22,47
Spese di amministrazione	12,56	13,33
Totale	47,70	52,47

Le valutazioni per anno scolastico e accademico, che inizia il 1° settembre di ciascun anno e finisce ad agosto dell'anno successivo, vengono riportate nella tabella che segue.

	Tabella - Maggiore spesa per l'estensione della tutela assicurativa per Anno Scolastico/Accademico (A.S./A.A.) Importi in milioni di euro			
	A.S. 2023/2024		A.S. 2024/2025	
Anni	2023	2024	2024	2025
Oneri	17,3	30,4	17,49	34,98
Totale oneri	47,70		52,47	



Copertura finanziaria

Gli oneri, ai fini della copertura finanziaria dell'estensione della tutela assicurativa per gli anni scolastici e accademici 2023-2024 (che inizia il 1° settembre del 2023 e finisce il 31 agosto 2024) e 2024/2025 (1° settembre 2024 - 31 agosto 2025), al netto delle coperture finanziarie già assicurate dall'art. 18 dl 48/2023, sono riportati nella tabella che segue.

Tabella - Calcolo oneri per l'estensione della tutela assicurativa per Anno finanziario - Importi in milioni di euro (Anno scolastico 2024-2025)			
Anni	2023	2024	2025
Oneri estensione tutela	17,30	47,89	34,98
Coperture ex art. 18 dl 48/2023	17,30	-30,4	-5,00
Maggiori oneri	0,00	17,49	29,98

L'importo di 5 milioni di euro, di cui all'art. 18 dl 48/2023, valutato a copertura delle prestazioni di lunga durata (rendite dirette o a superstiti) originate da infortuni o malattie professionali avvenuti nel precedente anno scolastico 2023-2024, è più che sufficiente a coprire anche le ulteriori rendite che si costituiranno nell'anno scolastico 2024-2025. Si fa presente, infatti, che nell'anno scolastico o accademico 2023-2024 (rilevazione al 31 maggio 2024), per gli studenti non sono stati registrati infortuni di grado maggiore o uguale al 16% e quindi non è stata costituita alcuna rendita diretta, per gli insegnanti sono stati definiti in rendita diretta 23 infortuni e in rendita a superstiti 7 casi con esito mortale, per un onere complessivo in valore capitale pari a circa 6,3 milioni di euro e un onere finanziario annuo (inteso come erogazione in ratei di rendita) pari a circa 300 mila euro. Pertanto, la copertura dei 5 milioni di euro, prevista a decorrere dall'anno 2025 dall'art. 18 d.l. 48/2023, è sufficiente a coprire anche i maggiori oneri delle predette prestazioni di lunga durata derivanti dall'estensione della tutela assicurativa all'anno scolastico 2024-2025, comprensive delle spese di gestione.

Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 17,49 milioni di euro per il 2024 e in 29,98 milioni di euro per il 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 13, comma 9, lettera a) del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, che presenta le necessarie disponibilità.

Si fa presente che la riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 13, comma 9, lettera a) del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85 si rende possibile nella dimensione indicata sulla base degli elementi di monitoraggio e le conseguenti valutazioni prospettiche disponibili, senza compromissione del riconoscimento dei relativi benefici.

Infine, si fa presente che gli Enti che assicurano i propri dipendenti attraverso la Gestione per Conto dello Stato non pagano un premio assicurativo all'Inail, ma rimborsano all'Istituto le prestazioni da quest'ultimo erogate, le spese per accertamenti medico-legali e per prestazioni integrative, oltre ad una somma a copertura delle spese generali di amministrazione. Le somme stanziare nello stato di previsione dei ministeri competenti per l'erogazione dei rimborsi all'INAİL in relazione agli infortuni liquidati, sono conservate nel conto dei residui per essere utilizzate nell'esercizio successivo, tenuto conto che l'erogazione delle stesse avviene solo successivamente alla presentazione dei rendiconti da parte dell'INAİL.

Le disposizioni di cui ai **commi 3 e 4** non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Nello specifico, con riferimento al **comma 3**, si rappresenta che il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66 ha previsto la costituzione di Gruppi per l'Inclusione Territoriale, denominati GIT, per ciascun ambito territoriale provinciale, ovvero a livello delle città



metropolitane, che supporta le istituzioni scolastiche nella definizione dei PEI secondo la prospettiva bio-psico-sociale alla base della classificazione ICF, nell'uso ottimale dei molteplici sostegni disponibili, previsti nel Piano per l'Inclusione della singola istituzione scolastica, nel potenziamento della corresponsabilità educativa e delle attività di didattica inclusiva. Ai sensi dell'art. 9, comma 4 del d.lgs. 66/2017 il GIT è composto da personale docente. I componenti dei GIT sono nominati con decreto del direttore generale dell'ufficio scolastico regionale e sono coordinati da un dirigente tecnico o da un dirigente scolastico che li presiede. Per le funzioni svolte dai componenti dei GIT, ovvero dai docenti esperti appositamente individuati, il decreto legislativo in parola ha previsto un compenso di natura accessoria. Agli oneri relativi al personale docente impegnato nei GIT, si provvede ai sensi dell'articolo 20, comma 4, del predetto D. Lgs. n. 66/2017 disponendo che "I componenti dei GIT non sono esonerati dalle attività didattiche. Ai predetti componenti spetta un compenso per le funzioni svolte, avente natura accessoria, da definire con apposita sessione contrattuale nazionale nel limite complessivo di spesa di 0,67 milioni di euro per l'anno 2020 e di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021".

La disposizione normativa, tenuto conto della mancata sottoscrizione dei contratti integrativi nazionali (anni scolastici 2020-21, 2021-22, 2022-23 e 2023-24), prevede che le risorse finanziarie afferenti agli stanziamenti di bilancio degli esercizi finanziari 2022 e 2023, sono conservate in lettera F sul capitolo 1282, piano gestionale 2, confluiscono nel Fondo per il Miglioramento dell'offerta formativa.

La finalità della norma è svincolarle dall'originario vincolo di destinazione per essere utilizzate per differenti finalità, per un migliore impiego delle risorse, secondo le necessità registrate dalle istituzioni scolastiche per dare copertura ai numerosi istituti contrattuali/compensi/indennità gravanti sul Fondo del Miglioramento dell'Offerta Formativa (MOF). La disposizione è necessaria e urgente posto che l'utilizzo di dette risorse è indispensabile per poter avviare la contrattazione integrativa per garantire il corretto avvio dell'anno scolastico 2024/2025. La disposizione normativa non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto si provvede con le risorse umane finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. Infatti, la proposta si limita a modificare il vincolo originario previsto per l'utilizzo delle risorse di cui all'articolo 20, comma 4, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66. Le risorse sono, dunque, presenti nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito.

Il **comma 4** interviene sulla legge di bilancio del 2021, sostituendo il comma 623, al fine di destinare la dotazione di 20 milioni di euro per ridurre il fenomeno del divario digitale e rafforzare l'istituzione della filiera tecnologico-professionale. Infatti, la dotazione, inizialmente finalizzata a ridurre il fenomeno del divario digitale e favorire la didattica digitale integrata nel periodo pandemico, non è stata impiegata per tale finalità, in quanto sono stati adottati ulteriori decreti che hanno soddisfatto integralmente tale esigenza. Pertanto, si intende destinare tali risorse per continuare a ridurre il fenomeno del divario digitale e accompagnare la sperimentazione relativa all'istituzione della filiera tecnologico-professionale, di cui al D.M. 7 dicembre 2023, n. 240, attesa anche la prossima approvazione in via definitiva del disegno di legge di istituzione della stessa. La proposta non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto, allo stato, i 20 milioni sono stanziati cassa e competenza a seguito di accordamento nel 2022 sul capitolo 8107, pagina 3, "Spese per l'acquisto di dispositivi digitali individuali da mettere a disposizione degli studenti meno abbienti".

ART. 10 (Disposizioni in materia di società a controllo pubblico e di attuazione delle misure del PNRR)

La disposizione introduce il comma 5-bis all'articolo 26 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, al fine di fornire un'interpretazione autentica di situazioni gestionali connesse all'emissione di strumenti finanziari, diversi dalle azioni, quotati in mercati regolamentati, in sostanziale continuità dal momento iniziale preso a riferimento dal decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175.



La disposizione ha carattere ordinamentale e, pertanto, da essa non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il **comma 2** stabilisce la soppressione del comma 2-quater dell'articolo 8, della legge 10 ottobre 1990, n. 287. La disposizione ha carattere ordinamentale, pertanto non produce effetti finanziari.

I **commi 3, 4 e 5**, recano l'indicazione delle amministrazioni pubbliche assoggettate agli adempimenti della fase pilota, di cui al milestone M1C1-118 della Riforma 1.15 quelle escluse dall'ambito applicativo della norma e la procedura di definizione dell'elenco delle amministrazioni soggette alla fase pilota; si tratta di disposizioni di natura ordinamentale e non producono effetti finanziari.

I **commi 6 e 7** stabiliscono che le amministrazioni che rientrano nell'ambito di applicazione della norma predispongano gli schemi di bilancio in osservanza dei principi e delle regole del sistema contabile economico-patrimoniale unico di cui al milestone M1C1-108 della riforma 1.15 del PNRR e che nell'ambito della fase pilota, gli schemi di bilancio per l'esercizio 2025 siano prodotti a soli fini di sperimentazione; pertanto, non assumono valore giuridico e sono aggiuntivi e non sostitutivi degli schemi di bilancio e di rendiconto che le amministrazioni producono in applicazione delle norme e dei regolamenti contabili vigenti; ai commi in esame non si ascrivono effetti finanziari.

I **commi 8, 9 e 10** prevedono che le amministrazioni individuano le misure di carattere informatico per il recepimento della riforma e riclassificano le voci dei propri piani dei conti secondo le voci del piano dei conti multidimensionale di cui al milestone M1C1-108 e sono tenute a assicurare la partecipazione di propri rappresentanti al primo ciclo di formazione sui principi e sulle regole del predetto sistema contabile, infine, al **comma 11**, si rinvia all'adozione ad uno o più decreti del Ministero dell'economia e delle finanze, per la definizione delle istruzioni di natura procedurale e tecnico contabile; ai commi in esame non si ascrivono effetti finanziari.

Il **comma 12** chiarisce che per gli adempimenti recati ai commi da 3 a 11 si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il **comma 13** prevede che sino alla durata dello stato di emergenza e comunque non oltre il 31 dicembre 2024 non si applicano alla Società Autostrade Alto Adriatico le seguenti disposizioni:

- a) articolo 62 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133; (contenimento dell'uso degli strumenti derivati e dell'indebitamento delle regioni e degli enti locali)
- b) articolo 6, comma 14, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 (autovetture)
- c) articolo 5, commi 2, 3 e 7 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135; (autovetture, buoni pasto)
- d) articolo 1, commi 2, 3 e 4 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125. (autovetture, autovetture di servizio).

Non si ascrivono alla disposizione effetti finanziari, in quanto la società è stata inclusa nell'Elenco ISTAT di cui all'art. 1, co. 2 della l. 196/2009 a far data dal 2023, pertanto, gli effetti derivanti dall'inclusione non sono stati scontati nei tendenziali di finanza pubblica.

ART. 11 (Rifinanziamento del Fondo emergenze nazionali)

La disposizione dispone l'incremento di 150 milioni di euro per l'anno 2024 del Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44 del Codice di protezione civile nell'ambito del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri, per le finalità generali di cui agli articoli 23 (stato di mobilitazione), 24 (nuove dichiarazioni di stato di emergenza ex



comma 1 e delibere di ulteriore stanziamento ex comma 2 del medesimo articolo) e 29 (dichiarazioni di stato di emergenza per intervento all'estero) del decreto legislativo n. 1/2018.

Le disponibilità del fondo per l'anno 2024 infatti – tenendo conto, tra l'altro, dei numerosi eventi verificatisi nel corso dell'esercizio corrente e dei potenziali eventi futuri, anche in considerazione del trend incrementale registratosi negli ultimi anni in ragione dei cambiamenti climatici – sono ormai prossime ad esaurirsi.

La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto si tratta di una rifinalizzazione di risorse disponibili a legislazione vigente, allo stato specificamente dedicate alle gestioni emergenziali Covid-19 per cui si sono registrate economie in corso di gestione che consentono, pertanto, di liberare dal vincolo di finalizzazione originaria, risorse per complessivi 150 milioni di euro, senza determinare criticità in sede di chiusura del quadro finanziario generale dell'emergenza in questione.

Il **comma 2** incrementa di 50 milioni di euro per l'anno 2024 la dotazione del Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1,

Il **comma 3** incrementa di 23 milioni di euro per l'anno 2024 e di 7,8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 la dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

Il **comma 4** prevede l'assegnazione di 11 milioni di euro alla fondazione Santa Lucia IRCCS un contributo una tantum per l'esercizio 2024.

Il **comma 5** prevede che per la copertura finanziaria degli oneri derivanti dai commi 2, 3 e 4, pari a 84 milioni di euro per l'anno 2024 e a 7,8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 si provvede mediante l'utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dal comma 3 dell'articolo 7.

ART. 12 (Disposizioni urgenti in materia di promozione dell'attività di ricerca svolta dalle università)

La disposizione, al **comma 1**, mira a svincolare per l'anno 2024 le risorse del fondo per la ricerca e competitività che ora sono destinati dall'articolo 238, comma 5, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 alla promozione di "attività di ricerca svolta dalle università e valorizzare il contributo del sistema universitario alla competitività del paese".

Il **comma 2** prevede modifiche all'articolo 15 del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2024, n. 106.

In particolare, la lettera a) prevede il termine del 31 dicembre 2026 per la presa di servizio dei professori di seconda fascia che saranno reclutati attraverso le progressioni di carriera dei ricercatori a tempo indeterminato con ASN, mentre l'attuale formulazione del comma 1-bis del predetto articolo 15 DL 71/2024, fissa un termine per la sola adozione dei bandi; la lettera b) consente di utilizzare le risorse dei piani straordinari di cui all'articolo 15 del citato decreto-legge, con termini più ampi e prestabiliti, ossia entro rispettivamente il 31 dicembre 2026 (invece che il 31 ottobre 2024) per il personale docente e non docente reclutato con le risorse assegnate con il decreto ministeriale n. 445/2022 (300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023) e il 31 dicembre 2027 (invece che 31 ottobre 2025) per il personale docente e non docente reclutato con le risorse assegnate con il decreto ministeriale n. 795/2023 (340 milioni di euro a decorrere dal 2024).

In entrambi i casi la platea dei soggetti destinatari resta immutata e predefinita entro il limite delle risorse finanziarie già stanziate dall'articolo 1, comma 297, lettera a) della Legge 30 dicembre 2021, n. 234. Viene tuttavia stabilito un termine certo e adeguato in relazione al quale può essere dispiegato il piano straordinario di reclutamento, tenuto conto delle conseguenze stabilite dalla norma stessa in caso di mancato reclutamento.

Le disposizioni pertanto non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.



ART. 13 (Misure economiche urgenti in materia di collegi di merito)

La disposizione autorizza la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2024, da destinare ai collegi di merito accreditati di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 1 milione di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca.

ART. 14 (Misure urgenti in materia di finanziamento di attività culturali)

Il **comma 1** istituisce, per l'anno 2024, con Decreto del Ministro della cultura, il Comitato nazionale "Neapolis 2500" e attribuisce allo stesso un contributo di 1 milione di euro per l'anno 2024.

Ai componenti del Comitato non è corrisposto alcun compenso, gettone di presenza o altro emolumento comunque denominato. Gli stessi hanno diritto al solo rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per le attività strettamente connesse al funzionamento dello stesso, secondo la normativa vigente. Gli oneri per il funzionamento del Comitato sono a carico del citato contributo e nei limiti dello stesso.

La disposizione di cui al **comma 2** prevede un contributo pari a 3 milioni di euro per il 2024 in favore del comune di Gorizia, al fine di sostenere la realizzazione degli eventi culturali nell'ambito delle iniziative per la capitale europea della cultura 2025.

Il **comma 3** stabilisce che le Direzioni regionali Musei trasformate in uffici dotati di autonomia speciale, anche mediante accorpamento a uffici già esistenti, ai sensi dell'articolo 24 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 marzo 2024, n. 57, possono esaurire le disponibilità iscritte nelle contabilità ordinarie loro intestate entro il 31 dicembre 2024. Allo stesso non si ascrivono effetti finanziari.

Il **comma 4** prevede che le risorse del Fondo di garanzia per i finanziamenti, istituito presso l'Istituto del credito sportivo, possono essere concesse a favore di soggetti pubblici o privati per le attività finalizzate alla promozione, all'aggiudicazione e all'organizzazione di grandi eventi internazionali in svolgimento anche oltre il 30 giugno 2026. Alla disposizione non si ascrivono effetti finanziari.

Al **comma 5** viene prevista la copertura degli oneri di cui ai commi 1 e 2, pari a 4 milione di euro per l'anno 2024, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della cultura.

ART. 15 (Misure urgenti a favore degli investimenti nei paesi esteri)

Comma 1. La disposizione normativa prevede che le domande di finanziamento agevolato presentate per la misura di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 29 giugno 2024, n. 89, nonché le domande di finanziamento agevolato a valere sul fondo di cui all'articolo 2, primo comma, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, che riguardano il Continente africano presentate fino al



31 dicembre 2025, sono esentate, a domanda del richiedente, dalla prestazione della garanzia.

Nel dettaglio, l'esenzione dalla prestazione delle garanzie determina un maggior rischio di credito con differenziali, in termini di perdita attesa, relativamente marginali, a cui corrisponde un più elevato contenuto agevolativo in favore delle imprese finanziate.

Al riguardo, per gli ambiti di rischio, derivanti dalla possibilità concessa nelle suddette fattispecie di non presentare le garanzie, è stata condotta un'analisi volta a comparare le stime di perdita attesa, calcolate a partire dalle probabilità di default del modello di rating di Mediocredito Centrale ("MCC") e relativi tassi di recupero attesi, nelle ipotesi alternative di: (i) regime ordinario: per il quale sono state utilizzate le percentuali e tipologie di garanzie previste; (ii) in assenza di garanzie.

Rating MCC	Probabilità di default Media di classe	Regime ordinario		Regime in assenza garanzie	
		Quota garantita (delibera Comage 12 luglio '23)	Perdita attesa media	Quota garantita	Perdita attesa media
1	0,12%	0,00%	0,07%	0,0%	0,07%
2	0,33%	0,00%	0,18%	0,0%	0,18%
3	0,67%	10,00%	0,35%	0,0%	0,37%
4	1,02%	10,00%	0,53%	0,0%	0,56%
5	1,61%	10,00%	0,83%	0,0%	0,89%
6	2,87%	20,00%	1,38%	0,0%	1,58%
7	3,62%	20,00%	1,74%	0,0%	1,99%
8	5,18%	30,00%	2,31%	0,0%	2,85%
9	8,45%	40,00%	3,46%	0,0%	4,65%
10	9,43%	not eligible	not eligible	not eligible	not eligible
11	16,30%	not eligible	not eligible	not eligible	not eligible
12	22,98%	not eligible	not eligible	not eligible	not eligible

Come si evince dalla tabella, i valori percentuali di perdita attesa evidenziati nei due scenari risultano:

- uguali sulle classi di rating 1 e 2 in quanto esenti da garanzia anche nel regime ordinario;
- per le classi centrali di rating (da 3 a 7), le differenze in termini di perdita attesa risultano marginali e quantificabili in un range variabile tra lo 0,02% della classe 3 e lo 0,25% della classe 7;
- per le classi di rating a più elevato rischio, il differenziale di perdita attesa è pari allo 0,54% per la classe 8 e all'1,19% per la classe 9.

Ipotizzando una distribuzione dei rating attribuibili alle imprese richiedenti i finanziamenti analoga all'attuale distribuzione dei rating delle imprese che hanno finanziamenti in essere con il Fondo 394, il differenziale di perdita attesa per effetto dell'esenzione dalla prestazione delle garanzie è stimato, a livello di portafoglio, pari allo 0,10%, con potenziale maggior perdita attesa complessiva stimata in circa 250.000 euro, e con un impatto, pertanto, marginale.

Lo scenario sopra descritto (scenario base) ipotizza una distribuzione dei rating analoga a quella storicamente osservata sull'intero portafoglio del Fondo 394, oggettiva, in larga parte riferita a misure emergenziali (tra cui l'operatività dei periodi caratterizzati dalla normativa eccezionale a seguito della pandemia da Covid-19, in cui l'articolo 48, comma 2, lettera d), del decreto-legge n. 34/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77/2020, successivamente prorogato fino al 30 giugno 2021, aveva previsto l'esenzione dalla prestazione delle garanzie, e per quanto riguarda il cofinanziamento a fondo perduto



il regime di c.d. Temporary Framework), e conseguentemente in gran parte unsecured (la quota assistita da garanzia è inferiore al 5%).

Al fine di valutare eventuali effetti di adverse selection che, in ragione dell'assenza di garanzia, potrebbero determinare, per l'esposizione in oggetto, una distribuzione dei rating mediamente più rischiosa rispetto a quella storicamente osservata, sono stati ipotizzati due scenari di stress con distribuzioni che pesano maggiormente le classi di rating a più elevato rischio di default.

Nel primo scenario (scenario a media severità), il 45% dell'esposizione (rispetto al 30% dello scenario base) è allocato sulle classi di rating a maggior rischio (rating \geq classe 5), con un differenziale di perdita attesa pari a 0,15% (in aumento del 50% rispetto allo scenario base dello 0,10%).

Nel secondo scenario (scenario ad elevata severità), il 60% dell'esposizione risulta allocato nelle classi di rating a maggior rischio (rating \geq classe 5), con un differenziale di perdita attesa di 0,25% (in aumento del 150% rispetto allo scenario base).

L'applicazione di tali scenari di stress all'esposizione complessiva di 250 milioni di euro porta a stimare, in valore assoluto, un differenziale di perdita attesa complessiva variabile tra 378.000 euro circa (scenario a media severità) e 613.000 euro circa (scenario ad elevata severità).

Tale stima è determinata (i) considerando il limite massimo di risorse destinate al nuovo strumento finanziario introdotto dall'articolo 10, commi da 1 a 3, del decreto-legge n. 89/2024, pari a euro 200 milioni, nonché (ii) stimando una ulteriore esposizione di euro 50 milioni per le nuove domande di finanziamento presentate entro il 31 dicembre 2025 relative agli strumenti ordinari del Fondo 394 che riguardano il Continente africano (stima effettuata sulla base dello storico delle domande ricevute dal Fondo 394 con riferimento all'Africa).

Si evidenzia che l'importo stimato sub (ii) di 50 milioni è altamente prudenziale (i.e. più che raddoppiato) rispetto ai volumi che storicamente hanno riguardato le domande di finanziamento del Fondo 394, relativamente agli strumenti ordinari, verso il continente Africano, e tiene conto di un incremento del trend delle domande di finanziamento agevolato del Fondo 394, connesso ai fattori agevolativi già introdotti con il decreto-legge n. 89/2024 per le operazioni riguardanti il Continente africano.

Pertanto, la maggior perdita attesa stimata nei diversi scenari è determinata sulla base del plafond massimo erogabile (250 milioni di euro), sotto ipotesi di utilizzo dell'intero ammontare, indipendentemente dall'anno di erogazione. Tale stima è riferita all'anno 2025, quando cioè verrà effettivamente a prodursi il rischio della mancata restituzione dei prestiti deliberati negli ultimi mesi del 2024 e nel corso del 2025.

In caso di esenzione della garanzia, non sono previste specifiche variazioni delle condizioni applicabili ai finanziamenti, e sui relativi costi, in considerazione del contenuto agevolativo della misura (il finanziamento esente da garanzia tuttavia determinerà per l'impresa richiedente un aumento dell'equivalente sovvenzione lordo, ossia un aumento della componente di aiuto di Stato in regime c.d. de minimis, con conseguente riduzione dell'importo massimo di aiuti in regime de minimis ricevibili dall'impresa nel triennio).

Al fine di tenere in adeguata considerazione la possibilità che l'esenzione dalla prestazione delle garanzie comporti un incremento delle domande di finanziamento agevolato da parte delle imprese che maggiormente beneficerebbe della proposta in commento, ricadenti nelle classi di rating associate ai profili di rischio più elevati, determinando maggiore probabilità di selezione avversa dei beneficiari del Fondo 394, l'onere complessivo è determinato prudenzialmente sulla base dello scenario ad elevata severità sopra illustrato (i.e. 613.000 euro).

Agli oneri così determinati, pari ad euro 613.000 per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 72, comma 1, lettera d) del DL n. 18/2020 come rifinanziata dall'articolo 1, comma 49, lettera b), della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

Comma 2. La disposizione normativa prevede che SIMEST S.p.A. versi, nell'anno 2024, all'entrata del bilancio dello Stato una quota pari a euro 100 milioni di euro delle risorse



disponibili sul conto corrente di tesoreria n. 22044 e derivanti dall'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 49, lettera b), della legge 30 dicembre 2021, n. 234 per la successiva riassegnazione entro trenta giorni dall'effettivo versamento disposto dal primo periodo, e comunque entro il 31 dicembre 2024, al fondo rotativo per operazioni di venture capital di cui all'articolo 1, comma 932, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Tali risorse si aggiungono al trasferimento di risorse finanziarie, pari ad euro 50 milioni, già disposto dall'art. 10, comma 12, del decreto-legge 29 giugno 2024, n. 89.

Il trasferimento di ulteriori euro 100 milioni al FVC è necessario per assicurare le indispensabili disponibilità finanziarie affinché Simest SpA possa cogliere le potenziali opportunità di investimento attualmente in valutazione, o delle quali è stata avviata l'individuazione, stimate per almeno 150 milioni di euro.

È necessario, quindi, che la ulteriore somma di euro 100 milioni prevista dalla presente disposizione normativa sia integralmente resa disponibile fin dall'anno 2024, in quanto, in assenza delle necessarie disponibilità finanziarie, Simest SpA non può avviare o proseguire le istruttorie sui progetti di investimento, concentrati soprattutto sul supporto ai processi di internazionalizzazione delle piccole e medie imprese italiane.

All'onere si provvede mediante versamento all'entrata per euro 100 milioni da effettuarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, e successiva riassegnazione al FVC delle disponibilità del conto corrente di tesoreria n. 22044 intestato a SIMEST S.p.A., relative alle risorse ivi confluite in base all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 49, lettera b), della legge 30 dicembre 2021, n. 234, con il quale è stato rifinanziato il Fondo per la promozione integrata di cui all'articolo 72, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, per le finalità di cui alla lettera d) del medesimo comma.

Il versamento all'entrata del bilancio dello Stato, e la successiva riassegnazione da effettuarsi con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dall'effettivo versamento da parte di SIMEST S.p.A., e comunque entro il 31 dicembre 2024, riguarda l'annualità 2024.

Dall'attuazione della presente disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Si rileva inoltre che la presente disposizione prevede la riassegnazione in favore di un fondo a carattere rotativo per la concessione di finanziamenti partecipativi riducendo le risorse destinate alla concessione di sovvenzioni a fondo perduto. Il Fondo per la promozione integrata, di cui all'articolo 72, comma 1, del DL 18/2020 per le finalità di cui alla lettera d) del medesimo comma risulta strutturalmente dotato di adeguate risorse finanziarie, da ultimo stanziate dall'articolo 1, comma 49, lettera b), della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Legge di Bilancio 2022), per 150 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026.

Le risorse finanziarie del Fondo per la promozione integrata destinate ai cofinanziamenti a fondo perduto dei finanziamenti concessi ai sensi dell'articolo 2, primo comma, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394 (di seguito "Fondo 394/81") disponibili al 31 maggio 2024, al netto degli impegni già assunti al 31 maggio 2024, sono pari a 691 milioni di euro. Nel mese di giugno 2024 sono state deliberate operazioni per 7 milioni di euro, e la stima di accoglimenti per il periodo luglio - dicembre 2024 è pari a circa 47 milioni di euro.

Risorse disponibili Fondo Promozione Integrata al 31.05.2024	691 mln
Operazioni deliberate nel mese di giugno 2024	(7 mln)
Stima accoglimenti luglio - dicembre 2024	(47 mln)
Trasferimento risorse al FVC (Art. 10 comma 12 del DL Infrastrutture)	(50 mln)
Trasferimento risorse al FVC	(100 mln)



Risorse disponibili Fondo Promozione Integrata al netto delle operazioni deliberate, della stima degli accoglimenti nel 2024 e del trasferimento di risorse al FVC	487 milioni
--	-------------

Detti cofinanziamenti a fondo perduto sono concessi: (i) al ricorrere di specifici criteri selettivi di ammissibilità, per un importo fino al dieci per cento dei finanziamenti agevolati del Fondo 394/81; e (ii) ai sensi dell'art. 10, comma 4, del decreto-legge 29 giugno 2024, n. 89, esclusivamente per le imprese localizzate nelle Regioni del Sud-Italia e con interessi nel Continente africano, per un importo fino al venti per cento dei finanziamenti agevolati del Fondo 394/81.

Le risorse finanziarie del Fondo 394/81 disponibili al 31 maggio 2024, al netto degli impegni già assunti, sono pari a circa 2,9 miliardi di euro. Al 31 maggio 2024 risultano in istruttoria domande per un importo complessivo pari a circa 495 milioni di euro a valere sul Fondo 394/81. L'assorbimento effettivo delle risorse disponibili potrà essere definito solo a seguito del completamento dell'istruttoria dei singoli finanziamenti a valere sulle domande pervenute, per i quali si registra un tasso di decadenza in istruttoria di circa il 30%.

Tenuto conto della necessaria correlazione, disposta dall'articolo 72, comma 1, lettera d), del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 e s.m.i., dei cofinanziamenti a fondo perduto del Fondo per la promozione integrata con i finanziamenti agevolati del Fondo 394/81, e dei criteri di selettività per l'ammissibilità dei cofinanziamenti a fondo perduto, le disponibilità del Fondo per la promozione integrata risultano, quindi, pienamente sufficienti a garantirne l'operatività per la concessione dei cofinanziamenti a fondo perduto, anche al netto di un ulteriore trasferimento, nel 2024, delle risorse previste dalla presente disposizione, pari ad euro 100 milioni.

Art. 16 (Utilizzo delle somme dell'organo commissariale di ILVA S.p.A.)

La disposizione prevede la possibilità di impiegare le risorse di cui all'articolo 3, comma 1, decimo periodo, del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 20, anche ai fini degli obblighi previsti dall'articolo 208, comma 11, lettera g), e dall'articolo 29-sexies, comma 9-septies, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Si tratta pertanto di una finalità che interviene nell'ambito delle somme rinvenienti dalla sottoscrizione delle obbligazioni versate nel patrimonio dell'emittente ai sensi del citato articolo 3, comma 1, decimo periodo, del decreto-legge n. 1 del 2015. La disposizione, pertanto, non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

In particolare, il saldo del conto di contabilità speciale 6055 ammonta al 30 luglio 2024 a € 345.799.301,9, che, nello specifico, risulta così suddiviso:

- € 327.894.112,94 per Patrimonio Destinato;
- € 17.905.188,96 per attività di Sostegno aree disagiate;

A fronte di tali disponibilità, gli importi delle garanzie finanziarie, come meglio dettagliati nella tabella riepilogativa in calce alla presente, ammontano complessivamente a € 23.594.600,46.

Ns. rif.	N.	Anno	Stabil.to	Scadenza	Garante	Garantito	Importo	Note
----------	----	------	-----------	----------	---------	-----------	---------	------



1	740058	2018	Taranto	23.02.2024	24	INTESA SANPAOLO	PROVINCIA DI TARANTO	17.079.153,60	Attività tutela ambientale e sanitaria
14	788324	2019	Taranto	23.08.2023	24	INTESA SANPAOLO	PROVINCIA DI TARANTO	2.028.427,56	Gest.ne operativa Mod.2 disc. rifiuti pericol. (V5) Cava Mater Gratae
13	G452720	2019	Taranto	23.08.2023	24	B.B.V.A.	PROVINCIA DI TARANTO	4.487.019,30	Attività tutela ambientale e sanitaria
TOTALE								23.594.600,46	

Art. 17 (Disposizioni in materia di incasso da parte dei concessionari della riscossione delle entrate degli enti locali)

La norma in parola fissa al 31 dicembre 2025 il termine ultimo per l'apertura dei conti correnti intestati agli enti locali e dedicati alla riscossione delle entrate oggetto degli affidamenti, di cui all'art. 1, comma 790, della L. 27 dicembre 2019, n. 160.

Contemporaneamente, si prevede un regime transitorio per coloro che hanno continuato a praticare il precedente regime di riscossione delle entrate, incassando le entrate locali sul proprio conto corrente per riversarle sul conto corrente dell'ente impositore in un secondo momento.

In particolare, il **comma 1** stabilisce che ai soggetti di cui all'art. 52, comma 5, lett. b), numeri 1), 2) e 4), del D. Lgs. n. 446 del 1997, non si applicano le disposizioni in materia di cancellazione dall'albo per l'accertamento e la riscossione delle entrate degli enti locali e di decadenza da tutte le gestioni; lo stesso comma determina che le somme incassate devono essere riversate all'ente impositore entro 10 giorni; infine, il **comma 2** dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2026, i soggetti che hanno incassato le somme relative alle entrate degli enti locali loro affidate decadono di diritto dalle singole gestioni nelle quali si continuano ad incassare le medesime somme.

Sotto il profilo finanziario alla disposizione non si ascrivono effetti trattandosi di modifiche di ordine procedurale.

Art. 18 (Interpretazione autentica in materia di rinegoziazione dei mutui da parte degli enti territoriali)

La norma non presenta oneri aggiuntivi per le finanze pubbliche in quanto trattasi di una norma di interpretazione autentica, i cui effetti sono già scontati sia nei conti consuntivi che nei tendenziali di bilancio e non determina ampliamento della capacità di spesa degli enti. Viceversa, in assenza di tale norma si produrrebbero delle riclassificazioni dei risparmi ottenuti dalle rinegoziazioni con conseguente accantonamento degli stessi ed un incremento dei disavanzi a carico degli enti interessati.

ART. 19 (Misure in materia di revisione della spesa in favore delle Regioni)



Il comma 1 è volto a garantire il conseguimento del contributo alla finanza pubblica di 305 milioni di euro per l'anno 2024 da parte delle Regioni a statuto ordinario di cui all'articolo 1, comma 527, della legge n. 213 del 2023 nei seguenti termini:

- in termini di indebitamento netto e fabbisogno, prevedendo che le regioni a statuto ordinario che sono in disavanzo di amministrazione al 31 dicembre 2023, compreso il disavanzo da debito autorizzato e non contratto, con legge regionale autorizzano, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della norma, l'iscrizione di un fondo nella parte corrente del primo esercizio del bilancio di previsione 2024-2026, di importo pari a quelli indicati nella tabella 1, fermo restando il rispetto dell'equilibrio di bilancio di parte corrente di cui all'articolo 40 del decreto legislativo n. 118 del 2011. Alla fine dell'esercizio 2024, tale fondo, su cui non è possibile disporre impegni, costituisce un'economia che concorre al ripiano del disavanzo di amministrazione, da effettuare per un importo pari a quello previsto nel bilancio di previsione per l'esercizio 2024 incrementato dal suddetto fondo. Tale previsione determina una corrispondente riduzione della capacità di spesa delle Regioni interessate per gli importi indicati in tabella 1, con conseguente effetto positivo in termini di indebitamento netto e fabbisogno per 305 milioni di euro per l'anno 2024;

- in termini di saldo netto da finanziare mediante la riduzione per un importo pari a 305 milioni di euro nell'anno 2024 delle risorse iscritte nell'ambito della missione «Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica», programma «Oneri finanziari relativi alla gestione della tesoreria», azione «Interessi sui conti di tesoreria» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.». Tale riduzione risulta sostenibile, in termini di saldo netto da finanziare, tenuto conto che il tasso di interesse di riferimento per il I semestre 2024 è in riduzione rispetto a quello relativo al II semestre 2023.

Di conseguenza, i termini di cui all'articolo 1, comma 527, della legge n. 213 del 2023, relativi alla definizione degli obiettivi di finanza pubblica per gli anni dal 2025 al 2028, sono spostati al 20 settembre 2024 (proposta di riparto delle Regioni in sede di auto coordinamento) e al 20 ottobre 2024 (DPCM in assenza di proposta regionale). Viene soppresso, infine, il termine per il versamento al bilancio dello Stato da parte delle Regioni a statuto ordinario dell'importo del contributo di 305 milioni di euro per l'anno 2024, in quanto le Regioni provvederanno con le modalità sopra descritte.

Art. 20 (Sostegno al turismo nei comuni ubicati all'interno di comprensori e delle aree sciistiche della dorsale appenninica)

Al fine di sostenere il turismo nei comuni ubicati all'interno dei comprensori e delle aree sciistiche della dorsale appenninica e in relazione alla diminuzione delle presenze turistiche, nel periodo dal 1° novembre 2023 al 31 marzo 2024, l'intervento normativo in esame autorizza, al comma 1, la spesa di euro 13.000.000 per l'anno 2024.

Le somme de quibus sono destinate in favore degli esercenti attività di impianti di risalita a fune e di innevamento artificiale, nonché di preparazione delle piste da sci, dei noleggiatori di attrezzature per sport invernali, dei maestri di sci, iscritti negli appositi albi professionali, e delle scuole di sci presso le quali i medesimi maestri di sci risultano operanti, delle agenzie di viaggio, dei tour operator, dei gestori di stabilimenti termali, delle imprese turistico-ricettive e delle imprese di ristorazione, che svolgono la propria attività nei comuni ubicati all'interno dei comprensori e delle aree sciistiche della dorsale appenninica.



Al **comma 2**, la disposizione prevede la copertura degli oneri di cui al comma 1, pari a euro 13.000.000 per l'anno 2024, come segue:

a) quanto a euro 6.500.000, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del turismo;

b) quanto a euro 6.500.000, mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle somme in conto residui del fondo di cui all'articolo 4 del decreto-legge 10 agosto 2023 n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136.

Il **comma 3**, in particolare, dispone che possono presentare istanza al Ministero del turismo i soggetti indicati al comma 1 che, nel periodo indicato nel medesimo comma 1, hanno subito una riduzione dei ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, lettere a) e b), del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (ossia i corrispettivi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa e i corrispettivi delle cessioni di materie prime e sussidiarie, di semilavorati e di altri beni mobili, esclusi quelli strumentali, acquistati o prodotti per essere impiegati nella produzione), non inferiore al 30% rispetto a quelli conseguiti nel periodo dal 1° novembre 2021 al 31 marzo 2022.

Il **comma 4** prevede che il contributo di cui al presente articolo non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi né del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e non concorre alla formazione del valore della produzione netta, di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

Il **comma 5** prevede che la fase attuativa della disposizione sia demandata ad un apposito decreto del Ministro del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'autorità politica delegata in materia di sport, da adottare entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con cui sono individuati i Comuni interessati dalla misura e definiti i criteri per la quantificazione del sostegno, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, le procedure di erogazione, le modalità di ripartizione e di assegnazione, che consentano il rispetto del limite di spesa di cui al comma 1 e l'erogazione delle risorse entro e non oltre il 31 dicembre 2024, nonché le procedure di verifica, di controllo e di revoca connesse all'utilizzo delle risorse di cui al comma 1.

Art. 21 (Misure urgenti di sostegno ai nuclei familiari del complesso edilizio denominato "Le Vele" dell'area di Scampia)

Il **comma 1** riconosce la possibilità al Comune di Napoli di assegnare un contributo ai detentori delle unità immobiliari, facenti parte del complesso edilizio denominato "Le Vele", Vela Celeste B, dell'area di Scampia, oggetto di provvedimenti di sgombero per inagibilità adottati dalle competenti autorità in conseguenza del crollo verificatosi il 22 luglio 2024. Il contributo è riconosciuto fino ad un massimo di euro 400,00 mensili per i nuclei monofamiliari, fino ad un massimo di euro 500,00 mensili per i nuclei familiari composti da due persone, fino ad un massimo di euro 700,00 mensili per quelli composti da tre persone, fino ad un massimo di euro 800,00 mensili per quelli composti da quattro persone, fino ad un massimo di euro 900,00 mensili per i nuclei familiari composti da cinque o più unità. Qualora nel nucleo familiare siano presenti persone di età superiore a 65 anni, persone con disabilità con una percentuale di invalidità non inferiore al 67%, è concesso un contributo aggiuntivo nel limite di € 200,00 mensili per ognuno dei soggetti



sopra indicati, anche oltre il limite massimo di € 900,00 mensili previsti per il nucleo familiare.

I **commi 2 e 3** stabiliscono aspetti procedurali in ordine all'erogazione del contributo.

Il **comma 4** prevede che ai fini del ristoro in favore del Comune di Napoli, vi provvede il Ministero dell'interno previa specifica attestazione da parte del Comune stesso nel limite massimo delle somme assegnate.

Il **comma 5** prevede che agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo nel limite massimo di euro 934.000 per l'anno 2024 e di euro 2.101.200 per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

L'importo è stato stimato dal Comune di Napoli sulla base degli elenchi dei soggetti censiti dall'U.O. Tutela Patrimonio della Polizia Locale, considerando per i periodi interessati dalla disposizione 220 nuclei familiari per un importo mensile di 175.100 euro.

Art. 22 (Entrata in vigore)

La disposizione reca l'entrata in vigore del provvedimento.





*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

VERIFICA DELLA RELAZIONE TECNICA

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito Positivo.

Il Ragioniere Generale dello Stato

Firmato digitalmente

Silvio J. L.
facente funzioni

09/08/2024



XIX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Decreto-legge "Misure di carattere fiscale, proroghe di termini normativi, interventi di carattere economico nonché in favore delle pubbliche amministrazioni e degli enti territoriali" (milioni di euro)																					
articolo	comma	lettera	descrizione	E/S	Natura	Saldo netto da finanziare					Fabbisogno					Indebitamento netto					
						2024	2025	2026	2027	2024	2025	2026	2027	2024	2025	2026	2027				
4	1		Contributo, sotto forma di credito d'imposta, per investimenti pubblicitari in favore di leghe, società e associazioni sportive, effettuati dalla data di entrata in vigore del presente decreto al 15 novembre 2024, di cui all'art. 81 del D.L. 104/2020	S	K	7,0												7,0			
4	1		Versamento all'erogazione del bilancio dello Stato, da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri, delle risorse affluite sul suo bilancio autonomo per effetto dell'art. 10, c. 3, del D.L. 73/2021 (contributi per spese sanitarie emergenza COVID in favore di società sportive)	E	EXT	7,0															
4	1		Reduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'art. 6, c. 2, del D.L. 154/2006	S	K																-7,0
5	4		Agevolazioni IVA a beneficio della filiera equina, attraverso l'applicazione dell'aliquota al 5% a specifiche operazioni	E	T	-1,5	-3,1	-3,1	-3,1	-3,1	-3,1	-3,1	-3,1	-3,1	-3,1	-3,1	-3,1	-1,5	-3,1	-3,1	-3,1
5	5		Relazione Tabella A - MEF	S	C	-1,5	-3,1	-3,1	-3,1	-3,1	-3,1	-3,1	-3,1	-3,1	-3,1	-3,1	-1,5	-3,1	-3,1	-3,1	
7	3		Proroga, dal 30/06/2024 al 30/11/2024 dei termini di versamento dell'imposta sostitutiva e di redazione della perizia giurata di stima in materia di determinazione dei valori di acquisto delle partecipazioni negoziate e non negoziate in mercati regolamentati, di cui all'art. 1, c. 52, della L. 21/3/2023 - imposta sostitutiva	E	T	103,2	27,0	27,0	27,0	27,0	27,0	27,0	27,0	27,0	27,0	27,0	103,2	27,0	27,0	27,0	
7	3		Proroga, dal 30/06/2024 al 30/11/2024 dei termini di versamento dell'imposta sostitutiva e di redazione della perizia giurata di stima in materia di determinazione dei valori di acquisto delle partecipazioni negoziate e non negoziate in mercati regolamentati, di cui all'art. 1, c. 52, della L. 21/3/2023 - II-DD.	E	T	-19,2	-19,2	-19,2	-19,2	-19,2	-19,2	-19,2	-19,2	-19,2	-19,2	-19,2	-19,2	-19,2	-19,2	-19,2	
7	5		Relazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica (FISPE), di cui all'art. 10, c. 5, del D.L. 282/2004	S	C																-19,2
9	1		Estensione della tutela assicurativa degli studenti e del personale del sistema nazionale di istruzione e formazione, della formazione terziaria professionalizzante e della formazione superiore per l'anno scolastico e accademico 2024-2025	S	C	17,5	30,0										17,5	30,0			
9	2		Relazione delle risorse destinate al beneficio economico del Supporto per la formazione e il lavoro, di cui all'art. 13, c. 9, lett. a), del D.L. 48/2023	S	C	-17,5	-30,0										-17,5	-30,0			
11	2		Incremento del Fondo per le emergenze nazionali, di cui all'art. 44, c. 1, del D.Lgs. 1/2018	S	K	50,0											50,0				
11	3		Incremento del Fondo per interventi strutturali di politica economica (FISPE), di cui all'art. 10, c. 5, del D.L. 282/2004	S	C	23,0	7,8	7,8	7,8	7,8	7,8	7,8	7,8	7,8	7,8	7,8	23,0	7,8	7,8	7,8	
11	4		Contributo una tantum alla Fondazione Santa Lucia IRCCS	S	C	11,0										11,0					
13	1		Incremento delle risorse destinate ai collegi di merito accreditati, di cui al D.Lgs. 68/2012	S	C	1,0										1,0					
13	3		Relazione Tabella A - MIUR	S	C	-1,0										-1,0					
14	1		Contributo per l'istituzione del Comitato nazionale "Neapolis 2500"	S	C	1,0										1,0					
14	2		Contributo in favore del comune di Gorizia, al fine di sostenere la realizzazione degli eventi culturali nell'ambito delle iniziative per la capitale europea della cultura 2025	S	C	3,0										3,0					
14	5		Relazione Tabella A - CULTURA	S	C	-4,0										-4,0					
15	1		Esenzione, a domanda del richiedente, dalla prestazione della garanzia sulle domande di finanziamento agevolato mediante gli strumenti di cui all'art. 10, c. 1, del D.L. 89/2024 e all'art. 2, c. 1, del D.L. 25/1/1981 (Fondo SIMEST 394/81), presentate fino al 31 dicembre 2025 e riguardanti il Continente africano	S	K		0,6										0,6				0,6
15	1		Relazione del Fondo per la promozione integrata, di cui all'art. 72, c. 1, lett. d), del D.L. 18/2020	S	C		-0,6										-0,6				-0,6



XIX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Decreto-legge "Misure di carattere fiscale, proroghe di termini normativi, interventi di carattere economico nonché in favore delle pubbliche amministrazioni e degli enti territoriali" (milioni di euro)																	
articolo	comma	lettera	descrizione	ES	Natura	Saldo netto da finanziare				Fabbriscio				Indebitamento netto			
						2024	2025	2026	2027	2024	2025	2026	2027	2024	2025	2026	2027
19	1	b)	Modifica, per il solo 2024, delle modalità previste per assicurare il contributo alla finanza pubblica da parte delle Regioni a statuto ordinario, di cui all'art. 1, c. 527, della L. 213/2023 - eliminazione del versamento all'entrata del bilancio dello Stato	E	EXT	-305,0											
19	1	b)	Modifica, per il solo 2024, delle modalità previste per assicurare il contributo alla finanza pubblica da parte delle Regioni a statuto ordinario, di cui all'art. 1, c. 527 della L. 213/2023 - riduzione delle risorse iscritte nell'ambito della missione «Politiche economiche-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica», programma «Criteri finanziari relativi alla gestione della tesoreria», azione «Interessi sui conti di tesoreria».	S	C	-305,0											
20	1		Sostegno al turismo nei comuni ubicati all'interno di comprensori e delle aree scistiche della dorsale appenninica	S	C	13,0				13,0							
20	2	a)	Riduzione Tabella A - MITUR	S	C	-6,5				-6,5							
20	2	b)	Versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle somme iscritte in conto residui nel Fondo del Ministero del turismo di cui all'art. 4 del D.L. 104/2023	E	EXT	6,5											
20	2	b)	Versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle somme iscritte in conto residui nel Fondo del Ministero del turismo di cui all'art. 4 del D.L. 104/2023	S	C	-6,5				-6,5							
21	1		Contributo per l'autonomia sistemazione in favore dei nuclei familiari, detentori delle unità immobiliari, facenti parte del complesso edilizio denominato "Le Vele", Vela celeste B, dell'area di Scampia, oggetto di provvedimenti di sgombero per inagibilità adottati dalle competenti autorità in conseguenza del crollo verificatosi il 22 luglio 2024	S	C	0,9	2,1			0,9	2,1					2,1	
21	5		Riduzione del Fondo per esigenze indifferibili (FEI), di cui all'art. 1, c. 200, della L. 190/2014	S	C	-0,9	-2,1			-0,9	-2,1					-2,1	
			Entrate	E		-209,0	4,7	4,7	-22,3	82,5	4,7	4,7	-22,3	82,5	4,7	4,7	-22,3
			Spese	S		-209,0	4,7	4,7	-22,3	82,5	4,7	4,7	-22,3	82,5	4,7	4,7	-22,3
			SALDO			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0



DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, recante misure urgenti di carattere fiscale, proroghe di termini normativi ed interventi di carattere economico.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 186 del 9 agosto 2024.

Misure urgenti di carattere fiscale, proroghe di termini normativi ed interventi di carattere economico.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di prevedere misure per esigenze fiscali e finanziarie indifferibili;

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di prevedere proroghe di termini normativi, e interventi di carattere economico, anche in favore degli enti territoriali;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri adottata nella riunione del 7 agosto 2024;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri per lo sport e i giovani, della giustizia, dell'università e della ricerca, per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, dell'istruzione e del merito, per la protezione civile e le politiche del mare, del lavoro e delle politiche sociali, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della cultura, delle imprese e del *made in Italy*, dell'ambiente e della sicurezza energetica, del turismo, per la pubblica amministrazione e delle infrastrutture e dei trasporti;

EMANA

il seguente decreto-legge:

CAPO I

DISPOSIZIONI FISCALI

Articolo 1.

(Disposizioni in materia di credito d'imposta per investimenti nella Zona economica speciale per il Mezzogiorno – ZES unica)

1. A pena di decadenza dall'agevolazione, gli operatori economici che hanno presentato la comunicazione di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione

e il PNRR 17 maggio 2024, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* n. 117 del 21 maggio 2024, inviano dal 18 novembre 2024 al 2 dicembre 2024 all'Agenzia delle entrate, una comunicazione integrativa attestante l'avvenuta realizzazione entro il termine del 15 novembre 2024 degli investimenti indicati nella comunicazione presentata ai sensi del predetto articolo 5, comma 1. La comunicazione di cui al primo periodo, a pena dello scarto della comunicazione stessa, reca, altresì, l'indicazione dell'ammontare del credito di imposta maturato in relazione agli investimenti effettivamente realizzati e delle relative fatture elettroniche ed è corredata dagli estremi della certificazione prevista dall'articolo 7, comma 14, del predetto decreto ministeriale. La comunicazione integrativa indica un ammontare di investimenti effettivamente realizzati non superiore a quello riportato nella comunicazione inviata ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del predetto decreto ministeriale. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche qualora la comunicazione inviata ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del citato decreto ministeriale rechi l'indicazione di investimenti agevolabili e già realizzati alla data di trasmissione della medesima comunicazione. Con provvedimento adottato dal direttore dell'Agenzia delle entrate entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono approvati il modello di comunicazione integrativa, con le relative istruzioni, da utilizzare per le finalità di cui al presente comma e sono definite le relative modalità di trasmissione telematica.

2. Ai fini del rispetto del limite di spesa di cui all'articolo 16, comma 6, del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, l'ammontare massimo del credito d'imposta fruibile da ciascun beneficiario è pari all'importo del credito d'imposta risultante dalla comunicazione integrativa di cui al comma 1, moltiplicato per la percentuale resa nota con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro dieci giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle comunicazioni integrative. Detta percentuale è ottenuta rapportando il limite di spesa all'ammontare complessivo dei crediti di imposta indicati nelle comunicazioni integrative di cui al citato comma 1. Qualora il credito di imposta fruibile, come determinato ai sensi del primo periodo, risulti inferiore alla misura definita ai sensi del comma 1 del suddetto articolo 16, l'autorizzazione di spesa di cui al comma 6 del medesimo articolo è incrementata, ferma restando la predetta misura e nel limite massimo complessivo di 1.600 milioni di euro per l'anno 2024, mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato e successiva riassegnazione in spesa, nel seguente ordine, delle risorse di cui:

a) all'articolo 8 del presente decreto nel limite massimo di 750 milioni di euro per l'anno 2024, attingendo in modo proporzionale alle relative autorizzazioni di spesa;

b) all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, con imputazione alla quota afferente alle amministrazioni centrali ai sensi

dell'articolo 1, comma 178, lettera *b*), numero 1), della medesima legge n. 178 del 2020, nel limite massimo di 560 milioni di euro per l'anno 2024;

c) all'articolo 26, comma 7, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, nel limite massimo di 290 milioni di euro per l'anno 2024.

3. I versamenti all'entrata di cui al comma 2 possono essere disposti direttamente alla contabilità speciale n. 1778 intestata all'Agenzia delle entrate.

4. Con il medesimo provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate di cui al comma 2, sono altresì resi noti, per ciascuna regione della Zona economica speciale per il Mezzogiorno – ZES Unica ed in modo distinto per ciascuna delle categorie di micro imprese, di piccole imprese, di medie imprese e di grandi imprese come definite dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027:

a) il numero delle comunicazioni inviate entro i termini indicati al comma 2;

b) la tipologia di investimenti realizzati entro la data del 15 novembre 2024;

c) l'ammontare complessivo del credito di imposta complessivamente richiesto.

5. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 16, comma 5, secondo periodo, del decreto-legge n. 124 del 2023, qualora il provvedimento di cui ai commi 2 e 4 indichi un credito di imposta inferiore a quello massimo riconoscibile nelle zone assistite delle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna e Molise, ammissibili alla deroga prevista dall'articolo 107, paragrafo 3, lettera *a*), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e nelle zone assistite della regione Abruzzo, ammissibili alla deroga prevista dall'articolo 107, paragrafo 3, lettera *c*), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, come individuate dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027, il Ministero delle imprese e del *made in Italy* e le regioni delle ZES Unica per il Mezzogiorno rendono nota entro il 15 gennaio 2025, mediante apposita comunicazione inviata al Dipartimento per le politiche di coesione e il Sud della Presidenza del Consiglio dei ministri, la possibilità di agevolare i medesimi investimenti a valere sulle risorse dei programmi della politica di coesione europea relativi al periodo di programmazione 2021-2027 di loro titolarità, ove ne ricorrano i presupposti e nel rispetto delle procedure, dei vincoli territoriali, programmatici e finanziari previsti da detti programmi, indicando l'entità delle risorse finanziarie disponibili per il finanziamento della misura. Il Ministero delle imprese e del *made in Italy* e le regioni, che intendono avvalersi della facoltà di cui al primo periodo, definiscono con propri provvedimenti le modalità di riconoscimento del-

l'agevolazione e gli adempimenti richiesti agli operatori economici, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 16 del decreto-legge n. 124 del 2023 e dal decreto del Ministro per gli affari europei, il sud, le politiche di coesione e il PNRR 17 maggio 2024.

6. All'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 febbraio 2024, n. 11, la lettera *b*) è sostituita dalla seguente:

« *b*) moduli fotovoltaici con celle, entrambi prodotti negli Stati membri dell'Unione europea, con un'efficienza a livello di cella almeno pari al 23,5 per cento; ».

Articolo 2.

(Misure in materia di imposta sostitutiva sui redditi prodotti all'estero realizzati da persone fisiche che trasferiscono la propria residenza fiscale in Italia)

1. All'articolo 24-*bis*, comma 2, primo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: « euro 100.000 » sono sostituite dalle seguenti: « euro 200.000 ».

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai soggetti che hanno trasferito nel territorio dello Stato la residenza ai fini dell'articolo 43 del codice civile successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Articolo 3.

(Disposizioni in materia di associazioni e società sportive dilettantistiche)

1. Fino alla data di entrata in vigore delle disposizioni di cui all'articolo 5, comma 15-*quater*, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, possono ritenersi applicabili le disposizioni di cui all'articolo 4, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, da parte delle associazioni sportive dilettantistiche e, in virtù di quanto previsto dall'articolo 90, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, da parte delle società sportive dilettantistiche. Sono fatti salvi i comportamenti dei contribuenti adottati prima della data di entrata in vigore del presente decreto.

Articolo 4.

(Credito di imposta per investimenti pubblicitari in favore di leghe e società sportive professionistiche e di società e associazioni sportive dilettantistiche)

1. Al fine di sostenere gli operatori del settore sportivo, le disposizioni di cui all'articolo 81 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, si applicano anche agli investimenti pubblicitari effettuati dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 15 novembre 2024. Per l'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di 7milioni di euro per l'anno 2024, che costituisce limite di spesa. Ai relativi oneri, pari a 7 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri a valere sulle risorse affluite sul suo bilancio autonomo per effetto dell'articolo 10, comma 3, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto derivanti dall'attuazione del primo periodo, pari a 7 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.

2. L'investimento di cui al comma 1 in campagne pubblicitarie deve essere di importo complessivo non inferiore a 10.000 euro e rivolto a leghe e società sportive professionistiche e società ed associazioni sportive dilettantistiche con ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, relativi al periodo d'imposta 2023, e comunque prodotti in Italia, almeno pari a 150.000 euro e non superiori a 15 milioni di euro. Qualora l'investimento sia rivolto a leghe e società sportive professionistiche e società ed associazioni sportive dilettantistiche che si siano costituite a decorrere dal 1° gennaio 2023, il requisito di cui al primo periodo relativo ai ricavi non trova applicazione. Le società sportive professionistiche e società ed associazioni sportive dilettantistiche, oggetto della presente disposizione, certificano di svolgere attività sportiva giovanile.

3. Nel caso di insufficienza delle risorse disponibili rispetto alle richieste ammesse, si procede alla ripartizione tra i beneficiari in misura proporzionale al credito d'imposta spettante calcolato ai sensi del presente articolo, con un limite individuale per soggetto pari al 5 per cento del totale delle risorse annue. Sono esclusi dalla disposizione di cui al presente articolo gli investimenti in campagne pubblicitarie, incluse le sponsorizzazioni, nei confronti di soggetti che aderiscono al regime previsto dalla legge 16 dicembre 1991, n. 398.

4. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, previa istanza diretta al Dipartimento dello sport della Presidenza del Consiglio dei ministri. Si applica, nei limiti di compatibilità, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 dicembre 2020, n. 196 concernente «Regolamento recante modalità per la concessione di un contributo, sotto forma di credito di imposta, sugli investimenti pubblicitari in favore di leghe e società sportive professionistiche e di società e associazioni sportive dilettantistiche». Sul sito *web* del Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri, è pubblicato con efficacia di pubblicità notizia apposito avviso di fissazione dei termini per la presentazione delle domande secondo quanto già previsto dall'articolo 3, comma 1, del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 dicembre 2020, n. 196.

5. Le agevolazioni di cui al presente articolo sono concesse ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*», del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*» nel settore agricolo, e del regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*» nel settore della pesca e dell'acquacoltura.

6. Il corrispettivo sostenuto per le spese di cui al comma 1 costituisce, per il soggetto erogante, spesa di pubblicità, volta alla promozione dell'immagine, dei prodotti o servizi del soggetto erogante mediante una specifica attività della controparte. L'incentivo spetta a condizione che i pagamenti siano effettuati con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall'articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

7. Il Dipartimento dello sport della Presidenza del Consiglio dei ministri trasmette mensilmente, al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, le informazioni relative ai contributi riconosciuti, sotto forma di crediti d'imposta, in attuazione del comma 1, al fine di consentire la verifica dell'andamento della spesa complessiva.

Articolo 5.

(Modifiche alla disciplina in materia di IVA)

1. Alla Tabella A, parte II-*bis*, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è aggiunto, in fine, il seguente numero:

« 1-*septies*) erogazione di corsi di attività sportiva invernale, come individuata dalle Federazioni di sport invernali riconosciute dal Comitato

Olimpico Nazionale Italiano, impartiti, anche in forma organizzata, da iscritti in appositi albi regionali o nazionali, nella misura in cui tali corsi non siano esenti dall'imposta sul valore aggiunto. ».

2. Fino alla data di entrata in vigore dell'articolo 5, comma 15-*quater*, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, la disposizione di cui al comma 1 si applica sempreché le prestazioni non rientrino tra quelle di cui all'articolo 4, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, tenendo conto anche di quanto previsto dall'articolo 90, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

3. Le prestazioni di cui al comma 1 rese prima della data di entrata in vigore del presente decreto si intendono comprese tra le prestazioni esenti ovvero, qualora ne ricorrano le condizioni, tra quelle di cui all'articolo 4, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, tenendo conto anche di quanto previsto dall'articolo 90, comma 1, della legge n. 289 del 2002. Sono fatti salvi i comportamenti dei contribuenti adottati prima della data di entrata in vigore del presente decreto.

4. Al fine di sostenere la filiera equina, alla Tabella A, parte II-*bis*, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, dopo il numero 1-*septies*), è aggiunto il seguente:

« 1-*octies*) cavalli vivi destinati a finalità diverse da quelle alimentari per cessioni che avvengono entro diciotto mesi dalla nascita. ».

5. Al minor gettito derivante dal comma 4, valutato in 1,54 milioni di euro per l'anno 2024 e in 3,08 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze.

Articolo 6.

(Tassazione dei redditi di talune categorie di lavoratori frontalieri)

1. I lavoratori dipendenti residenti nei comuni di cui all'allegato 1 possono optare per l'applicazione, sui redditi da lavoro dipendente percepiti in Svizzera, di una imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali, pari al 25 per cento delle imposte applicate in Svizzera sugli stessi redditi, se sussistono le seguenti condizioni:

a) il lavoratore si qualifica come frontaliere ai sensi dell'articolo 2 dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera re-

lativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri, fatto a Roma il 23 dicembre 2020, ratificato e reso esecutivo ai sensi della legge 13 giugno 2023, n. 83;

b) il lavoratore, alla data di entrata in vigore dell'Accordo di cui alla lettera *a)*, svolgeva, ovvero tra il 31 dicembre 2018 e la predetta data aveva svolto, un'attività di lavoro dipendente in Svizzera nei cantoni dei Grigioni, del Ticino e del Vallese per un datore di lavoro residente in Svizzera o avente una stabile organizzazione o una base fissa in Svizzera;

c) i redditi sono assoggettati a tassazione in Svizzera secondo i criteri indicati nell'articolo 3 del citato Accordo tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera.

2. A seguito dell'esercizio dell'opzione di cui al comma 1, in deroga a quanto previsto dall'articolo 11, comma 4, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le imposte pagate in Svizzera sui redditi assoggettati all'imposta sostitutiva non sono ammesse in detrazione.

3. L'opzione di cui al comma 1 è esercitata dal contribuente nella dichiarazione dei redditi. Il versamento dell'imposta sostitutiva di cui al comma 1 è effettuato entro il termine per il versamento a saldo delle imposte sui redditi.

4. L'ammontare delle imposte applicate in Svizzera di cui al comma 1 è convertito in euro sulla base del cambio medio annuale del periodo d'imposta in cui i redditi sono percepiti. Per l'accertamento, la riscossione, le sanzioni e il contenzioso, si applicano, in quanto compatibili, le ordinarie disposizioni in materia di imposte dirette.

5. L'opzione per l'imposta sostitutiva di cui al comma 1 può essere esercitata anche dai lavoratori dipendenti residenti nei comuni delle province di Brescia e di Sondrio inclusi nell'elenco di cui all'allegato 2 per i quali ricorrono le condizioni di cui al comma 1, lettere *a)* e *c)*, e che alla data di entrata in vigore dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera del 23 dicembre 2020, svolgevano, ovvero tra il 31 dicembre 2018 e la predetta data di entrata in vigore avevano svolto, un'attività di lavoro dipendente in Svizzera nei cantoni del Ticino e del Vallese per un datore di lavoro residente in Svizzera o avente una stabile organizzazione o una base fissa in Svizzera.

6. In caso di esercizio dell'opzione di cui ai commi 1 e 5, ai lavoratori si applicano in ogni caso le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 237 a 239, della legge 30 dicembre 2023, n. 213.

7. In deroga a quanto previsto dall'articolo 10, comma 1, lettera *e)*, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, i lavoratori che esercitano l'opzione di cui ai commi 1 e 5 detraggono dall'imposta sostitutiva un importo pari al 20 per cento dei contributi di cui al citato articolo 1, commi da 237 a 239, della legge n. 213 del 2023.

8. Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dal periodo d'imposta 2024.

CAPO II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PROROGHE DI TERMINI NORMATIVI

Articolo 7.

(Proroghe di termini in materia fiscale e per gli agenti della riscossione)

1. Il termine di versamento della prima rata delle imposte dovute, di cui all'articolo 1, comma 82, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, è differito al 30 settembre 2024 per i soggetti per i quali detto termine scade entro il 29 settembre 2024. Se, in applicazione del primo periodo, il termine di versamento della prima rata scade successivamente a quello previsto per il versamento della seconda rata, quest'ultimo termine è differito anch'esso al 30 settembre 2024.

2. Ai fini delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 78 a 85, della legge n. 213 del 2023, per i soggetti per i quali il termine di approvazione del bilancio relativo all'esercizio in corso al 30 settembre 2023 scade entro la data del 29 settembre 2024, l'adeguamento delle esistenze iniziali di cui all'articolo 1, comma 78, della citata legge n. 213 del 2023, può essere effettuato entro il 30 settembre 2024 nelle scritture contabili relative all'esercizio successivo.

3. All'articolo 1, comma 52, della legge n. 213 del 2023, le parole: « 30 giugno 2024 », ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: « 30 novembre 2024 ».

4. All'articolo 1, comma 808, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: « 31 dicembre 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2025 ».

5. Alle minori entrate derivanti dal comma 3, valutate in 19,2 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2033, si provvede per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026 mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dal comma 3 e per ciascuno degli anni dal 2027 al 2033, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

CAPO III

MISURE DI CARATTERE ECONOMICO

Articolo 8.

(Misure in materia di Piano nazionale complementare)

1. Le risorse di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, oggetto della informativa presentata al Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS) in data 9 luglio 2024, per gli importi di cui all'allegato 3 al presente decreto, sono accantonate e rese indisponibili, nei rispettivi stati di previsione della spesa sino alla data del 30 settembre 2024. Qualora le Amministrazioni dimostrino la sussistenza di obbligazioni giuridicamente vincolanti alla data di entrata in vigore del presente decreto, anche sulla base dei sistemi di monitoraggio del Ministero dell'economia e delle finanze e in quelli ad essi collegati, le somme di cui al primo periodo, in misura pari all'importo necessario ad assicurare la conclusione dei relativi interventi, sono disaccantonate e rese nuovamente disponibili. Una quota fino a 750 milioni di euro per l'anno 2024 delle risorse di cui al primo periodo è destinata alla copertura degli eventuali oneri di cui all'articolo 1.

2. Per le risorse del Piano nazionale complementare diverse da quelle di cui al comma 1, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge n. 19 del 2024, conseguente alla informativa presentata in data 9 luglio 2024, fermo restando quanto previsto dai commi 2 e 3 del citato articolo 1 del decreto-legge n. 19 del 2024, può essere adottato entro il 15 novembre 2024.

Articolo 9.

(Estensione della tutela assicurativa degli studenti e del personale del sistema nazionale di istruzione e formazione, della formazione terziaria professionalizzante e della formazione superiore per l'anno scolastico e accademico 2024-2025 e misure urgenti per l'avvio dell'anno scolastico 2024-2025)

1. Al fine di rafforzare la tutela assicurativa degli studenti e degli insegnanti, all'articolo 18 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, dopo il comma 4 è aggiunto, in fine, il seguente:

« 4-bis. Le previsioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche per l'anno scolastico e per l'anno accademico 2024-2025. ».

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, valutati in 17,49 milioni di euro per il 2024 e in 29,98 milioni di euro per il 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 13, comma 9, lettera *a*), del decreto-legge n. 48 del 2023, con conseguente rideterminazione, per i medesimi anni, degli importi di cui all'alinea del predetto articolo 13, comma 9. Le risorse di cui al primo periodo relative ai rimborsi da corrispondere all'INAIL, non utilizzate alla chiusura dell'esercizio, sono conservate nel conto dei residui per essere utilizzate nell'esercizio successivo fino alla rendicontazione dell'effettiva spesa.

3. All'articolo 20 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, dopo il comma 4, è inserito il seguente:

« *4-bis*. Le risorse finanziarie di cui al comma 4, rimaste non utilizzate e provenienti da esercizi pregressi, confluiscono, nell'anno 2024, nel Fondo per il miglioramento dell'Offerta formativa per essere utilizzate nella contrattazione integrativa senza l'originario vincolo di destinazione e a tal fine sono conservati nel conto residui. ».

4. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, il comma 623 è sostituito dal seguente:

« *623*. Al fine di ridurre il fenomeno del divario digitale e consentire il supporto tecnologico e digitale al piano nazionale per la sperimentazione della filiera tecnologico-professionale di cui al decreto del Ministro dell'istruzione e del merito 7 dicembre 2023, adottato ai sensi dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, le risorse di cui al comma 624 sono destinate alla realizzazione di infrastrutture e piattaforme tecnologiche, e all'innovazione digitale, nonché al potenziamento di laboratori innovativi connessi a Industria 4.0. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono individuati i criteri e le modalità di assegnazione delle risorse di cui al primo periodo. ».

Articolo 10.

(Disposizioni in materia di società a controllo pubblico e di attuazione delle misure del PNRR)

1. All'articolo 26 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, dopo il comma 5 è inserito il seguente:

« *5-bis*. Alle società emittenti strumenti finanziari, diversi dalle azioni, quotati in mercati regolamentati, soggette alla disciplina di cui all'articolo 1, comma 5, e all'articolo 26, comma 5, continuano ad applicarsi le disposizioni contenute nei medesimi commi in virtù della proroga dello

strumento finanziario o di successive emissioni effettuate in sostanziale continuità. ».

2. All'articolo 8 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma *2-quater* è abrogato;

b) al comma *2-quinquies* le parole: « *2-bis*, *2-ter* e *2-quater* » sono sostituite dalle seguenti: « *2-bis* e *2-ter* ».

3. Ai fini dell'attuazione della fase pilota della Riforma 1.15 del PNRR, di cui alla *milestone* MIC1-118, sono tenute alla produzione e trasmissione degli schemi di bilancio per l'esercizio 2025, di cui comma 6, le amministrazioni pubbliche di seguito elencate:

a) le amministrazioni centrali incluse nel bilancio dello Stato, la Presidenza del Consiglio dei ministri e le agenzie fiscali;

b) gli enti e le istituzioni nazionali di ricerca;

c) le regioni e le province autonome;

d) le province e le città metropolitane;

e) i comuni con popolazione residente pari o superiore a cinquemila abitanti al 1° gennaio 2024;

f) gli enti e le aziende del servizio sanitario nazionale;

g) le università e gli istituti di istruzione universitaria pubblici;

h) le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e le loro unioni regionali;

i) le autorità di sistema portuale;

l) gli enti nazionali di previdenza e assistenza;

m) gli enti e le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, diverse da quelle di cui alle lettere da a) a l) del presente comma, fatto salvo quanto disposto dal comma 4.

4. Sono esclusi dalla predisposizione degli schemi di bilancio, per l'esercizio 2025, le società, nonché gli enti di cui comma 3, lettera m), che, con riferimento alle risultanze del bilancio di esercizio o rendiconto del 2023, hanno un numero di dipendenti a tempo indeterminato inferiore a cinquanta unità e, contestualmente, un volume complessivo annuo di entrate correnti ed in conto capitale, per le amministrazioni in contabilità finanziaria, ovvero un valore della produzione annua, per le amministrazioni in contabilità economico-patrimoniale, inferiore a 8,8 milioni di euro. Restano, altresì, esclusi dalla predisposizione degli schemi di bilancio per l'esercizio 2025 gli istituti scolastici di ogni ordine e grado, gli istituti di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) e gli

uffici dotati di autonomia speciale del Ministero della cultura, nonché le amministrazioni pubbliche assoggettate a procedure di liquidazione. Restano altresì esclusi dalla predisposizione degli schemi di bilancio gli organi costituzionali e a rilevanza costituzionale.

5. Con determina del Ragioniere generale dello Stato, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuate le amministrazioni di cui al comma 3. L'elenco delle amministrazioni individuate ai sensi del primo periodo è pubblicato nella sezione del sito *web* della Ragioneria generale dello Stato dedicata alla Riforma 1.15 del PNRR.

6. Le amministrazioni di cui al comma 3 predispongono, per le finalità indicate nel medesimo comma, gli schemi di bilancio relativi all'esercizio 2025, in osservanza dei principi e delle regole del sistema contabile economico-patrimoniale unico di cui alla *milestone* M1C1-108 della riforma 1.15 del PNRR, adottati con determina del Ragioniere generale dello Stato n. 176775 del 27 giugno 2024. Gli schemi di bilancio includono almeno il conto economico di esercizio e lo stato patrimoniale a fine anno.

7. Nelle more dell'adozione del sistema di contabilità economico-patrimoniale unico di cui alla *milestone* M1C1-118 della riforma 1.15 del PNRR, gli schemi di bilancio per l'esercizio 2025 sono predisposti, esclusivamente, per finalità di sperimentazione nell'ambito della fase pilota di cui al medesima *milestone* e, pertanto, non sostituiscono gli schemi di bilancio e di rendiconto prodotti, per lo stesso esercizio, in applicazione delle disposizioni e dei regolamenti contabili vigenti.

8. Sulla base dei requisiti generali individuati con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze da adottare entro il 31 marzo 2025, le amministrazioni di cui al comma 3 provvedono alla realizzazione di una analisi degli interventi di adeguamento dei propri sistemi informativi per il recepimento degli *standard* contabili di cui alla *milestone* M1C1-108.

9. Nelle more della realizzazione degli interventi di adeguamento dei sistemi informativi di cui al comma 8, ai fini della produzione degli schemi di bilancio relativi all'esercizio 2025, le amministrazioni riclassificano le voci dei propri piani dei conti secondo le voci del piano dei conti multidimensionale di cui alla *milestone* M1C1-108, ed effettuano le rettifiche e le integrazioni necessarie all'applicazione dei criteri di valorizzazione e di rilevazione contabile stabiliti dal quadro concettuale e dagli *standard* contabili di cui alla medesima *milestone*.

10. Al fine di acquisire le competenze di base in vista dell'adozione del sistema di contabilità economico-patrimoniale unico e concorrere al raggiungimento del *target* M1C1-117 del PNRR, i soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, della legge n. 196 del 2009, con esclusione delle società, sono tenuti ad assicurare la partecipazione di propri rappresentanti al primo ciclo di formazione sui principi e sulle regole del predetto sistema contabile. Il primo ciclo di formazione è erogato esclusivamente in

modalità telematica tramite il portale dedicato, accessibile dalla sezione del sito *web* della Ragioneria Generale dello Stato, di cui al comma 5.

11. Con uno o più decreti del Ministero dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono fornite le istruzioni di natura procedurale e tecnico contabile in relazione all'utilizzo dei modelli di raccordo fra il piano dei conti di cui alla *milestone* M1C1-108 e le voci dei principali piani dei conti e modelli contabili vigenti, nonché alle modalità di erogazione del primo ciclo di formazione di base e alle modalità di trasmissione telematica degli schemi di bilancio, di cui al comma 6, alla Ragioneria generale dello Stato.

12. All'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 3 a 11 si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

13. In considerazione del fatto che la concessionaria Società Autostrade Alto Adriatico S.p.A., ai sensi dell'articolo 6 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 settembre 2008, n. 3702, provvede alla copertura economica e finanziaria dei lavori di competenza del Commissario delegato per l'emergenza determinatasi nel settore del traffico e della mobilità nell'autostrada A4, nella tratta Quarto d'Altino-Trieste e nel raccordo autostradale Villesse-Gorizia, garantendo altresì al medesimo il necessario supporto tecnico-operativo-logistico per la progettazione e la realizzazione di tali lavori, non si applicano alla suddetta Società, sino alla durata dello stato di emergenza e comunque non oltre il 31 dicembre 2024, le seguenti disposizioni nonché gli eventuali ulteriori provvedimenti normativi o regolamentari che dovessero comunque disciplinare le medesime materie:

a) articolo 62 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

b) articolo 6, comma 14, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;

c) articolo 5, commi 2, 3 e 7 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;

d) articolo 1, commi 2, 3 e 4 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125.

Articolo 11.

(Rifinanziamento di Fondi e interventi in materia di ricerca, assistenza e cura)

1. Le risorse affluite al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri per fronteggiare le straordinarie esigenze connesse allo

stato di emergenza da COVID-19, dichiarato con la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 e provvedimenti conseguenti, sono destinate, nell'ambito del predetto bilancio autonomo, per un importo pari a 150 milioni di euro per l'anno 2024, all'incremento del fondo di cui all'articolo 44, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, per le finalità generali di cui agli articoli 23, 24 e 29 del citato decreto legislativo.

2. La dotazione del Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, è incrementata di 50 milioni di euro per l'anno 2024.

3. La dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è incrementata di 23 milioni di euro per l'anno 2024 e di 7,8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026.

4. È assegnato, nell'anno 2024, un contributo di 11 milioni di euro per la fondazione Santa Lucia IRCCS di Roma.

5. Alla copertura degli oneri derivanti dai commi 2, 3 e 4, pari a 84 milioni di euro per l'anno 2024 e a 7,8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 si provvede mediante l'utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dal comma 3 dell'articolo 7.

Articolo 12.

(Disposizioni urgenti in materia di promozione dell'attività di ricerca svolta dalle università)

1. Per l'anno 2024 le risorse stanziare sul fondo per il finanziamento ordinario delle università statali ai sensi dell'articolo 238, comma 5, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 sono destinate alla integrazione della quota base del medesimo fondo di cui all'articolo 12 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123. Le università statali concorrono al conseguimento degli obiettivi di promozione dell'attività di ricerca svolta dalle università e alla valorizzazione del contributo del Paese in coerenza con le linee generali d'indirizzo della programmazione triennale 2024-2026, adottate ai sensi dell'articolo 1-ter del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, utilizzando le risorse a tal fine destinate per gli anni 2025 e 2026.

2. All'articolo 15 del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2024, n. 106 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1-bis, dopo le parole: « 31 dicembre 2025 », sono inserite le seguenti: « e con presa di servizio entro il 31 dicembre 2026 »;

b) al comma 1-*quinquies*, le parole: « nei termini indicati dai medesimi provvedimenti » sono sostituite dalle seguenti: « entro i termini, rispettivamente, del 31 dicembre 2026 e del 31 dicembre 2027 » e le parole: « derivanti dall'applicazione del presente articolo » sono sostituite dalle seguenti: « e non docente ».

Articolo 13.

(Misure economiche urgenti in materia di collegi di merito)

1. È autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2024, per i collegi di merito accreditati di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68.

2. Possono accedere al contributo di cui al comma 1 solo gli enti che erogano un numero di borse di studio o agevolazioni a favore degli studenti del Collegio di merito per un importo globale superiore a un terzo della sommatoria delle rette per l'anno accademico di riferimento. In sede di verifica dei requisiti di accredito di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto ministeriale 8 settembre 2016 n. 673, il Ministero verifica il rispetto di cui al primo periodo per l'accesso al contributo.

3. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 1 milione di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca.

Articolo 14.

(Misure urgenti in materia di finanziamento di attività culturali)

1. Al fine di celebrare la storia, la cultura e l'arte della città di Napoli e il suo contributo allo sviluppo del patrimonio storico e artistico della Nazione, nonché alla formazione dell'identità italiana, nella ricorrenza, che cade nel 2025, del venticinquesimo centenario della fondazione dell'antica Neapolis da parte dei Cumani, avvenuta, secondo la tradizione, il 21 dicembre dell'anno 475 a.C., è istituito il Comitato nazionale « Neapolis 2500 », di seguito denominato « Comitato ». Il Comitato è nominato con decreto del Ministro della cultura, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Lo stesso decreto determina, altresì, i compiti le modalità di funzionamento e di scioglimento del Comitato. Ai componenti del Comitato non è corrisposto alcun compenso, gettone di presenza o altro emolumento comunque denominato. Essi hanno diritto al solo rimborso delle spese effettivamente sostenute e

documentate per le attività strettamente connesse al funzionamento del Comitato, secondo la normativa vigente. Le spese per il funzionamento sono poste a carico del contributo di cui al settimo periodo. Al Comitato è attribuito un contributo pari a 1 milione di euro per l'anno 2024. Al Comitato possono altresì essere destinati contributi di enti pubblici e privati, lasciti, donazioni e liberalità di ogni altro tipo.

2. Al fine di sostenere la realizzazione degli eventi culturali nell'ambito delle iniziative per la capitale europea della cultura 2025 è stanziato in favore del comune di Gorizia un contributo pari a 3 milioni di euro per il 2024.

3. Le Direzioni regionali Musei trasformate in uffici dotati di autonomia speciale, anche mediante accorpamento a uffici già esistenti, ai sensi dell'articolo 24 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 marzo 2024, n. 57, possono esaurire le disponibilità iscritte nelle contabilità ordinarie loro intestate entro il 31 dicembre 2024.

4. All'articolo 90, comma 12, lettera *b*) della legge 27 dicembre 2002, n. 289, le parole « in svolgimento entro il 30 giugno 2026 » sono soppresse.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 4 milioni di euro per il 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della cultura.

Articolo 15.

(Misure urgenti a favore degli investimenti nei paesi esteri)

1. Le domande di finanziamento agevolato presentate per la misura di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 29 giugno 2024, n. 89, nonché le domande di finanziamento agevolato a valere sul fondo di cui all'articolo 2, primo comma, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, che riguardano il Continente africano presentate fino al 31 dicembre 2025, sono esentate, a domanda del richiedente, dalla prestazione della garanzia. Ai relativi oneri, pari a 613.000 euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione, per l'anno 2025, del fondo di cui all'articolo 72, comma 1, lettera *d*), del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, come rifinanziato dall'articolo 1, comma 49, lettera *b*), della legge 30 dicembre 2021, n. 234, per le finalità di cui alla lettera *d*) del comma 1 del suddetto articolo 72.

2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, SIMEST S.p.A. versa all'entrata del bilancio dello Stato una quota

pari a euro 100 milioni delle risorse disponibili sul conto corrente di tesoreria n. 22044 e derivanti dall'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 49, lettera *b*), della legge 30 dicembre 2021, n. 234. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dall'effettivo versamento disposto dal primo periodo, e comunque entro il 31 dicembre 2024, l'importo ivi previsto è successivamente riassegnato al fondo rotativo per operazioni di *venture capital* di cui all'articolo 1, comma 932, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Articolo 16.

(Utilizzo delle somme dell'organo commissariale di ILVA S.p.A.)

1. Le somme di cui all'articolo 3, comma 1, decimo periodo, del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 20, possono essere impiegate dall'organo commissariale di ILVA S.p.A. anche per le finalità di cui agli articoli 208, comma 11, lettera *g*), e 29-*sexies*, comma 9-*septies*, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

CAPO IV

MISURE ECONOMICHE IN FAVORE DEGLI ENTI TERRITORIALI

Articolo 17.

(Disposizioni in materia di incasso da parte dei concessionari della riscossione delle entrate degli enti locali)

1. Gli enti locali che non hanno aperto loro conti correnti dedicati alla riscossione delle entrate oggetto di affidamento, in attuazione dell'articolo 1, comma 790, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, vi provvedono entro il 31 dicembre 2025. Fino al momento dell'adempimento di tale obbligo da parte degli enti locali interessati, nei riguardi dei soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera *b*), numeri 1), 2) e 4), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, che hanno incassato direttamente le entrate degli enti locali che hanno loro affidato la relativa riscossione, non trova applicazione l'articolo 14, comma 2, lettera *i*), e comma 3, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 13 aprile 2022, n. 101, sempre che gli stessi soggetti riversino entro dieci giorni le somme incassate sul conto di tesoreria dell'ente locale cui spettano.

2. Avvenuta l'apertura del conto corrente dedicato di cui al comma 1, entro la data ivi pure indicata, se i soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera *b*), numeri 1), 2) e 4), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, continuano nondimeno ad incassare direttamente le somme di cui

al medesimo comma 1, gli stessi decadono di diritto dalle singole gestioni in relazione alle quali tale incasso diretto viene protratto. Se gli enti locali non adempiono all'obbligo di cui al comma 1 entro la data ivi indicata, i rapporti di affidamento dei servizi di accertamento e di riscossione dei tributi e delle entrate in essere al 1° gennaio 2026 restano sospesi di diritto sino all'effettivo adempimento del predetto obbligo.

Articolo 18.

(Interpretazione autentica in materia di rinegoziazione dei mutui da parte degli enti territoriali)

1. L'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, si interpreta nel senso che le risorse di cui al medesimo comma sono anche quelle di cui all'articolo 2, comma 46, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64.

Articolo 19.

(Misure in materia di revisione della spesa in favore delle regioni)

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2023, n. 213, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 527:

1) al secondo periodo, le parole « 31 maggio 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « 20 settembre 2024 »;

2) al terzo periodo, le parole « 30 giugno 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « 20 ottobre 2024 »;

3) al quarto periodo, le parole « entro il 31 luglio 2024 per l'anno 2024 ed » sono soppresse;

b) dopo il comma 527, sono inseriti i seguenti:

« 527-bis. Per il solo anno 2024, il contributo di cui al comma 527 è corrisposto secondo le modalità di cui ai commi 527-ter, 527-quater e 527-quinquies.

527-ter. Al fine di assolvere in termini di indebitamento netto e fabbisogno al contributo alla finanza pubblica previsto dal comma 527, le regioni a statuto ordinario che sono in disavanzo di amministrazione al 31 dicembre 2023, compreso il disavanzo da debito autorizzato e non contratto, con legge regionale autorizzano, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, l'iscrizione di un fondo nella parte corrente del primo esercizio del bilancio di previsione 2024-

2026, di importo pari a quelli indicati nella tabella 1, di cui all'allegato VI-bis alla presente legge, fermo restando il rispetto dell'equilibrio di bilancio di parte corrente di cui all'articolo 40 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Alla fine dell'esercizio 2024, il fondo di cui al primo periodo, su cui non è possibile disporre impegni, costituisce un'economia che concorre al ripiano del disavanzo di amministrazione, da effettuare per un importo pari a quello previsto nel bilancio di previsione per l'esercizio 2024 incrementato dal suddetto fondo.

527-quater. Qualora in sede di approvazione del rendiconto 2024, il disavanzo di amministrazione non è migliorato, rispetto a quello dell'esercizio precedente, di un importo almeno pari a quello definitivamente iscritto alla voce "Disavanzo di amministrazione" del bilancio di previsione per l'esercizio 2024 incrementato dell'importo del fondo di cui al comma 527-ter, fatto salvo l'incremento del disavanzo da debito autorizzato e non contratto per il finanziamento di investimenti dell'esercizio 2024, le quote del disavanzo non recuperate sono interamente applicate al primo esercizio del bilancio di previsione in corso di gestione, in aggiunta alle quote del recupero previste dai piani di rientro in corso di gestione con riferimento al medesimo esercizio. La costituzione del fondo di cui al comma 527-ter è finanziata attraverso risorse di parte corrente, ad esclusione degli stanziamenti di spesa riguardanti "Redditi da lavoro dipendente", sanità e trasferimenti agli enti locali.

527-quinquies. Il concorso alla finanza pubblica in termini di saldo netto da finanziare di cui al comma 527 per le Regioni a statuto ordinario è realizzato mediante la riduzione per un importo pari a 305 milioni di euro nell'anno 2024 delle risorse iscritte nell'ambito della missione "Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica", programma "Oneri finanziari relativi alla gestione della tesoreria", azione "Interessi sui conti di tesoreria" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. »;

c) dopo l'allegato VI, è inserito il seguente:

« Allegato VI-bis
(Articolo 1, comma 527-ter)

Tabella 1

REGIONI	Percentuali di riparto	Riparto contributo RSO per l'anno 2024
Abruzzo	3,16	9.645.865,79
Basilicata	2,50	7.620.665,79
Calabria	4,46	13.604.765,79
Campania	10,54	32.146.518,41
Emilia-Romagna	8,51	25.945.065,79
Lazio	11,70	35.695.113,16
Liguria	3,10	9.457.407,90

Lombardia	17,48	53.321.705,27
Marche	3,48	10.621.223,69
Molise	0,96	2.919.492,10
Piemonte	8,23	25.092.992,10
Puglia	8,15	24.865.686,83
Toscana	7,82	23.842.813,17
Umbria	1,96	5.984.260,52
Veneto	7,95	24.236.423,69
TOTALE	100,00	305.000.000,00 ».

Articolo 20.

(Sostegno al turismo nei comuni ubicati all'interno di comprensori e delle aree sciistiche della dorsale appenninica)

1. Al fine di contrastare la crisi causata dalla scarsità di precipitazioni nevose e dalla conseguente diminuzione delle presenze turistiche, nel periodo dal 1° novembre 2023 al 31 marzo 2024, nei comuni montani degli Appennini, è riconosciuto, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, un contributo a fondo perduto in favore degli esercenti attività di impianti di risalita a fune e di innevamento artificiale, nonché di preparazione delle piste da sci, dei noleggiatori di attrezzature per sport invernali, dei maestri di sci, iscritti negli appositi albi professionali, e delle scuole di sci presso le quali i medesimi maestri di sci risultano operanti, delle agenzie di viaggio, dei *tour operator*, dei gestori di stabilimenti termali, delle imprese turistico-ricettive e delle imprese di ristorazione, che svolgono la propria attività nei comuni ubicati all'interno dei comprensori e delle aree sciistiche della dorsale appenninica. A tal fine è autorizzata la spesa di euro 13.000.000 per l'anno 2024.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a euro 13.000.000 per l'anno 2024, si provvede:

a) quanto a euro 6.500.000, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del turismo;

b) quanto a euro 6.500.000, mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle somme in conto residui del fondo di cui all'articolo 4 del decreto-legge 10 agosto 2023 n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136.

3. Ai fini del rilascio del contributo di cui al comma 1 possono presentare istanza al Ministero del turismo i soggetti indicati al medesimo comma che, nel periodo dal 1° novembre 2023 al 31 marzo 2024, hanno subito una riduzione dei ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, lettere a) e b), del Testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non inferiore al 30% rispetto a quelli conseguiti nel periodo dal 1° novembre 2021 al 31 marzo 2022.

4. Il contributo di cui al presente articolo non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi, non rileva altresì ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e non concorre alla formazione del valore della produzione netta, di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

5. Con decreto del Ministro del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e sentita l'Autorità politica delegata in materia di sport, da adottare entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuati i comuni interessati dalla misura e definiti i criteri per la quantificazione del sostegno nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, le procedure di erogazione, le modalità di ripartizione e di assegnazione, che consentano il rispetto del limite di spesa di cui al comma 1 e l'erogazione delle risorse entro e non oltre il 31 dicembre 2024, nonché le procedure di verifica, di controllo e di revoca connesse all'utilizzo delle risorse di cui al comma 1.

Articolo 21.

(Misure urgenti di sostegno ai nuclei familiari del complesso edilizio denominato « Le Vele » dell'area di Scampia)

1. Il Comune di Napoli può assegnare un contributo per l'autonoma sistemazione ai nuclei familiari risultanti dagli elenchi dei soggetti censiti dall'U.O. tutela del Patrimonio della Polizia Locale del Comune di Napoli oggetto di recepimento da parte della Regione Campania nel Decreto Dirigenziale n.112 del 4 giugno 2024 della Direzione Generale Governo del Territorio, detentori delle unità immobiliari, facenti parte del complesso edilizio denominato « Le Vele », Vela celeste B, dell'area di Scampia, oggetto di provvedimenti di sgombero per inagibilità adottati dalle competenti autorità in conseguenza del crollo verificatosi il 22 luglio 2024. Il contributo è riconosciuto rispettivamente, fino ad un massimo di euro 400,00 mensili per i nuclei monofamiliari, fino ad un massimo di euro 500,00 mensili per i nuclei familiari composti da due persone, fino ad un massimo di euro 700,00 mensili per quelli composti da tre persone, fino ad un massimo di euro 800,00 mensili per quelli composti da quattro persone e fino ad un massimo di euro 900,00 mensili per i

nuclei familiari composti da cinque o più unità. Qualora nel nucleo familiare siano presenti persone di età superiore a 65 anni o persone con disabilità con una percentuale di invalidità non inferiore al 67 per cento, è concesso un contributo aggiuntivo nel limite di euro 200,00 mensili per ognuno dei soggetti sopra indicati, anche oltre il limite massimo di euro 900,00 mensili previsti per il nucleo familiare. A tal fine, è autorizzata la spesa di euro 934.000 per l'anno 2024 e di euro 2.101.200 per l'anno 2025.

2. I contributi di cui al comma 1 sono erogati in favore dei nuclei familiari di cui al comma 1, a decorrere dalla data di esecuzione del provvedimento di sgombero dell'immobile e sino a che le esigenze abitative siano state soddisfatte in modo stabile. In ogni caso i contributi non possono essere erogati oltre il 31 dicembre 2025 e, comunque, non spettano qualora l'esigenza abitativa sia stata temporaneamente soddisfatta a titolo gratuito da una pubblica amministrazione.

3. Dalla data di erogazione dei contributi di cui al presente articolo cessa l'erogazione di altre forme di supporto temporaneo a favore dei soggetti di cui al comma 1 eventualmente concesse con oneri a carico delle amministrazioni competenti, anche se rimborsate dallo Stato.

4. Ai fini del ristoro in favore del comune di Napoli, entro il limite massimo di cui al comma 5, il Ministero dell'interno procede all'erogazione delle relative risorse, previa specifica attestazione da parte del comune stesso, dei contributi erogati ai sensi del comma 1.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede entro il limite massimo di euro 934.000 per l'anno 2024 e di euro 2.101.200 per l'anno 2025 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

CAPO V

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 22.

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 agosto 2024

MATTARELLA

MELONI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

GIORGETTI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

ABODI, *Ministro per lo sport e i giovani* NORDIO, *Ministro della giustizia*

BERNINI, *Ministro dell'università e della ricerca*

FITTO, *Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR*

VALDITARA, *Ministro dell'istruzione e del merito*

MUSUMECI, *Ministro per la protezione civile e le politiche del mare*

CALDERONE, *Ministro del lavoro e delle politiche sociali*

TAJANI, *Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale*

SANGIULIANO, *Ministro della cultura*

URSO, *Ministro delle imprese e del made in Italy*

PICCHETTO FRATIN, *Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica*

GARNERO SANTANCHÈ, *Ministro del turismo*

ZANGRILLO, *Ministro per la pubblica amministrazione*

SALVINI, *Ministro delle infrastrutture e dei trasporti*

Visto, *il Guardasigilli*: NORDIO

ALLEGATO 1
(articolo 6, comma 1)

Comuni italiani il cui territorio si trova, totalmente o parzialmente, nella zona di 20 km dal confine con la Svizzera elencati nell'Allegato B alla procedura amichevole del 22 dicembre 2023 pubblicata sul sito del Ministero dell'Economia e delle Finanze al fine dell'applicazione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri del 23 dicembre 2020, ma non precedentemente inclusi negli elenchi dei cantoni dei Grigioni, del Ticino e del Vallese al fine dell'applicazione del previgente Accordo tra l'Italia e la Svizzera relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri del 3 ottobre 1974.

REGIONE LOMBARDIA

Provincia di Bergamo:	Schilpario, Valbondione, Vilminore di Scalve;
Provincia di Brescia:	Ponte di Legno;
Provincia di Lecco:	Bulciago, Molteno;
Provincia di Monza e della Brianza:	Barlassina, Briosco, Cogliate, Giussano, Lazzate, Lentate sul Seveso, Meda, Misinto, Veduggio con Colzano;
Provincia di Sondrio:	Andalo Valtellino, Bema;
Provincia di Varese:	Brebbia, Gerenzano, Saronno, Vergiate.

REGIONE PIEMONTE

Provincia Verbano-Cusio-Ossola:	Stresa;
Provincia di Vercelli:	Alagna Valsesia, Alto Sermenza, Boccioleto, Campertogno, Carcoforo, Cervatto, Cravagliana, Fobello, Mollia, Piode, Rassa, Rimella, Rossa.

REGIONE TRENTO ALTO ADIGE

Provincia di Bolzano:	Martello;
Provincia di Trento:	Peio, Rabbi.

REGIONE VALLE D'AOSTA

Provincia d'Aosta:

Antey-Saint-André, Arvier, Avise, Aymavilles, Brissogne, Brusson, Chambave, Chamois, Charvensod, Châtillon, Emarèse, Fénis, Gaby, Gressan, Introd, Jovençon, La Magdeleine, La Salle, La Thuile, Morgex, Nus, Pollein, Pré-Saint-Didier, Quart, Saint-Christophe, Saint-Denis, Saint-Marcel, Saint-Nicolas, Saint-Pierre, Saint-Vincent, Sarre, Torgnon, Verrayes, Villeneuve.

ALLEGATO 2
(articolo 6, comma 5)

Comuni italiani delle province di Brescia e di Sondrio il cui territorio si trova, totalmente o parzialmente, nella zona di 20 km dal confine con la Svizzera elencati nell'Allegato B alla procedura amichevole del 22 dicembre 2023 pubblicata sul sito del Ministero dell'Economia e delle Finanze al fine dell'applicazione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera relativo all'imposizione dei lavoratori frontaliere del 23 dicembre 2020.

Provincia di Brescia:

Berzo Demo
Corteno Golgi
Edolo
Incudine
Malonno
Monno
Paisco Loveno
Ponte di Legno
Sonico
Veza d'Oglio
Vione

Provincia di Sondrio:

Albaredo per San Marco
Albosaggia
Andalo Valtellino
Aprica
Ardenno
Bema
Berbenno di Valtellina
Bianzone
Bormio
Buglio in Monte
Caiolo
Campodolcino
Caspoggio
Castello dell'Acqua

Castione Andevenno
Cedrasco
Cercino
Chiavenna
Chiesa in Valmalenco
Chiuro
Cino
Civo
Colorina
Cosio Valtellino
Dazio
Delebio
Dubino
Faedo Valtellino
Forcola
Fusine
Gordona
Grosio
Grosotto
Lanzada
Livigno
Lovero
Madesimo
Mantello
Mazzo di Valtellina
Mello
Mese
Montagna in Valtellina
Morbegno
Novate Mezzola
Piantedo
Piaveda
Piuro
Poggiridenti
Ponte in Valtellina
Postalesio
Prata Campportaccio
Rogolo
Samolaco
San Giacomo Filippo
Sernio
Sondalo
Sondrio
Spriana
Talamona
Tartano

Teglio
Tirano
Torre di Santa Maria
Tovo di Sant'Agata
Traona
Tresivio
Val Masino
Valdidentro
Valdisotto
Valfurva
Vercèia
Vervio
Villa di Chiavenna
Villa di Tirano

ALLEGATO 3
(articolo 8, comma 1)

DL 59/2021, art. 1, comma	Programma	Capitolo/PG	2024 (importi in euro)
2, lettera A n.1	Servizi digitali e cittadinanza digitale	7484/1 MEF	12.500.000
2, lettera A n.2	Servizi digitali e competenze digitali	7485/1 MEF	34.172.500
2, lettera A n.3	Tecnologie spaziali ed economia satellitare	7486/1 MEF	50.515.000
2, lettera A n.4	Ecosistemi per l'innovazione al Sud in contesti urbani marginalizzati	7487/1 MEF	8.687.500
2, lettera C n.1	Rinnovo delle flotte di bus, treni e navi verdi - Bus	7248/12 MIT	1.149.836
2-ter, lettera C	Rinnovo delle flotte di bus, treni e navi verdi - Navi - Aumentare la disponibilità di combustibili marini alternativi (microliquefattori e navi bunkerine)	7603/1 MIT	912.651
2, lettera C n.3	Rafforzamento delle linee ferroviarie regionali	7150/5 MIT	2.873.500
2, lettera C n.4	Rinnovo materiale rotabile trasporto ferroviario merci - Locomotori, carri e raccordi ferroviari	7506/1 MIT	55.000.000
2, lettera C n.5	Strade sicure - Messa in sicurezza e sistema di monitoraggio dinamico per il controllo da remoto di ponti, viadotti e tunnel (A24-A25)	7701/4 MIT	117.000.000
2, lettera C n.6	Strade sicure - sistema di monitoraggio dinamico per il controllo da remoto di ponti, viadotti e tunnel della rete viaria principale. ANAS e concessionari	7405/1 MIT	11.215.167
2, lettera C n.7	Sviluppo dell'accessibilità marittima e della resilienza delle infrastrutture portuali	7258/6 MIT	50.411.551

XIX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

2, lettera C n.9	Ultimo/Penultimo Miglio Ferroviario/Stradale	7258/8 MIT	598.000
2, lettera C n.11	Elettificazione delle banchine (Cold ironing)	7258/10 MIT	1.149.297
2, lettera D n.1	Piano di investimenti strategici sui siti del patrimonio culturale e aree naturali	8130/1 MIC	132.227.833
2, lettera E n.1	Salute, ambiente, biodiversità e clima	7122/1 SALUTE	53.458.254
2, lettera E n.3	Ecosistema innovativo della salute	7213/1 SALUTE	14.280.000
2, lettera F n.1	« Polis » - Case dei servizi di cittadinanza digitale	7521/1 MIMIT	134.532
2, lettera F n.3	Accordi per l'Innovazione	7483/12 MIMIT	44.000.000
2, lettera G n.1	Costruzione e miglioramento strutture penitenziarie per adulti e minori	7300/18-19 e 7400/5-6 GIUSTIZIA	17.600.000
2, lettera H n.1	Contratti di filiera agroalimentare, pesca e acquacoltura, silvicoltura, floricoltura	7373/1 MASAF	58.810.000
2, lettera I n.1	Iniziative di ricerca per tecnologie e percorsi innovativi in ambito sanitario	7450/1 MUR	70.000.000
2, lettera L n.1	Piani urbani integrati	7279/1 INTERNO	20.000.000
Totale			756.695.621

€ 5,00